

DCCXX. SEDUTA

VENERDÌ 23 NOVEMBRE 1951

(Seduta pomeridiana)

Presidenza del Presidente DE NICOLA

INDICE

Congedi	Pag. 28550	Messaggio del Presidente del Consiglio della Repubblica francese	Pag. 28550
Disegni di legge :		ALLEGATO AL RESOCONTO. — Risposte scritte ad interrogazioni :	
(Deferimento all'approvazione di Commissioni permanenti)	28550, 28551	CAMINITI	28617
(Trasmissione)	28551	VANONI, <i>Ministro delle finanze e ad interim del tesoro</i>	28617, 28619, 28620, 28621, 28622, 28624, 28628
Disegni di legge di iniziativa dei senatori Ga- vina e Locatelli e del senatore Bosi ed altri (Presentazione)	28550	CANALETTI GAUDENTI	28618
Disegno di legge: « Disposizioni in materia di finanza locale » (714) (Seguito della di- scussione e approvazione):		SEGNÌ, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>	28618, 27623
PRESIDENTE	28582, 28598	CASO	28618
TAFURI, <i>relatore di maggioranza</i>	28551,	PACCIARDI, <i>Ministro della difesa</i>	28619, 28627
<i>passim</i> 28611		CASO (JANNUZZI)	28619
VANONI, <i>Ministro delle finanze e ad interim del tesoro</i>	28552, <i>passim</i> 28610	GIARDINA	28619
DE LUCA	28552, <i>passim</i> 28611	GORTANI	28620
MOLINELLI	28552, 28565	LODATO	28621
FORTUNATI, <i>relatore di minoranza</i>	28553,	FANFANI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>	28621, 28627
<i>passim</i> 28610		LOPARDI	28622
MINIO	28554, 28561, 28584, 28609	MENGHI	28622
TOMMASINI	28566	TOSATO, <i>Sottosegretario di Stato per la gra- zia e giustizia</i>	28622, 28626
CERRUTI	28569, 28571	MOLÈ Salvatore	28623
BERTONE	28573, 28582	MUSOLINO	28623
TOMÈ	28573, 28576	PALERMO	28624
COSATTINI	28593, 28604, 28605	PISCITELLI	28624
PASQUINI	28598, 28606	CAMANGI, <i>Sottosegretario di Stato per i la- vori pubblici</i>	28624
RICCI Federico	28606	RUSSO	28626
ZANARDI	28609	DE GASPERI, <i>Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro degli affari esteri e ad interim dell'Africa italiana</i>	28626
Interrogazioni :		SALOMONE	28626
(Per lo svolgimento)	28612	TERRACINI	28627
(Annunzio)	28550	TIGNINO	28627
(Annunzio di risposte scritte)	28550	VOCOLI	28628

1948-51 - DCCXX SEDUTA

DISCUSSIONI

23 NOVEMBRE 1951

La seduta è aperta alle ore 16.

MOMIGLIANO, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Casardi per giorni 2, De Bosio per giorni 1, Merlin Angelina per giorni 4, Quagliariello per giorni 30.

Se non vi sono osservazioni, questi congedi si intendono concessi.

Messaggio del Presidente del Consiglio della Repubblica francese.

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente del Consiglio della Repubblica francese ha fatto pervenire le espressioni di vivissima simpatia di quella Assemblea in occasione della grave sventura che ha colpito la nostra Nazione per le alluvioni nell'Italia settentrionale.

Deferimento di disegni di legge all'approvazione di Commissioni permanenti.

PRESIDENTE. Sciogliendo la riserva fatta nella seduta di ieri, comunico al Senato che, avvalendomi della facoltà conferitami dall'articolo 26 del Regolamento, ho deferito alle rispettive Commissioni competenti già da me indicate nella suddetta seduta, non solo per l'esame, ma anche per l'approvazione, i seguenti disegni di legge:

5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

« Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1951, n. 1088, concernente la prelevazione di lire 500.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste, per l'esercizio finanziario 1951-52 » (2003);

8ª Commissione permanente (Agricoltura e alimentazione):

« Norme per l'arrotondamento dell'importo della liquidazione di indennità da corrispondersi in titoli di Stato per i terreni espro-

priati » (2003), previo parere della 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro);

« Istituzione dell'Istituto sperimentale per lo studio e la difesa del suolo » (2007), previo parere della 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro).

Per lo svolgimento di interrogazioni urgenti.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che i Ministri competenti hanno fatto sapere che risponderanno alle interrogazioni presentate nella seduta di ieri dai senatori Casadei e Lanzara, con richiesta di dichiarazione di urgenza, nella prima seduta destinata allo svolgimento delle interrogazioni.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che i Ministri competenti hanno inviato risposte scritte ad interrogazioni dei senatori: Caminiti, Canaletti Gaudenti, Caso, Caso (Januzzi), Giardina, Gortani, Lodato, Lopardi, Menghi, Molè Salvatore, Musolino, Palermo, Piscitelli, Russo, Salomone, Terracini, Tignino e Voccoli.

Tali risposte saranno pubblicate in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Presentazione di disegni di legge d'iniziativa dei senatori Gavina e Locatelli e dei senatori Bosi ed altri.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che i senatori Gavina e Locatelli hanno presentato il seguente disegno di legge: « Norme per il riesame di talune posizioni di licenziati politici antifascisti già dipendenti dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni » (2022).

Comunico altresì al Senato che i senatori Bosi, Rolfi, Casadei, Gavina, Ristori, Cerruti, Spezzano, Minio, Boccassi, Castagno e Palermo hanno presentato il seguente disegno di legge: « Norme per la vigilanza sulla preparazione e sul commercio del vino e suoi derivati » (2023).

Questi disegni di legge saranno stampati, distribuiti e trasmessi alle competenti Commis-

1948-51 - DCCXX SEDUTA

DISCUSSIONI

23 NOVEMBRE 1951

sioni permanenti con riserva di stabilire se dovranno essere esaminati in sede referente o in sede deliberante.

**Deferimento di disegno di legge
all'approvazione di Commissione permanente.**

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il disegno di legge, d'iniziativa del senatore Fortunati: « Modificazioni alla legge sui censimenti del 2 aprile 1951, n. 291 » (1962), già deferito all'esame e all'approvazione della 1ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno), è stato invece deferito all'esame e all'approvazione della 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro).

Trasmissione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

« Esenzione fiscale all'Istituto ellenico di studi bizantini e post-bizantini di Venezia » (2024);

« Istituzione di un sovrapprezzo sui biglietti di ingresso nei locali di spettacolo, trattenimento e manifestazioni sportive e sui viaggi che si iniziano in otto giornate domenicali » (2025).

Questi disegni di legge saranno stampati, distribuiti e trasmessi alle competenti Commissioni permanenti, con riserva di stabilire se dovranno essere esaminati in sede referente o in sede deliberante.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Disposizioni in materia di finanza locale » (714).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Disposizioni in materia di finanza locale ».

Ricordo al Senato che nella seduta antimeridiana è stato approvato l'articolo 20. Si dia pertanto lettura dell'articolo 21 nel testo della maggioranza della Commissione.

MOMIGLIANO, *Segretario*:

Art. 21.

Il primo comma dell'articolo 286 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, è sostituito dal seguente:

« Entro il mese di dicembre la Giunta comunale e rispettivamente la Deputazione provinciale, cura, sulla scorta dei ruoli dell'anno precedente per le partite rimaste invariate e della deliberazione di cui all'articolo 276, la compilazione dei ruoli principali comprendendovi le partite non contestate, le parti non contestate delle partite assoggettate a rettificazione di ufficio a termine dell'articolo 276, nonchè le somme indicate dal contribuente nel caso previsto dal penultimo comma dell'articolo 277.

« Possono inoltre essere provvisoriamente iscritte a ruolo le partite contestate dopo la decisione di prima istanza, nel limite massimo dei due terzi dell'imponibile determinato dalla Commissione ».

PRESIDENTE. Per quanto riguarda il principio e il primo capoverso dell'articolo, il testo della maggioranza è identico a quello della minoranza.

Il senatore Rizzo Giambattista ha presentato un emendamento al primo capoverso, tendente a sostituire alle parole: « Deputazione provinciale » le altre: « Giunta provinciale ».

Il senatore Rizzo Giambattista non è presente.

TAFURI, *relatore di maggioranza*. La Commissione lo fa proprio.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti il principio ed il primo capoverso dell'articolo con l'emendamento proposto dal senatore Rizzo Giambattista e fatto proprio dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Al secondo capoverso la minoranza della Commissione ha presentato un altro testo. Se ne dia lettura.

MOMIGLIANO, *Segretario*:

« Possono inoltre essere provvisoriamente iscritte a ruolo le partite contestate dopo la decisione di prima istanza, nel limite mas-

1948-51 - DCCXX SEDUTA

DISCUSSIONI

23 NOVEMBRE 1951

simo di tre quarti dell'imponibile determinato dalla Commissione ».

PRESIDENTE. Domando alla minoranza della Commissione se mantiene questo emendamento.

FORTUNATI, *relatore di minoranza*. Lo mantengo.

PRESIDENTE. Invito allora la maggioranza della Commissione ad esprimere il suo avviso su questo emendamento.

TAFURI, *relatore di maggioranza*. La maggioranza della Commissione ritiene che il limite di due terzi sia più che sufficiente, anche perchè, nella decisione di seconda istanza di questi ricorsi, il limite di tre quarti potrebbe rivelarsi troppo elevato e si dovrebbe quindi procedere a rimborsi.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro delle finanze ad esprimere in proposito l'avviso del Governo.

VANONI, *Ministro delle finanze e ad interim del tesoro*. Il Governo è del parere che debba essere accettato il testo della maggioranza, che risponde alla necessità di permettere di riscuotere rapidamente una aliquota di imposta senza correre il rischio di fare rimborsi. A titolo di informazione dirò che anche nelle imposte erariali esiste la facoltà dell'iscrizione totale a ruolo, ma l'Amministrazione non si vale mai di questa facoltà, tolti i casi eccezionalissimi di pericolo di perdita del credito, e normalmente, dopo la decisione di primo grado, iscrive una quota tra il 40 e il 50 per cento dell'imposta liquidata. Quindi mi pare che i due terzi diano una sufficiente garanzia di tutela per gli interessi del Comune.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo del secondo capoverso, presentato dalla minoranza della Commissione e non accettato nè dalla maggioranza nè dal Governo. Ne do nuovamente lettura:

« Possono inoltre essere provvisoriamente iscritte a ruolo le partite contestate dopo la decisione di prima istanza, nel limite massimo di tre quarti dell'imponibile determinato dalla Commissione ».

Coloro i quali sono favorevoli sono pregati di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti il testo della maggioranza della Commissione, che rileggo:

« Possono inoltre essere provvisoriamente iscritte a ruolo le partite contestate dopo la decisione di prima istanza, nel limite massimo dei due terzi dell'imponibile determinato dalla Commissione ».

DE LUCA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE LUCA. Volevo semplicemente osservare che non mi pare che si possa dire « imponibile ». Si potrà caso mai dire « imposta », non « imponibile ». L'imponibile è la materia su cui si impone per aliquote.

MINIO. Ma la Commissione accerta l'imponibile, non l'imposta.

DE LUCA. La Commissione accerta l'imposta. L'imponibile non si iscrive a ruolo.

MINIO. Ma chi l'ha detto? È proprio l'imponibile che va a ruolo.

MOLINELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MOLINELLI. Mi pare che la questione sia chiarissima. È proprio l'imponibile che si iscrive a ruolo e siccome l'aliquota varia da imponibile a imponibile, non può assolutamente esservi iscritta l'imposta che ne risulta.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il secondo capoverso dell'articolo nel testo della maggioranza della Commissione, già letto. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Avverto che la minoranza della Commissione ha presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

MOMIGLIANO, *Segretario*:

« Allo stesso articolo 286 è aggiunto il seguente comma:

» L'Amministrazione comunale, contemporaneamente ai ruoli, deve pubblicare, per i contribuenti che risultano membri del Parlamento, amministratori comunali, provinciali,

regionali, di opere pie e di aziende municipalizzate e funzionari statali ed equiparati, di grado superiore al 6°, un elenco apposito, comprensivo, nominativo per nominativo, dei singoli tributi iscritti nei ruoli » ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore di minoranza per svolgere questo emendamento.

FORTUNATI, relatore di minoranza. Onorevoli colleghi, nel primo mio intervento, che ebbi l'onore di svolgere al Senato in occasione della discussione dei bilanci nel 1948, mi ricordo che proposi, in una cortese se pur vivace discussione con l'onorevole Pella, di addiventare all'approvazione di un principio, di un criterio che è contenuto oggi nell'emendamento che abbiamo l'onore di proporre.

Chiunque viva la vita del nostro Paese si rende conto che, per un complesso di condizioni storiche, è diffusa tra la nostre popolazioni la convinzione che uomini investiti di funzioni pubbliche si avvalgono delle medesime per sottrarsi tra l'altro ai loro elementari doveri tributari. È una convinzione che ognuno di noi ha avuto modo a più riprese di constatare e di fronte alla quale, a nostro modesto avviso, non c'è che una cosa da fare: dare a tutti i cittadini la possibilità di una documentazione rapida e immediata. Stamane, ad esempio, in questa Aula un senatore ha rivolto accuse specifiche di faziosità ad amministrazioni comunali non bene identificate, ma che successivamente, in un colloquio più o meno vivace, avrebbe identificato nelle persone di dati amministratori comunali. È bene che queste polemiche escano dal generico e siano condotte con elementi specifici di conoscenza e di giudizio. Nella mia esperienza diretta di amministratore comunale, ho potuto notare che vi è anche in taluni funzionari dell'apparato statale (non solo delle Prefetture e delle Questure!), man mano che detti funzionari si elevano di grado, per una strana conformazione mentale, la presunzione di essere non solo al disopra della mischia per quanto concerne gli interessi concreti, ma anche al di fuori del consorzio civile per quanto concerne gli elementari doveri di carattere tributario. Se dovessi riferire alcuni colloqui avuti con alti funzionari a proposito di paradossali richieste rivoltemi ai fini della deter-

minazione dell'imponibile in sede d'imposta di famiglia, rimarreste alquanto sorpresi. Se potessimo rapidamente conoscere le situazioni differenziali e anacronistiche che si sono manifestate in taluni settori dell'apparato statale, in sede di applicazione dei tributi, ci renderemmo subito conto che tali situazioni non possono non ripercuotersi nei cittadini, determinandosi così una specie di circolo vizioso: funzionari evasori - cittadini evasori - funzionari evasori.

Non abbiamo la pretesa che solo attraverso la pubblicazione di speciali ruoli il problema si possa risolvere. Il problema è più vasto e impegnativo. Vi sono i fattori della pressione tributaria, le condizioni economiche oggettive e soggettive che pesano nella determinazione di questi fenomeni. Ma dal momento che stiamo parlando di strumenti di finanza locale, è sembrato a noi opportuno raccogliere l'adesione che l'onorevole Pella manifestò alla nostra proposta e chiedere che, in sede di pubblicazione di ruoli, per un gruppo di persone investite di responsabilità pubbliche in tutti gli organi pubblici, dal Parlamento alle amministrazioni degli enti locali (parlamentari, amministratori, funzionari di grado elevato), si addivenga alla formazione di elenchi speciali, in cui figurino le specifiche posizioni rispetto a tutti i tributi riscossi per ruolo.

Io credo che faremmo un'opera saggia a rompere, con un atto onesto, la prevenzione che vi è nel Paese nei confronti degli uomini pubblici. Solo così si combatte il vano mormorio, i « si dice », le critiche infondate. Ma bisogna che il « mistero » sia squarciato e che si dia la possibilità a tutti di conoscere e giudicare. La richiesta è chiarissima: non ha nessuno scopo, nè recondito nè palese, diverso da quello che ho enunciato. È un tentativo di moralizzare l'opinione pubblica e, perchè no?, di moralizzare la vita pubblica in taluni settori, in taluni strati, che risentono ancora di forme sorpassate, feudali e medioevali.

PRESIDENTE. Invito la maggioranza della Commissione a dare il suo avviso sull'emendamento aggiuntivo proposto dalla minoranza.

TAFURI, relatore di maggioranza. Per quanto il fondamento della richiesta del senatore Fortunati sia d'ordine moralizzatore, la Commissione non ritiene di dover obbligare le am-

1948-51 - DCCXX SEDUTA

DISCUSSIONI

23 NOVEMBRE 1951

ministrazioni comunali a compilare un elenco speciale dei contribuenti richiamati nell'emendamento, in quanto che la pubblicità dei ruoli e degli accertamenti è già tale che ogni persona, che non sia in mala fede, può sempre accertarsi in che misura siano tassati tutti i contribuenti compresi in questo emendamento. Pertanto la Commissione respinge il comma aggiuntivo.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro delle finanze a dare il suo avviso.

VANONI, *Ministro delle finanze e ad interim del tesoro*. Sono d'accordo con la maggioranza della Commissione.

MINIO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MINIO. Dichiaro di votare a favore dello emendamento proposto dal collega Fortunati, e vorrei rivolgere viva preghiera ai colleghi di approvarlo per la stessa ragione esposta dal presentatore. Il relatore di maggioranza ha ricordato che vi è già l'obbligo della pubblicità degli accertamenti e dei ruoli. Non bisogna dimenticare come vanno le cose in pratica. Molte di queste pubblicazioni passano inosservate, è difficile al contribuente esaminarle tutte, ed è bene che coloro che hanno cariche di responsabilità nella vita pubblica, dai parlamentari ai funzionari dello Stato, possano sempre dimostrare al pubblico quale è la loro posizione nei confronti del fisco.

Potrei avvalorare le dichiarazioni del senatore Fortunati con la mia esperienza pratica di amministratore. Proprio in questi giorni ho potuto scoprire, in seguito ad un'indagine fatta nell'Ufficio tributi del mio Comune, che da tempo immemorabile era tradizione che i funzionari dello Stato non pagassero l'imposta di famiglia, a cominciare dal procuratore dell'imposte dirette al procuratore dell'Ufficio del Registro e così via, cosicchè proprio coloro che avrebbero dovuto dare l'esempio (*interruzioni*) erano i primi ad evadere.

Non voglio sostenere che questo sia un caso generale, ma chissà quante altre situazioni del genere esistono in altri Comuni del nostro Paese, dove in molti di essi funzionari dello Stato ed altre autorità fanno la pioggia e il bel tempo. Mi pare quindi giusto tener conto di queste circostanze di fatto, e di approvare

l'emendamento proposto, che ha un grande valore moralizzatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo all'articolo 21 proposto dalla minoranza della Commissione, di cui do nuovamente lettura:

«Allo stesso articolo 286 è aggiunto il seguente comma:

» L'Amministrazione comunale, contemporaneamente ai ruoli, deve pubblicare, per i contribuenti che risultano membri del Parlamento, amministratori comunali, provinciali, regionali, di opere pie e di aziende municipalizzate e funzionari statali ed equiparati, di grado superiore al 6°, un elenco apposito, comprensivo, nominativo per nominativo, dei singoli tributi iscritti nei ruoli ».

Chi approva questo emendamento, non accettato nè dalla maggioranza nè dal Governo, è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Metto ora ai voti l'articolo 21 nel suo complesso. Se ne dia lettura.

MOMIGLIANO, *Segretario*:

Art. 21.

Il primo comma dell'articolo 286 del testo unico 14 settembre 1931, n. 115, è sostituito dal seguente:

« Entro il mese di dicembre la Giunta comunale e rispettivamente la Giunta provinciale, cura, sulla scorta dei ruoli dell'anno precedente per le partite rimaste invariate e della deliberazione di cui all'articolo 276, la compilazione dei ruoli principali comprendendovi le partite non contestate, le parti non contestate delle partite assoggettate a rettificazione di ufficio a termine dell'articolo 276, nonchè le somme indicate dal contribuente nel caso previsto dal penultimo comma dell'articolo 277.

« Possono inoltre essere provvisoriamente iscritte a ruolo le partite contestate dopo la decisione di prima istanza, nel limite massimo dei due terzi dell'imponibile determinato dalla Commissione ».

PRESIDENTE. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 22. Si dia lettura dei primi due commi del testo della maggioranza della Commissione.

MOMIGLIANO, *Segretario* :

« In caso di trasferimento di residenza di un cittadino da un Comune ad un'altro, il Comune di provenienza, entro trenta giorni dalla dichiarazione di trasferimento, deve comunicare a quello di nuova residenza l'ammontare degli imponibili definitivamente accertati e notificati relativi a tutti i tributi diretti locali.

« A richiesta del Comune di nuova residenza deve inoltre rimettere copia di tutti gli atti ed elementi relativi all'accertamento anche se non ancora definito, di tutti i tributi diretti locali ».

PRESIDENTE. Si dia ora lettura dei primi due commi del testo della minoranza.

MOMIGLIANO, *Segretario* :

Art. 22.

Il Comune, che riceve denuncia di iscrizione nei ruoli dei tributi diretti locali da parte di un cittadino in precedenza iscritto nei ruoli di un altro Comune, deve, entro trenta giorni dall'avvenuta denuncia, darne notizia al Comune di provenienza richiedendo l'ammontare degli imponibili accertati e notificati relativi a tutti i tributi diretti locali, nonché copia di tutti gli atti relativi all'accertamento anche se non ancora definito. Il Comune di provenienza deve, entro trenta giorni dall'avvenuta richiesta, corrispondere alla medesima, specificando se intende sollevare eccezioni circa la spettanza dell'imposta di famiglia. Successivamente, il Comune, che ha ricevuto la denuncia, deve, entro trenta giorni dall'avvenuta notifica o dall'avvenuto concordato, comunicare al Comune di provenienza l'ammontare dei nuovi accertamenti relativi a tutti i tributi diretti locali.

In caso di trasferimento di iscrizione anagrafica di un cittadino da un Comune ad un altro, il Comune di provenienza, entro trenta giorni dalla dichiarazione di trasferimento, deve comunicare a quello di nuova iscrizione

l'ammontare degli imponibili definitivamente accertati e notificati relativi a tutti i tributi diretti locali, specificando se intende o meno sollevare eccezioni circa la validità del dichiarato trasferimento agli effetti del pagamento dell'imposta di famiglia. A richiesta del Comune di nuova iscrizione anagrafica deve inoltre rimettere copia di tutti gli atti ed elementi relativi all'accertamento, anche se non ancora definito, di tutti i tributi diretti locali.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Fortunati per illustrare il testo proposto dalla minoranza.

FORTUNATI, *relatore di minoranza*. Io ho già avuto occasione di chiarire, in sede di discussione nella Commissione, come il testo presentato nel progetto governativo, e fatto proprio dalla maggioranza, a nostro avviso, obiettivamente, per la sua articolazione, non risponde allo scopo, esplicito nel nostro testo e implicito nel testo governativo, di reprimere i fenomeni di evasione che si manifestano attraverso fittizi trasferimenti di residenza. Da questo punto di vista, a noi sembra che la nostra dizione risponda meglio allo scopo, che anzi solo la nostra dizione risponda allo scopo, in quanto l'evasione si presenta normalmente in due modi: attraverso l'immediata dichiarazione di trasferimento di iscrizione anagrafica, e, soprattutto e anzitutto, senza alcuna preliminare dichiarazione di trasferimento di iscrizione anagrafica e con l'annuncio, a distanza di tempo, dell'avvenuto pagamento del tributo in altro Comune.

Per questi motivi, l'impostazione che noi abbiamo dato nell'articolo 22, in base alle esperienze che noi abbiamo avuto, che tutti gli amministratori hanno avuto, sembra essere rispondente allo scopo, mentre non sembra essere rispondente allo scopo l'impostazione dell'articolo 22 nel testo governativo. Sono queste le ragioni, esclusivamente di carattere tecnico-procedurale ai fini della repressione, concreta e non solo propagandata, dell'evasione, che ci hanno indotto a dare una impostazione diversa da quella governativa e a insistere per la votazione del nostro testo.

PRESIDENTE. Invito la maggioranza della Commissione a dare il suo avviso sull'emendamento della minoranza.

TAFURI, *relatore di maggioranza*. L'argomento di cui si occupa questo articolo effettivamente è di grandissima importanza, perchè a tutti gli onorevoli colleghi è noto che uno dei sistemi più classici di evasione alla imposta di famiglia è quello di trasferirsi da un grosso centro, dove l'accertamento è fatto con maggiore accuratezza, ad un piccolo centro che è ben lieto di accogliere a braccia aperte una nuova entrata e non guarda tanto per il sottile. Per questo motivo la Commissione, unanimemente, ha cercato di trovare il mezzo, per quanto possibile, di evitare queste evasioni. Però ho l'impressione — col permesso del mio collega Fortunati — che anche il testo della maggioranza della Commissione, che è meno prolisso e più stringato, abbia in sé tutti gli elementi sufficienti per ottenere gli stessi scopi. Infatti, la grande differenza fra i due testi consiste nelle dichiarazioni incrociate. Nel testo della maggioranza si dice che, a richiesta del Comune di nuova residenza, il Comune di provenienza deve rimettere copia degli atti e degli elementi relativi all'accertamento della persona che si è trasferita, mentre nel testo della minoranza si dice che, quando un contribuente si trasferisce, il Comune che riceve la denuncia di iscrizione nei ruoli dei tributi diretti, deve darne notizia al Comune di provenienza, richiedendo l'ammontare degli imponibili accertati e notificati, relativi a tutti i tributi diretti locali. Ora, agli effetti pratici, io credo che il testo della maggioranza della Commissione sia più semplice e ottenga gli stessi risultati.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro delle finanze per esprimere l'avviso del Governo.

VANONI, *Ministro delle finanze e ad interim del tesoro*. Mi occupo soltanto del primo comma dell'articolo 22, perchè per gli altri si incontrano ulteriori difficoltà. Come ha detto il relatore di maggioranza, le due formulazioni, almeno nel primo comma, quasi si equivalgono. Debbo, però, far notare al senatore Fortunati che il suo testo, che da un certo punto di vista si presenta più efficace, perchè introduce l'obbligo della richiesta da parte del Comune che riceve il contribuente (e l'onorevole Fortunati sottolinea un possibile inconveniente che si verifica tutte le volte in cui il Comune che riceve un nuovo contribuente non ha interesse a segna-

lare questo fatto al Comune di provenienza), accanto a questo pregio contiene un difetto d'impostazione giuridica. Infatti il testo del senatore Fortunati dice: « Il Comune di provenienza deve, entro trenta giorni dall'avvenuta richiesta, corrispondere alla medesima, specificando se intende sollevare eccezioni circa la spettanza dell'imposta di famiglia ». Ora, nella odierna situazione del contenzioso, questi conflitti di competenza non sorgono tra Comune e Comune, ma in seguito alla duplicazione di accertamento e all'eventuale reclamo che il contribuente presenta per essere stato assoggettato due volte alla stessa imposta. Qui invece vi sarebbe una possibilità di conflitto tra diversi Comuni e allora si richiederebbe una procedura di regolamentazione di competenza, precedente all'accertamento. Quindi, anche sotto questo profilo, l'emendamento Fortunati è per la meno difettoso dal punto di vista strutturale.

È un istituto nuovo che introduciamo nel nostro ordinamento, e si cerca di fare un esperimento per risolvere uno degli inconvenienti più gravi che l'imposta di famiglia presenta nella sua struttura attuale. Mi pare che il testo proposto dalla maggioranza, appunto perchè meno esatto, permette di fare un esperimento più probante delle possibilità di ottenere una collaborazione tra i diversi Comuni, per evitare quella forma di parziale evasione che si ha quando un contribuente lascia un Comune nel quale viene rigorosamente tassato, per andare in un Comune nel quale viene meno rigorosamente tassato. Per queste ragioni, preferisco il testo dell'articolo proposto dalla maggioranza della Commissione.

Anche per il secondo comma c'è una difficoltà, perchè si fa riferimento alla iscrizione anagrafica. Questo elemento è in contrasto con l'articolo 115 del testo unico per la finanza locale, il quale stabilisce che l'imposta di famiglia è dovuta nel luogo dove il capo-famiglia ha la sua dimora. L'articolo 115 non fa, cioè, una questione formale di iscrizione nell'anagrafe civile, come avviene, per esempio, per le imposte erariali, per le quali si definisce il domicilio fiscale come il luogo in cui avviene la iscrizione anagrafica. Qui, poichè con l'accertamento si risolve il problema sostanziale di spettanza della imposta ad un ente locale, la legge organica ha legato l'obbligo del pagamen-

to ad un fatto obiettivo, come la dimora, mentre nella proposta del senatore Fortunati si fa riferimento alla iscrizione anagrafica, che è un fatto diverso. Ritengo che ciò non possa essere accettato, perchè farebbe dipendere l'obbligo del pagamento dell'imposta da un puro fatto esteriore, che non può essere rettificato dagli organi dell'amministrazione comunale se non attraverso una procedura piuttosto lenta, che si mette in movimento a distanza di tempo, dopo che l'individuo ha perso l'effettiva residenza in un Comune.

FORTUNATI, *relatore di minoranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORTUNATI, *relatore di minoranza*. Non mi trovo in condizioni fisiche efficienti e quindi faccio fatica a replicare. Ritenevo che il Ministro delle finanze non avesse difficoltà a intendere la portata del provvedimento per quanto riguarda in concreto la struttura della finanza locale. Mi perdoni, onorevole Ministro, io ho l'impressione che lei non conosca sufficientemente la prassi della finanza locale. Infatti lei ci ha detto che col nostro testo noi vorremmo ancorare il pagamento dell'imposta di famiglia al fatto dell'iscrizione anagrafica. Questo non è esatto. Lei deve sapere che è vero proprio l'opposto; che cioè vi è la tendenza da parte di certi contribuenti italiani, in buona o in mala fede, a confondere la dimora con la iscrizione anagrafica. Lei deve sapere, d'altra parte, che, a termini della Costituzione italiana, l'iscrizione anagrafica non può essere negata al cittadino che la chieda, a meno che, successivamente, non venga accertato che il cittadino non risiede affatto nel Comune in cui ha richiesto ed ottenuto l'iscrizione.

Allora come avviene l'evasione? Prima si ottiene l'iscrizione nei ruoli di un dato Comune, poi si chiede il trasferimento dell'iscrizione anagrafica da un Comune originario al Comune in questione. Se il Comune originario dà semplicemente il nulla osta per l'iscrizione anagrafica, allora si pretende di interpretare il nulla osta per tale trasferimento come riconoscimento di dimora abituale del contribuente ai fini tributari e, particolarmente, ai fini dei tributi personali quali l'imposta di famiglia, senza contare che l'iscrizione a ruolo può avvenire

anche senza trasferimento di iscrizione anagrafica.

Il secondo comma che significato ha? Ha questo significato: nel caso di trasferimento di iscrizione anagrafica di un cittadino da un Comune ad un altro, il Comune di provenienza deve entro 30 giorni dalla dichiarazione di trasferimento sollevare eccezioni circa la spettanza dell'imposta di famiglia, deve, cioè, dire al Comune in cui il cittadino ha chiesto la iscrizione se, a suo avviso, la richiesta di iscrizione sia una richiesta fittizia per tentare di spostare artificiosamente la competenza comunale nei confronti dell'imposta di famiglia.

Il Ministro, per quanto riguarda il primo comma, ha detto che non esiste conflitto di competenza tra Comune e Comune. Ma sta di fatto, onorevole Ministro, che il conflitto di competenza sorge o per ricorso del contribuente o per ricorso del Comune. Quindi gli organi amministrativi sono chiamati a decidere su ricorso o del contribuente o del Comune. Il primo comma sancisce che quando il Comune esegue le comunicazioni, deve avvertire se intende o meno sollevare eccezioni circa la competenza ai fini dell'imposta di famiglia, appunto per determinare reciproci controlli e per evitare proprio i conflitti di competenza. Io credo che ogni amministratore che ha senso di responsabilità, di fronte ad una comunicazione ufficiale di altra amministrazione che avverte che a suo giudizio la competenza è del Comune originario, prima di procedere a iscrizione a ruolo, provvede ad eseguire gli accertamenti e i controlli con la massima cura. Noi intendiamo cioè che non si tratti solo e tanto di reprimere, ma anche e soprattutto di prevenire. Pensiamo che, in materia, quello che interessa è cercare di prevenire anzichè di reprimere, per non mettere in moto un procedimento contenzioso che si trascina negli anni lasciando tutti scontenti.

Se, invece, si sa che le amministrazioni comunali debbono essere in continui rapporti e debbono esprimere precise valutazioni, si crea, di fatto, una tale remora e un tale controllo reciproco, per cui gran parte del contenzioso viene meno. Questa è la impostazione che abbiamo cercato di dare al problema, dopo aver discusso con amministratori e funzionari di moltissimi Comuni, cui abbiamo anche chiesto lumi e orientamenti di carattere

tecnico. Non volevamo e non vogliamo dar vita nè a una nuova forma di contenzioso, nè ad una modificazione del concetto di dimora abituale ai fini dell'applicazione dell'imposta di famiglia. Noi sosteniamo energicamente che la imposta di famiglia deve essere pagata non dove si è ufficialmente iscritti nel registro di popolazione, ma dove si dimora di fatto prevalentemente.

PRESIDENTE. Metto ai voti i primi due commi dell'articolo nel testo proposto dalla minoranza della Commissione e non accettato nè dalla maggioranza nè dal Governo. Se ne dia nuovamente lettura.

MOMIGLIANO, *Segretario* :

« Il Comune, che riceve denuncia di iscrizione nei ruoli dei tributi diretti locali da parte di un cittadino in precedenza iscritto nei ruoli di altro Comune, deve, entro trenta giorni dall'avvenuta denuncia, darne notizia al Comune di provenienza richiedendo l'ammontare degli imponibili accertati e notificati relativi a tutti i tributi diretti locali, nonchè copia di tutti gli atti relativi all'accertamento anche se non ancora definito. Il Comune di provenienza, deve entro trenta giorni dall'avvenuta richiesta, corrispondere alla medesima, specificando se intende sollevare eccezioni circa la spettanza dell'imposta di famiglia. Successivamente, il Comune, che ha ricevuto la denuncia, deve, entro trenta giorni dall'avvenuta notifica o dall'avvenuto concordato, comunicare al Comune di provenienza l'ammontare dei nuovi accertamenti relativi a tutti i tributi diretti locali.

« In caso di trasferimento di iscrizione anagrafica di un cittadino da un Comune ad un altro, il Comune di provenienza, entro trenta giorni dalla dichiarazione di trasferimento, deve comunicare a quello di nuova iscrizione l'ammontare degli imponibili definitivamente accertati e notificati relativi a tutti i tributi diretti locali, specificando se intende o meno sollevare eccezioni circa la validità del dichiarato trasferimento agli effetti del pagamento dell'imposta di famiglia. A richiesta del Comune di nuova iscrizione anagrafica deve inoltre rimettere copia di tutti gli atti ed elementi relativi all'accertamento, anche se non ancora definito, di tutti i tributi diretti locali ».

PRESIDENTE. Chi li approva è pregato di alzarsi.

(*Non sono approvati*).

Metto ai voti i primi due commi del testo della maggioranza. Se ne dia nuovamente lettura.

MOMIGLIANO, *Segretario* :

« In caso di trasferimento di residenza di un cittadino da un Comune ad un altro, il Comune di provenienza, entro trenta giorni dalla dichiarazione di trasferimento, deve comunicare a quello di nuova residenza l'ammontare degli imponibili definitivamente accertati e notificati relativi a tutti i tributi diretti locali.

« A richiesta del Comune di nuova residenza deve inoltre rimettere copia di tutti gli atti ed elementi relativi all'accertamento anche se non ancora definito, di tutti i tributi diretti locali ».

PRESIDENTE. Chi li approva è pregato di alzarsi.

(*Sono approvati*).

Passiamo al terzo comma.

Il testo della maggioranza è così formulato :

« Il Segretario comunale è responsabile della osservanza del presente articolo ».

Il testo proposto dalla minoranza è del seguente tenore :

« Il Segretario comunale è responsabile della osservanza del presente articolo. La responsabilità ricade altresì sugli amministratori comunali, che abbiano eventualmente ordinato la inosservanza ».

Metto ai voti il testo della maggioranza, che coincide col primo periodo del testo della minoranza. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Domando alla maggioranza della Commissione e al Governo se accettano il secondo periodo del testo della minoranza.

TAFURI, *relatore di maggioranza*. La Commissione lo accetta.

VANONI, *Ministro delle finanze e ad interim del tesoro*. L'accetto anch'io.

1948-51 - DCCXX SEDUTA

DISCUSSIONI

23 NOVEMBRE 1951

PRESIDENTE. Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti, nel suo complesso, l'articolo 22 con le modificazioni apportatevi. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 23 fino al terzo capoverso incluso.

MOMIGLIANO, *Segretario* :

« L'articolo 289 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, è sostituito dal seguente :

(*Controversie circa la spettanza dei tributi*).

« Il contribuente, al quale sia notificata, da parte di più Comuni, l'applicazione di uno stesso tributo, ha facoltà, entro trenta giorni dalla notifica che concreta la duplicazione, di ricorrere alla Giunta provinciale amministrativa per i tributi locali od al Ministro delle finanze, secondo che i Comuni appartengano alla stessa o a diverse Province.

« La duplicazione si verifica anche fra tributi la cui applicazione è alternativa.

« Il ricorso sospende l'iscrizione a ruolo nonchè i procedimenti contenziosi. Esso viene comunicato ai Comuni interessati che possono controdedurre non oltre trenta giorni, ed agli organi contenziosi dinanzi ai quali sia eventualmente pendente ricorso ai termini degli articoli 277 e 281 ».

PRESIDENTE. Per questa parte il testo della maggioranza è identico a quello della minoranza.

Il Ministro delle finanze ha nulla da osservare?

VANONI, *Ministro delle finanze e ad interim del tesoro*. Non ho nulla da osservare.

PRESIDENTE. Metto ai voti la parte dell'articolo 23 di cui è stata data testè lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

La minoranza della Commissione propone il seguente emendamento aggiuntivo :

« La Sezione speciale della Giunta provinciale amministrativa per i tributi locali e il

Ministro delle finanze debbono decidere la questione entro centottanta giorni dalle controdeduzioni dei Comuni interessati ».

Ha facoltà di parlare il relatore di minoranza per illustrare questo emendamento.

FORTUNATI, *relatore di minoranza*. Mantengo l'emendamento pur rendendomi conto che una disposizione senza sanzioni potrebbe apparire irrilevante. Ma vi sono sanzioni politiche e sanzioni morali! Quando si saprà che la Sezione speciale della Giunta provinciale amministrativa per i tributi locali e il Ministro per le finanze debbono decidere la questione entro centottanta giorni dalle controdeduzioni dei Comuni interessati, ci auguriamo che non si ripetano scandali di conflitti di competenza sorti da tre, quattro anni, non ancora risolti e che non si risolveranno probabilmente sino a che il primo Parlamento repubblicano non avrà concluso il suo ciclo!

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Tafuri per esprimere l'avviso della maggioranza della Commissione.

TAFURI, *relatore di maggioranza*. La maggioranza della Commissione non può accettare questo emendamento che viene a innovare completamente la prassi attuale, mettendo dei limiti al tempo in cui la Sezione speciale della Giunta provinciale amministrativa per i tributi locali deve emettere il giudizio.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro ad esprimere l'avviso del Governo.

VANONI, *Ministro delle finanze e ad interim del tesoro*. Sono d'accordo con il relatore di maggioranza nel non accettare l'emendamento. Comunque, vorrei pregare il senatore Fortunati, se lo mantiene, di usare una formula più esatta, di non parlare, cioè, di sezione speciale per i tributi locali della Giunta provinciale amministrativa, ma di parlare di Giunta provinciale amministrativa; e ciò per ragioni di formale precisione, che tuttavia rivestono una certa importanza.

FORTUNATI, *relatore di minoranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORTUNATI, *relatore di minoranza*. In quanto alla forma, a me sembra che bisognerebbe allora modificare la legge istitutiva. Infatti in essa è detto: è istituita una sezione

speciale per i tributi locali. Se così è specificato e se è la sezione speciale che deve decidere, noi non possiamo riferirci genericamente alla Giunta provinciale amministrativa. La nostra dizione non riflette altro che il testo letterale della legge vigente.

VANONI, *Ministro delle finanze e ad interim del tesoro*. L'articolo 289 parla di Giunta provinciale in sede amministrativa.

FORTUNATI, *relatore di minoranza*. Ma l'articolo 289 reca una dizione precedente al decreto legislativo del 1948 con il quale è stata istituita la Sezione speciale per i tributi locali. È discutibile quindi se si tratti adesso della Giunta provinciale amministrativa. Quando l'articolo 289 è stato « varato », non funzionava la Sezione speciale per i tributi locali. Evidentemente tale articolo non poteva prevedere una sezione che non esisteva! Ma oggi esiste un provvedimento legislativo con il quale si istituisce una Sezione speciale per i tributi locali. A mio modesto avviso, le questioni, che prima erano riferite alla Giunta provinciale amministrativa, oggi per quanto riguarda i tributi si debbono intendere riferite alla Sezione speciale per i tributi locali. Non mi consta d'altra parte che il procedimento nella prassi sia oggi sempre diverso. I conflitti di competenza sono attualmente decisi anche dalla Sezione speciale per i tributi locali.

Comunque io non ho nulla da obiettare al riguardo. Sia ben chiaro però che in tutta Italia saranno le Giunte provinciali amministrative, in quanto tali, a decidere in materia, se si mantiene, dal punto di vista formale, la semplice dizione Giunta provinciale amministrativa. Occorre metterci d'accordo una volta per sempre. Vogliamo che siano le Giunte provinciali amministrative in quanto tali a decidere? Scriviamolo e non se ne parli più.

Torno a dire, però, che io credo che debbano essere le Sezioni speciali a decidere. C'è infatti l'articolo 283, modificato dall'articolo 2 del decreto legislativo 12 aprile 1945 e dagli articoli 14 e 15 del decreto legislativo 26 marzo 1948, che stabilisce che, per la risoluzione dei ricorsi previsti dal precedente articolo e istituita presso la Giunta provinciale amministrativa una sezione speciale per i tributi locali. Questo dal punto di vista formale. Dal punto di vista di merito a me sembra che l'appello

che io ho rivolto, non era un appello di carattere giuridico formale. Non si è mai stabilito che un organo abbia un termine per giudicare? Ma io vi ho richiamato a fatti concreti che stanno avvenendo nella vita italiana, a fatti concreti di conflitti di competenza iniziati nel 1946-47 che debbono ancora essere decisi, conflitti di competenza prospettati al Ministro dell'interno, al Ministro delle finanze, al Presidente del Consiglio nel 1948, e che debbono ancora essere decisi. Questa è la dura realtà. È mai possibile che di fronte a questi fatti che abbiamo più volte richiamato, si resti sordi all'esigenza morale prima che giuridica, di stabilire che gli organi abbiano dei limiti nel prendere le loro decisioni? Ma è scritto pure nel testo unico per la finanza locale che la Commissione di prima istanza deve di regola decidere entro un determinato limite di tempo; è pure scritto che la Commissione di seconda istanza deve di regola prendere le sue decisioni entro un determinato limite di tempo. È scritto o non è scritto che la Giunta provinciale amministrativa deve deliberare entro due mesi? Ma allora non è vero che nella nostra vita amministrativa e anche nella prassi giurisdizionale, nell'esplicazione della vita pubblica del nostro Paese, non vi siano precedenti del genere. La verità è che, quando si tratta di conflitti di competenza, si tratta in genere di problemi delicati, nei cui confronti gli organi investiti cercano quasi sempre di « guadagnare tempo » e attraverso sofismi e cavilli di ogni tipo di non assumere posizione! Noi intendiamo ovviare a questi inconvenienti, precisando che gli organi preposti ai conflitti di competenza devono decidere entro dati limiti di tempo. Se, oltrepassati i limiti, non sarà presa alcuna decisione, non vi sarà sanzione giuridica, ma vi sarà certo una sanzione di carattere politico e morale che, noi pensiamo, in una civiltà ordinata e organizzata, abbia un peso decisivo.

È il minimo che in questa materia possa essere richiesto; negare anche questo minimo significa confermare l'assoluto arbitrio del potere esecutivo; significa alimentare in troppi cittadini lo stimolo a provocare conflitti di competenza; significa premiare le più impudenti e spudorate evasioni.

MINIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MINIO. A me sembra, onorevoli colleghi, che quanto è stato approvato a proposito dell'articolo 23 dovrebbe essere un motivo ulteriore per indurci ad accettare l'emendamento del collega Fortunati. Difatti nell'ultimo comma dell'articolo 23 è detto che il ricorso del contribuente, quando la notifica viene da diversi Comuni, sospende l'iscrizione a ruolo. Attualmente cosa accade invece? Il contribuente è iscritto a ruolo in un Comune e paga in questo determinato Comune; generalmente il Comune che il contribuente ha scelto è quasi sempre quello dove meglio ritiene di sfuggire ad un accertamento, se non rigoroso, per lo meno decente. Ora se noi stabiliamo che in presenza di accertamento, da parte di due diversi Comuni, questa duplicità di accertamento sospende l'iscrizione a ruolo, noi dobbiamo aggiungere qualche cosa che stabilisca un limite alla possibilità della non iscrizione a ruolo. Altrimenti accadrà che un contribuente non sarà iscritto a ruolo in nessun Comune e così passeranno degli anni prima di giungere ad una definizione.

Quello che il collega Fortunati ha riferito è a conoscenza anche di chi ha una piccola esperienza di amministratore. Vi sono contribuenti iscritti a ruolo in un Comune e ai quali è stato notificato accertamento da parte di un'altra amministrazione e passano degli anni prima che gli organismi competenti si decidano a deliberare e a definire la contesa. Perciò se abbiamo stabilito che il ricorso del contribuente sospende l'iscrizione a ruolo, dobbiamo ora evitare che tale situazione si prolunghi all'infinito. Stabiliamo almeno che la Giunta provinciale amministrativa o il Ministero siano chiamati a decidere entro un certo limite. In proposito mi sembra che 180 giorni rappresentino un limite di tempo più che sufficiente per prendere una decisione da parte dell'organo competente e consentire così al contribuente di pagare e al Comune di riscuotere il tributo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dalla minoranza della Commissione, che rileggo:

« La sezione speciale della Giunta provinciale amministrativa per i tributi locali e il Ministro delle finanze debbono decidere la questione en-

tro 180 giorni dalle controdeduzioni dei Comuni interessati ».

Coloro i quali sono favorevoli a questo emendamento, non accettato nè dal Governo nè dalla maggioranza della Commissione, sono pregati di alzarsi.

Essendo dubbio il risultato della votazione per alzata e seduta, si procederà alla votazione per divisione. Coloro i quali sono favorevoli all'emendamento si porranno alla mia sinistra, coloro i quali sono contrari, alla mia destra.

(Il Senato approva).

Si dia lettura degli ultimi due capoversi.

CERMENATI, *Segretario*:

« Risolta la questione circa la spettanza del tributo, si proseguono gli atti a cura del Comune riconosciuto titolare del tributo medesimo.

« Lo stesso procedimento si applica per i tributi provinciali ».

PRESIDENTE. Questi due capoversi sono identici nel testo della maggioranza e in quello della minoranza.

Li metto ai voti. Coloro i quali sono favorevoli sono pregati di alzarsi.

(Sono approvati).

Metto ai voti, nel suo complesso, l'articolo 23 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Vi è ora un gruppo di 21 articoli proposti dalla minoranza della Commissione. Senatore Fortunati, mantiene questi 21 articoli?

FORTUNATI, *relatore di minoranza*. Li mantengo.

PRESIDENTE. Si dia allora lettura dell'articolo 23-a) proposto dalla minoranza della Commissione.

CERMENATI, *Segretario*:

Art. 23-a)

L'articolo 71 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, è sostituito dal seguente:

« Per la gestione diretta o in economia delle imposte di consumo i Comuni possono riunirsi in consorzio, secondo le norme da stabilirsi nel Regolamento.

« I Comuni a gestione diretta possono altresì costituire, con particolari regolamenti locali, consorzi di consulenza per il controllo e il coordinamento tecnico dei servizi ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Fortunati per illustrare questo emendamento.

FORTUNATI, *relatore di minoranza*. L'articolo 23-a) e l'articolo 23-b) sono strettamente collegati e riflettono il problema generale della gestione delle imposte di consumo. Come si sa, la gestione può avvenire nella doppia forma di gestione diretta e gestione appaltata. Nel caso di gestione diretta, vi può essere la gestione diretta del singolo Comune e quella del consorzio di Comuni. La gestione, però, del consorzio di Comuni implica, in realtà, una organizzazione che richiede una particolare attrezzatura e una impostazione del servizio da cui risulta, di fatto, come Comune pilota il Comune capo consorzio. Il consiglio direttivo del consorzio è composto, sì, dai sindaci dei Comuni compresi nel consorzio, ma l'amministrazione del consorzio sfugge, in un certo senso, alla direzione responsabile dei Consigli comunali. D'altra parte l'onere delle spese è ripartito con criteri meccanici. Ne viene di conseguenza che, se i consorzi di gestione diretta sono possibili nel passaggio immediato dalla gestione appaltata alla gestione diretta, difficilmente Comuni che sono già in gestione diretta possono consorziarsi, specie quando si tratta di Comuni a peso demografico ed economico notevolmente diverso in quanto il Comune, che dovrebbe essere a capo del consorzio, verrebbe a sopportare, in questo tipo di gestione, una spesa superiore a quella sopportata e sopportabile nel caso di singola gestione diretta.

D'altra parte, perchè in taluni casi la gestione appaltata si presenta con vantaggio rispetto alla gestione diretta? Nel caso della gestione appaltata il personale può essere spostato ed è spostato dall'appaltatore nell'ambito dei Comuni in cui la ditta appaltatrice gestisce le imposte di consumo. Viene quindi data la possibilità di non localizzare per un lungo periodo di tempo l'esattore delle imposte in

modo da evitare forme di eccessiva « simpatia » o « antipatia » tra contribuenti ed esattori. Quando, dunque, i facili esaltatori e non sempre disinteressati esaltatori degli appaltatori delle imposte di consumo raffrontano lo sviluppo o il rendimento nel tempo della gestione diretta con lo sviluppo e il rendimento della gestione appaltata si dimenticano sempre di mettere in evidenza la diversità di ostacoli e di rischi che incontra oggi la gestione diretta nei confronti dell'appaltata.

Perchè le nostre amministrazioni comunali assolvano razionalmente le funzioni inerenti ai servizi tributari, bisogna mettere i Comuni nelle stesse condizioni degli appaltatori, a piena parità di posizioni di partenza. Questa parità, oggi, nella nostra regolamentazione non esiste. I Comuni hanno la facoltà o della singola gestione diretta o della gestione diretta consorziata. Quest'ultima, per le ragioni che ho esposto, non si presta, nella strumentazione attuale, a costituire uno strumento valido di concorrenza lecita e doverosa alla gestione appaltata. La gestione diretta singola presenta gli inconvenienti, per i piccoli Comuni, della localizzazione degli esattori. È quindi necessario trovare una forma nuova organizzativa, che è quella prevista dall'articolo 23-a). L'articolo prevede che i Comuni possono sia consorziarsi nelle forme normali già regolamentate, sia, quando sono a gestione diretta, costituire, con particolari regolamenti, consorzi di consulenza per il controllo e il coordinamento tecnico dei servizi.

Ci si obietterà: ma proprio voi che siete i fautori ad oltranza dell'autonomia comunale pensate a consorzi di consulenza per il controllo e il coordinamento? Ma cosa vogliono significare questi consorzi per il controllo e il coordinamento? La risposta è semplice. Anzichè mettere in movimento una struttura amministrativa centralizzata della gestione diretta delle imposte di consumo; anzichè mettere in moto un'organizzazione secondo la quale tutto il personale dipende esclusivamente dal consorzio; anzichè mettere in moto un insieme di registrazioni di carattere contabile per cui, contemporaneamente, vi è un bilancio del consorzio e uno dei singoli Comuni che ne fanno parte; anzichè dar vita a un meccanismo che costituisce una remora per la responsabile ef-

ficienza delle amministrazioni comunali, facciamo in modo che i Comuni possano costituire un ufficio composto di pochissimi funzionari, i quali abbiano l'incarico di seguire e studiare i servizi comunali, di dare consigli, di aiutare tecnicamente i servizi a esplicare il loro compito, di riferire alle singole amministrazioni comunali sul costo e sul rendimento della gestione. Tutto ciò non intralcia affatto l'autonomia, in quanto lascia alle singole amministrazioni comunali ampia facoltà di ogni decisione e di ogni deliberazione.

E ancora, quale è la portata della nostra proposta? L'articolo 23-a) è legato all'articolo 23-b). Nel caso, cioè, che siano costituiti consorzi di consulenza, è consentita alle amministrazioni comunali la facoltà di distaccare, nell'ambito del territorio del consorzio, il personale che fa capo alle singole gestioni dirette, in modo da poter procedere ad una rotazione, nell'ambito del territorio del consorzio, del personale, ed in modo da mettere, da questo punto di vista, le amministrazioni comunali nelle stesse condizioni in cui si trovano gli appaltatori. Questa, secondo noi, in base all'esperienza vissuta, è l'unica via attraverso cui la gestione diretta può affermarsi, attraverso cui il servizio pubblico può diventare efficiente. È solo nel modo da noi prospettato che possiamo dare ai nostri amministratori il senso della responsabilità in uno dei settori più delicati della vita pubblica quale è quello tributario ed in uno dei punti nevralgici del settore tributario quale è quello delle imposte sui consumi. È ancora diffusa la convinzione che la riscossione e l'applicazione delle imposte sui consumi sono una cosa semplice, facile, quasi banale, che qualunque appaltatore è in grado di svolgere, non essendo richieste doti particolari all'infuori della capacità organizzativa. Tutto ciò è inesatto: l'applicazione delle imposte di consumo nella società moderna esige sempre più non solo doti tecniche ma anche particolare sensibilità dei problemi politico-economici; ed esige soprattutto che ogni possibilità speculativa sia progressivamente eliminata, per poter consentire l'eliminazione graduale, su basi tecnico-economiche, della gestione appaltata. Noi proponiamo la possibilità di costituire particolari consorzi di consulenza. Il Ministro ci ha già risposto, in sede di Commissione, che nulla vieta, nel

quadro generale della legge comunale e provinciale, che si costituiscano questi consorzi. Sta di fatto che in tutte le province in cui questo tipo di consorzio è stato richiesto, le Giunte provinciali amministrative hanno negato la loro approvazione, sostenendo che nel caso particolare delle imposte di consumo vigono i principi del testo unico per la finanza locale e del relativo regolamento. Questa è la ragione delle proposte aggiuntive contenute negli articoli 23-a) e 23-b).

A proposito di questo ultimo articolo, debbo ricordare che il primo comma colma una deplorevole lacuna legislativa. Non riesco a capire perchè il relatore di maggioranza abbia dichiarato di non accettare nemmeno il primo comma.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Tafuri per esprimere l'avviso della maggioranza della Commissione.

TAFURI, *relatore di maggioranza*. La maggioranza della Commissione accetta il primo comma dell'articolo 23-a) in quanto identico al primo comma dell'articolo 71, e in tanto lo accetta, in quanto il secondo comma dell'articolo 71 attuale non ha più ragione di essere, perchè riguarda gli abbonamenti obbligatori che con la presente legge sono stati aboliti.

Per quanto riguarda il secondo comma dell'articolo 23-a), cioè i famosi consorzi di consulenza, lo stesso senatore Fortunati ha suggerito la nostra risposta. Si vogliono fare? Si facciano, ma non vedo che attinenza ci sia tra essi e il disegno di legge, nè riesco a comprendere perchè si voglia inserire in esso una materia che esula dal suo contenuto. I Comuni sono sempre padroni di riunirsi in consorzio di consulenza o in associazioni di studi, e nessuno vieta anche che 5 o 6 Comuni incarichino un professore di studiare un metodo per aumentare le entrate: ma non c'è bisogno di inserire queste particolari disposizioni nel disegno di legge.

Quindi la maggioranza della Commissione non può assolutamente accettare il secondo comma dell'articolo 23-a).

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro a dichiarare se accetta l'articolo 23-a).

VANONI, *Ministro delle finanze e ad interim del tesoro*. Debbo premettere al Senato una osservazione di carattere generale. Nella

1948-51 - DCCXX SEDUTA

DISCUSSIONI

23 NOVEMBRE 1951

discussione generale ho richiamato l'attenzione dell'Assemblea sul fatto che la legge proposta dal Governo non voleva essere una legge che risolveva tutti i problemi della finanza locale, ma che metteva a fuoco alcuni dei problemi più urgenti, e soprattutto il problema di dare un certa rivalutazione al gettito delle entrate comunali. L'onorevole Fortunati, invece, ha proposto tutta una serie di questioni molto dubbie, controverse nella soluzione e sul tipo di soluzione che è stato proposto, le quali, secondo me, non è il caso di introdurre in questa legge, non fosse altro per non ritardarne l'approvazione anche da parte dell'altro ramo del Parlamento. Ognuna delle questioni che noi incontreremo, dall'articolo 23-a) in poi, sono questioni che potrebbero essere risolte in un modo o in un altro, ma potrebbero benissimo portare l'altro ramo del Parlamento ad una decisione diversa da quella adottata in questa sede, il che comporterebbe alcuni mesi di perdita di tempo.

Io, quindi, vorrei, prima di tutto, rivolgere ancora una preghiera all'onorevole Fortunati e alla minoranza, di rinunciare in questa sede ad alcune, anzi a molte di queste proposte, in modo da permettere un *iter* più rapido alla legge che dobbiamo varare, senza per questo rinunciare alle loro proposte che possono essere discusse ed esaminate ed eventualmente accolte in altra sede.

Premesso questo e tornando all'articolo 23-a) che inizia la serie di queste proposte, debbo dire che, come Governo, sono contrario anche all'accettazione limitata che ha fatto il relatore di maggioranza, e per due ragioni. Prima di tutto il primo comma dell'articolo 71 non è apprezzabilmente diverso da quello dell'articolo 23-a) proposto dal senatore Fortunati, se non per il fatto che l'articolo 71 vigente stabilisce che, perchè si possa fare un consorzio di comuni per la gestione diretta o in economia delle imposte di consumo, i Comuni anche non contermini debbono appartenere alla stessa provincia.

TAFURI, *relatore di maggioranza*. Riconosco l'errore.

VANONI, *Ministro delle finanze e ad interim del tesoro*. Quindi non vedo quale necessità ci sia di togliere la limitazione del consorzio alla stessa provincia, che risponde ad una

opportunità amministrativa. In secondo luogo, non vedo l'opportunità di togliere ai Comuni minori la facoltà di procedere alla riscossione delle imposte di consumo mediante convenzioni di abbonamento con esercenti privati. Voi stessi, negli emendamenti agli articoli 8 e 9 e successivi, avete ammesso la possibilità che, quando ricorrono particolari ragioni tecniche, si arrivi all'abbonamento. Ora, pensate a tanti piccoli Comuni sparsi nelle campagne e nelle montagne; come fanno questi Comuni a darsi una gestione diretta o ad appaltarla? Facilmente la spesa dell'appalto arriverà al 30 o al 40 per cento del gettito dell'imposta. Allora non è conveniente che il Comune raggiunga il gettito netto attraverso una convenzione di abbonamento con gli esercenti e con i privati?

FORTUNATI, *relatore di minoranza*. Ma noi l'abbiamo già modificato l'articolo 44!

VANONI, *Ministro delle finanze e ad interim del tesoro*. Ma qui si parla del nuovo testo dell'articolo 71 in cui sta scritto: « Nei Comuni delle classi H e I, con l'autorizzazione del Prefetto, la riscossione dell'imposta di consumo in economia può farsi mediante convenzioni di abbonamento con gli esercenti e con i privati, secondo le norme stabilite dall'articolo 44 ». (*Interruzione del senatore Fortunati*).

Vorrei vedere come avete modificato l'articolo 44. Si tratta di una convenzione in economia da stipularsi con gli esercenti e con i privati. Per conto mio insisto perchè questo capoverso resti tale e quale perchè risponde ad una opportunità di carattere pratico.

Da ultimo, le ragioni esposte dal relatore sono accettate dal Governo per non ammettere la necessità di disciplinare con una norma un fatto di consulenza o di accordo a cui possono essere autorizzati i Comuni e per cui non vi è nessuna necessità di disposizioni legislative. Ma dietro queste proposte di consulenza vi è forse qualche altro programma più ambizioso; ed allora diciamolo chiaramente per valutare quello che si può fare. Per studiare non c'è bisogno di una legge, per consultarsi nemmeno, quindi questa disposizione o è superflua oppure racchiude qualcosa che ci sfugge.

FORTUNATI, *relatore di minoranza*. Ho già detto pubblicamente quello che i Comuni deb-

bono fare: si deve andare negli uffici a far vedere come vanno fatte le cose. Nella nostra proposta non c'è niente di misterioso e di ambizioso.

VANONI, *Ministro delle finanze e ad interim del tesoro*. Allora, se tutto è qui, non c'è bisogno di intervenire con una disposizione di legge e possiamo tranquillamente non accettare questa norma, proposta dal senatore Fortunati.

Per l'articolo seguente, osservo che mi pare superflua la norma che dovrebbe disciplinare i fatti che preoccupano il senatore Fortunati, cioè il passaggio del personale, che apparteneva ad una gestione diretta di un Comune alla gestione consorziale, perchè per via di interpretazione logica del secondo capoverso dell'articolo 72 sono convinto che si arrivi allo stesso risultato. L'articolo 72 dice: « Il Regolamento stesso deve stabilire altresì le norme per disciplinare il passaggio temporaneo dei detti impiegati al servizio dell'appaltatore che abbia assunto la riscossione dell'imposta di consumo ». Evidentemente la legge si riferisce al passaggio dal sistema diretto al sistema di appalto. Ma se si passa dal sistema in economia di un Comune al sistema diretto dei consorzi di Comuni, non v'è dubbio che la stessa regola valga per questo caso e perciò non modificerei tutta la struttura dell'articolo per un dubbio interpretativo; mentre, per le stesse ragioni esposte dal relatore di maggioranza, non può essere accolto l'ultimo capoverso dell'articolo 23-b), con il quale si stabilisce che gli agenti dei diversi Comuni fra loro consorziati sono trasferibili nell'amministrazione delle imposte di consumo da parte dei diversi Comuni collegati. Allora è veramente qualcosa di più della consulenza, onorevole Fortunati, è una organizzazione consortile che amministra le imposte di consumo dei Comuni legati in consorzio di gestione. È una forma ibrida, che non mi pare il caso di sostenere e di incoraggiare.

MOLINELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MOLINELLI. Gli articoli 23-a) e 23-b) sono collegati fra di loro e si riferiscono a una forma veramente nuova e democratica di eliminazione di uno degli inconvenienti più gravi dei quali più spesso si fa carico alla gestione diretta, e

cioè l'inconveniente che spesso viene prospettato dalle autorità superiori, e dai Prefetti in particolare, per ricorrere alla sostituzione della gestione diretta con la gestione appaltata. Parlo dell'inconveniente derivante da quella intimità di simpatia o antipatia, come l'ha definita il senatore Fortunati, la quale, a lungo andare, nei piccoli Comuni, viene a stabilirsi tra l'agente e il contribuente. A ciò si può ovviare con il consorzio secondo la legislazione attuale. Il consorzio è previsto nell'articolo 71 del vecchio testo della legge, ma esso è, così come è ora congegnato, in molti casi, oneroso e vincolante. Il consorzio di consulenza, invece, è più agile e meglio rispondente alla realtà amministrativa e all'autonomia funzionale dei Comuni, specialmente dei piccoli. Il Ministro si preoccupa anche di conservare in vita il secondo comma di quell'articolo, ma esso non può essere conservato in vita se non nella nuova forma in cui l'articolo 44 è stato strutturato e votato dal Senato. Se noi vogliamo dare una formula organica a questa legge dobbiamo ricordarci che l'articolo 44, sul quale si basa la disposizione del secondo comma dell'articolo 71 della vecchia legge, è oggi quello che abbiamo approvato con l'articolo 17 del presente disegno di legge.

Lo rileggo: « Il Comune, con deliberazione del Consiglio comunale da approvarsi dalla Giunta provinciale amministrativa, può determinare che la riscossione sia effettuata nel territorio del Comune mediante abbonamento obbligatorio di carattere generale anche per altri generi previsti nella tariffa, quando concorrono circostanze, ecc. ». Ciò basta per garantire la possibilità ai Comuni delle classi H e D di continuare a mantenere quelle convenzioni che sono oggi garantite dall'articolo 71 del vecchio testo. Ma negli articoli 23-a) e 23-b) è previsto un nuovo sistema che risponde ad una esigenza venuta a riscontrarsi proprio in seguito ai maggiori appunti che si facevano al sistema di riscossione mediante gestione diretta. L'articolo 23-a) per la prima parte non fa che riprodurre il primo comma dell'articolo 71 della vecchia legge. Nel secondo comma prevede invece un istituto nuovo: « I Comuni a gestione diretta possono altresì costituire, con particolari regolamenti locali, consorzi di consulenza

per il controllo e il coordinamento tecnico dei servizi ». Cosa sono questi consorzi di consulenza dietro i quali il Ministro vuole vedere non so quale innovazione rivoluzionaria? Consistono in questo: i Comuni che si consorziano per la gestione delle tasse di consumo debbono affrontare una organizzazione ed una amministrazione che sono complesse e costose, mentre già dispongono, ciascuno per proprio conto, di gestioni dirette che funzionano e che sono suscettibili di miglioramento, purchè a queste gestioni dirette siano apportate, dal punto di vista tecnico e funzionale, delle innovazioni atte a renderle più agili, a cancellare o diminuire quelle frizioni, quei contatti, quelle simpatie o antipatie che talvolta rendono criticabile il funzionamento della gestione diretta. A ciò si ovvia da parte degli appaltatori privati con un sistema molto semplice. Ad un certo momento, quando sorgono dubbi sulla capacità di un agente ad esperire il proprio servizio, questo viene trasferito ad altra sede. I Comuni a gestione diretta non lo possono fare. Ad eliminare tale stato attuale di inferiorità di fatto provvede l'istituto del Consorzio di consulenza. Esso stabilisce che diversi Comuni, aventi gestione diretta, possono scambiarsi tra loro gli agenti. Naturalmente, questo non è che un aspetto del nuovo istituto, ma è già sufficiente a giustificarlo. La sostanza degli articoli 23-a) e 23-b) è qui. Perciò voteremo a favore di questi due articoli.

TOMMASINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOMMASINI. Non era mia intenzione intervenire in questa discussione in cui — bene ha detto il presidente della Commissione finanze e tesoro — bisogna essere bene in possesso della legge per potere intervenire. Tuttavia seguo con diligenza e quindi con attenzione le discussioni che avvengono su questa materia, ed è proprio per questo che qualche momento fa non ho avuto difficoltà a passare dall'altra sponda, accettando un emendamento Fortunati, ma ora dichiaro che voterò contro gli articoli 23-a) e 23-b) proposti dalla minoranza. Le apprensioni che l'onorevole Fortunati ha voluto vedere nelle dichiarazioni del Ministro, effettivamente anche se mimetizzate, ci sono, perchè proprio l'onorevole Fortunati ha par-

lato di Comuni piloti. Ora Comune pilota vuol dire Comune guida e chi ha pratica di amministrazioni . . .

FORTUNATI, *relatore di minoranza*. Comune pilota nei consorzi di gestione soltanto!

TOMMASINI. D'accordo. Ma domani Venezia per i Comuni attorno a Venezia, o Bologna per i Comuni intorno a Bologna, avrebbero una capacità non di pressione ma di suggestione e di consigli tale per cui i Comuni minori non saprebbero non valersi di ciò che egli lascia come facoltà, di riunirsi cioè in consorzi. D'altra parte non v'ha dubbio che l'articolo 23-a) e l'articolo 23-b) tendono a dare un contenuto di burocratizzazione indubbiamente superiore a quella di oggi, nè l'onorevole Molinelli ci persuade quando parla di articoli che portano innovazioni a tinta esclusivamente democratica perchè ho l'assoluta convinzione, attraverso la pratica, che articoli così fatti verrebbero a dare non un contenuto democratico al Comune che avrebbe importanza maggiore, ma verrebbero a dare a quel Comune quel carattere di pilota e di guida che si vuole avere.

Circa poi l'intercambiabilità degli agenti addetti all'esazione delle imposte, dico subito che qui affrontiamo un problema veramente nuovo. Molti sono i settori della vita italiana in cui si suggerisce questa intercambiabilità. Siamo andati dal magistrato al collocatore di opere (ne ho parlato proprio io) prospettando la opportunità di frequenti cambi di residenza. Ma quando un grosso Comune sente la necessità di traslocare altrove un agente invisito, magari regalandolo ad un Comune molto più piccolo, se questo agente è già di grave peso al Comune grosso maggiormente lo sarà per il piccolo Comune. Ora io non mi sento di accettare questo. (*Commenti dalla sinistra*).

Questi nuovi provvedimenti tendono a rendere più complessa la esazione delle imposte invece di snellirne la gestione, perchè se l'aggio in gestione diretta supera l'aggio in gestione di appalto è perchè quella diretta è più complicata. Col convincimento di difendere la semplificazione e soprattutto l'autonomia dei piccoli Comuni, che voi sapete quanto siano gelosi della loro autonomia che verrebbe così a essere compromessa, (in due diverse province — per esempio — in una delle quali predomina la democrazia cristiana e in un'altra il Partito co-

munista, verrebbe ad assumere una importanza capitale l'orientamento del Comune « pilota ») e per tutte queste ragioni dichiaro di votare contro.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, metto ai voti l'articolo 23-a), non accettato nè dalla maggioranza della Commissione nè dal Governo. Se ne dia nuovamente lettura.

CERMENATI, *Segretario* :

Art. 23-a).

L'articolo 71 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, è sostituito dal seguente :

« Per la gestione diretta o in economia delle imposte di consumo i Comuni possono riunirsi in consorzio, secondo le norme da stabilirsi nel Regolamento.

« I Comuni a gestione diretta possono altresì costituire, con particolari regolamenti locali, consorzi di consulenza per il controllo e il coordinamento tecnico dei servizi ».

PRESIDENTE Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Passiamo all'articolo 23-b) proposto dalla minoranza della Commissione. Se ne dia lettura.

CERMENATI, *Segretario* :

Art. 23-b).

Il secondo comma dell'articolo 72 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, è sostituito dal seguente :

« Il Regolamento stesso deve stabilire le norme per disciplinare il passaggio temporaneo di detti impiegati ed agenti al servizio dell'appaltatore che abbia assunto la riscossione delle imposte di consumo. Nel caso di consorzi di gestione il Regolamento deve stabilire le norme per il passaggio del personale addetto alle singole gestioni dei Comuni ai Consorzi.

« Nel caso di Consorzi di consulenza per il controllo e il coordinamento tecnico dei ser-

vizi, può essere contemplato l'obbligo, da parte del personale addetto alle singole gestioni dei Comuni, di essere spostato, sotto forma di comando, nell'ambito dei Comuni consorziati ».

PRESIDENTE. In seguito alla reiezione dell'articolo 23-a), il secondo capoverso dell'articolo 23-b) s'intende decaduto.

L'articolo 23-b) resta quindi composto soltanto del principio e del primo capoverso.

Lo metto ai voti. Chi approva quest'articolo, non accettato nè dalla maggioranza della Commissione nè dal Governo, è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 23-c) proposto dalla minoranza della Commissione.

CERMENATI, *Segretario* :

Art. 23-c).

L'articolo 110 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente :

« I Comuni che abbiano istituita, ai sensi dell'articolo 111, l'imposta di famiglia, possono applicare, a carico di coloro che, non avendo nel Comune l'abituale dimora non possono essere assoggettati alla detta imposta, l'imposta sul valore locativo, a norma del precedente articolo 101.

« In detti Comuni l'imposta sul valore locativo è commisurata al valore presunto del fitto in regime di libera contrattazione. Per i contribuenti, che in sede di applicazione dell'imposta di famiglia risultano percettori di esclusivi redditi da lavoro e utilizzano solo per conto diretto delle rispettive famiglie i locali di loro proprietà, l'imposta sul valore locativo è commisurata al valore presunto del fitto in regime vincolistico ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore di minoranza, per illustrare questo emendamento.

FORTUNATI, *relatore di minoranza*. Onorevole Presidente, la motivazione potrebbe essere ampiamente esposta. Mi sembra, però, che il tempo e l'ora e soprattutto le mie condizioni fisiche inducano a motivazioni rapide.

La situazione in atto si può così riassumere.

I contribuenti che pagano l'imposta sul valore locativo sono, in linea generale, cittadini privilegiati del nostro Paese (il quale è colpito da una crisi edilizia grave) in quanto dispongono per lo meno di due abitazioni. Ebbene, nei confronti di questi cittadini privilegiati sussiste un curioso trattamento tributario, in quanto coloro che pagano un fitto bloccato, pagano una minore imposta locativa; coloro invece che pagano un affitto non bloccato, pagano una maggiore imposta sul valore locativo. È una contraddizione che non può perdurare, perchè meno si paga in sede di affitto per effetto di blocco legislativo, più si dovrebbe pagare in sede di imposta. Le sperequazioni non possono essere eliminate che ponendo tutti i contribuenti su uno stesso piano, per misurare la base imponibile.

Mi limito semplicemente a questa considerazione, giacchè per il resto in sede di discussione generale ho già precisato che una applicazione rigida del tributo di cui ci occupiamo servirebbe non tanto come gettito fiscale, quanto come remora alle forme di evasione attraverso fittizie iscrizioni anagrafiche in altri Comuni. Se i cittadini sapessero che nel Comune dove non vogliono pagare l'imposta di famiglia, debbono pagare una imposta sul valore locativo commisurato al valore presunto in regime di libera contrattazione dei locali che essi usano, molti evasori ritornerebbero ai patrî lidi e non figurerebbero o non vorrebbero figurare contribuenti per l'imposta di famiglia a Roma, avendo palazzi a Bologna. A Bologna infatti dovrebbero, in ogni caso, pagare l'imposta sul valore locativo non in base al livello dei canoni bloccati, ma in base al livello dei canoni presunti in regime di libera contrattazione. E a conti fatti, si renderebbero conto che la « fuga » non è « economica »!

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Tafuri per esprimere l'avviso della maggioranza della Commissione.

TAFURI, relatore di maggioranza. La Commissione, nella sua maggioranza, non crede, allo stato della legislazione sui fitti, di poter accettare questa innovazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Ministro delle finanze per esprimere l'avviso del Governo.

VANONI, Ministro delle finanze e ad interim del tesoro. Il problema sollevato da questo emendamento è abbastanza delicato: le considerazioni che ha fatto il senatore Fortunati sono tali che possono turbare il nostro animo. Bisogna però considerare questo: l'imposta sul valore locativo, nella struttura che ha nella nostra legge, vuole essere una imposta che colpisce, attraverso una particolare spesa, il reddito consumato complessivo della famiglia, ed ha come sua base il rilievo statistico che esiste un certo rapporto costante, almeno in tempi normali, fra la spesa per l'abitazione ed il reddito complessivo di una determinata famiglia.

Il blocco degli affitti ha alterato il cennato rapporto: però, fatta questa constatazione, non si può stabilire che l'affitto presunto in regime di libera contrattazione, quando questa libera contrattazione, nel caso specifico, manca, possa essere assunto con lo stesso valore indicativo di un fitto liberamente accettato in un mercato indipendente e libero. Mi pare che il passo sia piuttosto lungo e potremmo arrivare a creare situazioni di ingiustizia proprio nel settore opposto a quello che il senatore Fortunati indica.

Se, d'altra parte, la proposta del senatore Fortunati avesse voluto arrivare fino in fondo e non fosse stata ancora una volta legata — me lo permetta il senatore Fortunati — alla sua esperienza personale di amministratore del comune di Bologna, si sarebbe dovuto avere il coraggio di dire che questa proposta è applicabile non solo in favore dei Comuni che, avendo istituita l'imposta di famiglia, applicano l'imposta sul valore locativo nei confronti di chi vi tiene a disposizione una casa pur dimorando altrove, ma si sarebbe dovuto dire che questa imposta si applica anche nell'ipotesi, per ora astratta, che un Comune abbia conservato l'imposta sul valore locativo. Ma quando noi formuliamo una legge, la formuliamo per un tempo indeterminato ed io sono sicuro che, se noi lasciamo progredire con una certa rapidità i canoni di affitto, in modo che si avvicinino al prezzo di mercato, molti Comuni torneranno rapidamente alle imposte sul valore locativo, rinunciando alla imposta di famiglia. Allora perchè stare

legati ai vincoli e non andare al libero mercato?

Io credo che la proposta fatta non possa essere accettata perchè non si informa a un criterio unico, e perchè non sostituisce un nuovo criterio generale di valutazione al criterio fissato all'articolo 110 del testo unico attualmente in vigore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 23-c) proposto dalla minoranza della Commissione e non accettato nè dalla maggioranza nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Si dia lettura dell'articolo 23-d) proposto dalla minoranza della Commissione.

CERMENATI, *Segretario* :

Art. 23-d).

Al primo comma dell'articolo 124 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, è aggiunto il seguente periodo :

« L'obbligo della denuncia incombe al proprietario del bestiame; nel caso di comproprietà l'obbligo incombe ai singoli comproprietari per le rispettive quote ».

CERRUTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CERRUTI. L'emendamento da noi proposto è di una chiarezza, direi, cristallina. Infatti, in merito all'imposta sul bestiame il primo comma dell'articolo 124 del testo unico del 1931 così stabilisce: « Sono solidalmente tenuti al pagamento dell'imposta, insieme con i detentori, i proprietari di bestiame, anche se risiedono in Comuni diversi ». Al successivo articolo 274 del medesimo testo unico sono fissate le norme per la denuncia in genere, e, infine, all'articolo 292 si trovano le sanzioni nel caso di mancata od infedele denuncia. In sostanza, sussiste evidentemente una carenza della legge. Chi deve fare la denuncia? Il proprietario od il detentore? È vero che essi sono solidamente responsabili, ma è logico che uno solo debba fare la denuncia, e costui non può essere che il proprietario, od i proprietari se trattasi di comproprietà. In caso diverso potrebbe accadere che nè l'uno e nè l'altro facciano la denuncia perchè

ciascuno vicendevolmente ritenga che tale incombenza spetti all'altro. Ed infatti ciò accade spesso. Qui si tratta di una imposta reale, la quale — come affermano le stesse circolari ministeriali — colpisce il bestiame in quanto rappresenta un capitale, ossia la base di una industria e di un commercio esercitati sullo stesso, con la produzione e con lo scambio. Ed appunto per il carattere patrimoniale dell'imposta tale incombenza spetta al proprietario. Quindi, questa aggiunta non farebbe altro che chiarire semplicemente ed in modo inequivocabile che l'obbligo della denuncia incombe al proprietario del bestiame, e, nel caso in cui vi sia comproprietà, ai singoli comproprietari per le rispettive quote. Ogni incertezza, dissidio od equivoco, siano essi in buona o mala fede, scomparirebbero per sempre. Ed in materia d'imposte il raggiungimento di tale scopo non è certo di poco momento.

Io credo che la maggioranza non debba trovare alcuna difficoltà ad accettare questo emendamento che colma una lacuna del testo unico del 1931. Aggiungo, infine, che esso è pure intimamente connesso all'emendamento che segue, vale a dire, senza l'emendamento di cui trattasi, che già si giustifica a se stante, non sarebbe possibile passare al successivo. Ma di questo dirò in seguito.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Tafuri per esprimere l'avviso della maggioranza della Commissione.

TAFURI, *relatore di maggioranza*. Sull'articolo 23-d) la maggioranza della Commissione accetta l'obbligo della denuncia per il proprietario del bestiame. Però penso che nel caso, per esempio, di mezzadria non vi sia bisogno di una doppia denuncia, essendo sufficiente quella che deve fare il proprietario. Pertanto limiterebbe l'emendamento così: « L'obbligo della denuncia incombe al proprietario del bestiame ».

CERRUTI. Sarebbe meglio chiarire che in caso di comproprietà l'obbligo incombe ai singoli proprietari per le rispettive quote.

DE LUCA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE LUCA. Comproprietà, come dice la parola stessa, non è la proprietà esclusiva. La proprietà, in ipotesi, può essere anche frazionata fra moltissimi soggetti. Se delle scorte vive di un fondo sono proprietari, per esempio,

1948-51 - DCCXX SEDUTA

DISCUSSIONI

23 NOVEMBRE 1951

sei o sette fratelli, sarebbero necessarie sei o sette denunce.

Comprendete che quando arriviamo a questi estremi non si può seguire su questa via; quindi la formulazione che viene proposta per la denuncia del bestiame, in caso di comproprietà, non mi sembra accettabile, almeno in questa dizione.

Pertanto voterò contro l'emendamento.

FORTUNATI, *relatore di minoranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORTUNATI, *relatore di minoranza*. Fermiamoci un momento alla formulazione dell'articolo 23-d): « L'obbligo della denuncia incombe al proprietario del bestiame; nel caso di comproprietà l'obbligo incombe ai singoli comproprietari per le rispettive quote ». Da quale esperienza è stata suggerita questa formulazione? Anzitutto dalla esperienza che prova come nei confronti di molti cittadini del nostro Paese sfugga, in sede di ricerca e di conoscenza presso le amministrazioni comunali, la valutazione della consistenza economica. Che cosa avviene, ad esempio, spesso per il capitale bestiame? Per l'imposta bestiame avviene che figurano iscritti a ruolo i mezzadri anziché i proprietari. I Comuni che debbono procedere all'analisi delle condizioni economiche dei proprietari si rivolgono ai Comuni in cui risulta che i proprietari hanno beni e bestiame e chiedono informazioni, dati e notizie circa la consistenza economica delle aziende agricole, dei terreni, delle scorte vive e morte. Quasi sempre la risposta è negativa circa il capitale bestiame. Infatti, giuridicamente, la risposta è fondata, in quanto sono iscritti a ruolo i mezzadri! Noi pensiamo che, a prescindere da ogni altra considerazione, sia necessario che per l'imposta bestiame figurino a ruolo sempre il proprietario del bestiame e che nei casi di comproprietà siano iscritti a ruolo tutti i comproprietari per le rispettive quote.

Il collega De Luca ci prospetta l'ipotesi di denunce estremamente frazionate. I casi limite non ci fanno paura, anche perchè esistono spesso nella fantasia di chi li prospetta! Del resto, ai fini dell'imposta di famiglia, quanti patrimoni divisi erano stati costituiti proprio per dar luogo a ... tante famiglie! Adesso, piacendo o non piacendo al senatore De Luca, il Senato

ha già deliberato che i patrimoni divisi non danno luogo a tante famiglie. Ebbene, fissiamo l'obbligo di iscrivere a ruolo tutti i comproprietari di bestiame, e scompariranno di colpo tutte le fittizie comproprietà!

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro per esprimere il suo avviso.

VANONI, *Ministro delle finanze e ad interim del tesoro*. Io ho l'impressione che, se lo scopo di questa norma è quello che l'onorevole Fortunati ha illustrato fin qui, la norma sia completamente inutile, perchè l'imposta sul bestiame è un'imposta reale. Ora, per tutte le imposte reali vige sempre il principio di solidarietà dei diversi obbligati, per cui, quando l'obbligo della denuncia è assolto da uno degli obbligati, è assolto per tutti. Si vuole raggiungere lo scopo di conoscere le quote di comproprietà? Ma l'articolo 274 parla chiaramente. Le denunce si fanno sui moduli predisposti dai Comuni e se il Comune fa indicare l'intera proprietà da uno dei comproprietari, con la sottoindicazione delle singole comproprietà, si raggiunge lo scopo. Io mi preoccupo sempre di una certa logica delle imposte e della legislazione. L'articolo 124 non si riferisce alla dichiarazione, ma semplicemente a chi è tenuto al pagamento dell'imposta e sono solidalmente tenuti al pagamento dell'imposta, insieme coi detentori — badate bene — i proprietari del bestiame, anche se risiedono in Comuni diversi. Questa è la definizione del soggetto dell'imposta. Segue, poi, l'articolo 274, che fa carico al sindaco, nei primi cinque giorni di settembre, di pubblicare un manifesto, col quale invita a fare la denuncia su apposito modulo messo a disposizione dal Comune. Queste sono le regole che disciplinano, dal punto di vista sostanziale e formale, questo tributo. Introdurre nell'articolo 124 una norma che regoli la denuncia in modo diverso dalla norma generale dell'articolo 274 non può che ingenerare confusione e perplessità; e poichè il risultato pratico che si vuole raggiungere può essere raggiunto con le norme attualmente in vigore, non vedo l'opportunità di fare innovazioni ora, tanto più che lei pensa ai proprietari della sua provincia; ma io penso pure a tanti piccoli proprietari, soggetti alla imposta sul bestiame, e per i quali variare una norma già chiara nel nostro ordinamento, significa suscitare il timore che nuove formalità

1948-51 - DCCXX SEDUTA

DISCUSSIONI

23 NOVEMBRE 1951

siano richieste a loro carico, oltre quelle che la legge domanda.

FORTUNATI, *relatore di minoranza*. Ma questi già fanno la denuncia!

VANONI, *Ministro delle finanze e ad interim del tesoro*. Sì, ma lasciatelo dire nella dichiarazione che viene richiesta dal Sindaco, che potrebbe essere una dichiarazione unica di tutte le altre imposte comunali, se il Sindaco pubblica un manifesto con una certa organicità. Ma perchè dobbiamo introdurre una norma specifica per la denuncia per l'imposta sul bestiame? Questa norma, nell'interprete, desterebbe notevole perplessità e non mi pare veramente il caso di accoglierla.

TAFURI, *relatore di maggioranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAFURI, *relatore di maggioranza*. Mi associo a quanto ha detto il Ministro. Non insisto nella proposta.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 23-d) proposto dalla minoranza della Commissione e non accettato nè dalla maggioranza nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Passiamo all'articolo 23-e) proposto dalla minoranza della Commissione. Se ne dia lettura.

CERMENATI, *Segretario*:

Art. 23-e).

All'articolo 126 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, è aggiunto il seguente comma:

« I Comuni sono autorizzati ad applicare l'imposta tenendo conto del valore patrimoniale complessivo del bestiame posseduto nel Comune, fissando limiti di esenzione di valore patrimoniale e graduando l'aliquota sino al limite massimo del 3 per cento del valore patrimoniale complessivo ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare, per illustrarlo, il senatore Cerruti.

CERRUTI. Com'è noto l'imposta sul bestiame colpisce i cavalli, i muli, gli asini, gli animali bovini, bufalini, caprini, pecorini e suini tenuti nel Comune. Vi sono poi alcune esen-

zioni stabilite tassativamente dalla legge: esse riguardano gli animali lattanti; i cavalli ed i muli delle forze armate, dei Comuni e delle Province; il bestiame di transito od introdotto nel Comune per la vendita o la macellazione, purchè non sia trattenuto oltre la durata di 15 giorni nel Comune stesso; ed, infine, i piccoli allevamenti pecorini nel limite massimo di sei capi, e ciò anche se il proprietario dovesse disporre di bestiame di altra specie, purchè gli allevamenti stessi rappresentino una attività domestica supplementare analoga a quella espletata negli allevamenti da cortile. Anche in questo caso sono poi contemplate le esenzioni per le famiglie numerose sempre che concorrano le norme di cui alla legge del 14 giugno 1928.

L'aliquota dell'imposta non può eccedere l'uno per cento sul valore del bestiame, così come verrà fissato annualmente da una Commissione provinciale. Tale aliquota massima può essere elevata al 2 per cento per gli animali pecorini e suini, nonchè per i cavalli, i muli e gli asini non appartenenti alle aziende agricole. Quest'imposta procura ai Comuni un gettito all'incirca di 12 miliardi di lire all'anno.

A prescindere dal fatto che l'imposta sul bestiame rappresenta una duplicazione, come si suol dire con termine tecnico, perchè l'utile di stalla che proviene dal bestiame medesimo viene già conteggiato nell'indagine catastale, sia per la determinazione del reddito dominicale che di quello agrario agli effetti della imposta fondiaria, bisogna convenire ch'essa si appalesa particolarmente iniqua ed odiosa proprio nei confronti dei piccoli proprietari coltivatori diretti. Infatti, tale imposta viene applicata indiscriminatamente, e cioè con la stessa aliquota, tanto per il capo della grande stalla industrializzata, quanto per l'unico od i pochi capi del povero contadino di pianura, di collina o di montagna. Ma, non è forse vero che il criterio della esenzione dei redditi minimi ha ormai radici profonde nella nostra scienza delle finanze, non solo, ma che è senz'altro postulato nell'articolo 53 della Costituzione della Repubblica? Tale norma costituzionale afferma che tutti debbono contribuire alle spese pubbliche in relazione alla loro capacità contributiva e che il sistema dev'essere informato a criteri di progressività. Sta di fatto che i criteri suddetti

trovano applicazione, sia pure empirica ed inadeguata nella imposta di famiglia, nella complementare sul reddito, ed in quella di ricchezza mobile. Si dirà che per le prime due l'imponibile rappresenta il coacervo dei redditi del contribuente, ma è fuori dubbio che quella di ricchezza mobile è un'imposta reale e particolare, nè più nè meno dell'imposta che stiamo considerando. Si noti poi che per i contadini il bestiame è sovente uno strumento di lavoro e quindi sotto questo aspetto, e data la sua modesta entità, vi sarebbe una ragione di più per esentarli.

Orbene noi non proponiamo la soppressione di questa imposta. Ci sono coloro che possono e debbono pagarla, anzi, debbono pagarla più di quanto attualmente la paghino. Noi proponiamo invece una diversa articolazione della legge affinché l'imposta tenga conto delle piccole dotazioni di bestiame da esentarsi e nello stesso tempo consenta l'aumento dell'aliquota con carattere progressivo, se così si volesse operare, in maniera che le grandi dotazioni di bestiame, ed a mano a mano ch'esse risultino come tali, siano obbligate a pagare sempre di più, al fine di compensare i Comuni di ciò che l'esenzione di cui trattasi li costringerebbe a perdere.

L'emendamento da noi proposto è così concepito:

« I Comuni sono autorizzati ad applicare l'imposta tenendo conto del valore patrimoniale complessivo del bestiame posseduto nel Comune, fissando limiti di esenzione di valore patrimoniale e graduando l'aliquota sino al limite massimo del 3 per cento del valore patrimoniale complessivo ».

Quindi l'aliquota massima passerebbe dall'1 per cento fino al 3 per cento. Quei Comuni che intendessero applicare l'imposta così com'è stabilita nel testo unico del 1931 restano sempre padronissimi di farlo, ma quei Comuni i cui amministratori volessero manifestare nei confronti dei piccoli proprietari un senso di umana comprensione, e nel contempo rispettare quanto postula l'articolo 53 della Costituzione della Repubblica, mediante il nostro emendamento sono posti nella condizione di poterlo attuare. Cosa che attualmente rimane loro interdetta, vogliono o non vogliono.

Aggiungo che questo problema riveste anche una particolare importanza nei confronti dei contadini della montagna. Non dimentichiamoci, egregi colleghi, che il settore zootecnico è una delle leve fondamentali per risollevare i contadini della montagna dalle sorti miserevoli a cui attualmente soggiacciono. Quindi anche sotto questo aspetto si potrebbe offrire un contributo favorevole alla soluzione del problema della montagna di cui tanto si parla, ma, però, in concreto le cose rimangono sempre al piano di prima.

Si continua a ripetere, e ciò specialmente da parte vostra, che è necessario aiutare i contadini coltivatori diretti, che bisogna incrementare la piccola proprietà, porgendole aiuti e sgravi fiscali, insomma che occorre fare ogni sforzo nei confronti di questi contadini affinché la piccola proprietà possa vivere e prosperare. Ebbene, ecco che noi vi offriamo un'occasione propizia, chiara, precisa e logica in cui avrete modo di dimostrare, non soltanto a parole, ma a fatti concreti, la vostra conclamata benevolenza verso i piccoli proprietari coltivatori diretti. Avete o non avete promesso loro, durante la campagna elettorale, che sarebbe stata vostra premura di ridurre notevolmente l'aggravio fiscale che attualmente li opprime? Ed inoltre, volete o non volete rispettare finalmente la Costituzione della Repubblica? Oltre che esaudire le vostre reiterate promesse e fuori dubbio che compirete un atto di equità e di giustizia nei loro confronti. Approvate il nostro emendamento, così elastico e nondimeno razionale, e allora tutti gli scopi anzidetti saranno raggiunti. In caso contrario le cose resteranno ancora immutate dopo tanti anni, ma i coltivatori diretti potranno giudicare chi sono coloro che difendono i loro interessi e chi sono invece coloro che non se ne curano affatto, accampando pretesti o dilazionando ogni cosa alle calende greche. Scegliete voi.

FORTUNATI, *relatore di minoranza*. Comando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORTUNATI, *relatore di minoranza*. Io debbo precisare che in una delle ultime sedute della quinta Commissione il collega Tomè ha presentato un ordine del giorno, approvato dalla Commissione stessa, in cui si invita il Governo, in relazione ai termini della Carta

1948-51 - DCCXX SEDUTA

DISCUSSIONI

23 NOVEMBRE 1951

costituzionale, ad applicare i principi della progressività anche in tutto il settore dei tributi reali.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante della maggioranza della Commissione.

BERTONE. L'articolo 23 e) importa una grave modificazione dell'articolo 126 del testo unico della finanza locale, modificazione, a nostro sommo avviso, in senso fiscale, e di gravame per il contribuente, specie per i piccoli contribuenti proprietari di bestiame. L'articolo 126 del testo unico della finanza locale dispone, infatti, un'imposta ragguagliata ad una aliquota percentuale sul valore medio di ciascuna specie di bestiame. Viceversa con il presente articolo si dice che i Comuni sono autorizzati ad applicare l'imposta tenendo conto del valore patrimoniale complessivo del bestiame posseduto. Voi comprendete che differenza profonda c'è tra un sistema e l'altro. Infatti nel complesso patrimoniale del bestiame c'è il bestiame da lavoro ed il bestiame speculativo, tutto assoggettato ad un sistema unico di tassazione, il che non sembra troppo equo specialmente nei rapporti dei piccoli proprietari.

Inoltre il testo unico della finanza locale dispone che l'imposta non possa eccedere l'uno per cento del valore medio per specie, elevata al 2 per cento solo per gli animali bovini e suini, nonché per i cavalli, muli ed asini, non appartenenti ad aziende agricole. Qui invece si dice che si può graduare una aliquota unica fino al limite massimo del 3 per cento del valore patrimoniale agricolo complessivo. Io comprendo, come dice il collega Fortunati, che si tratta di una facoltà e non di un obbligo. Ma voi sapete quale sia la sorte di queste facoltà concesse ai Comuni: al primo bisogno fiscale l'aliquota viene elevata al massimo. Esiste quindi un altro gravissimo pericolo, che cioè indiscriminatamente l'imposta sul bestiame venga tutta portata al 3 per cento senza distinzione tra bestiame da lavoro, bestiame per usi familiari e bestiame da speculazione. La maggioranza della Commissione ritiene pertanto che il testo unico per la finanza locale, che fa distinzione tra le varie specie di bestiame e che autorizza di massima l'imposta dell'1 per cento per gli animali destinati ai lavori agricoli ed agli usi familiari, debba essere preferito al

testo proposto dalla minoranza della Commissione. Quindi a nome della maggioranza della Commissione dichiaro che l'articolo 23-e) proposto dalla minoranza non è accettabile.

TOMÈ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOMÈ. Questo emendamento proposto dalla minoranza della Commissione è uno di quelli che meritano una particolarissima attenzione da parte del Senato; la merita perchè propone e porta un principio nuovo nel campo della finanza locale: il principio della progressività dei tributi reali locali.

È una innovazione voluta dall'articolo 53 della Costituzione che trae ragion d'essere da considerazioni di carattere sociale e morale. È logico ed è naturale che si arrivi anche nel campo della contribuzione locale ad attuare la norma della Costituzione. Attraverso questa particolare imposta sul bestiame noi possiamo iniziare un esperimento che dovrebbe, a mio avviso, essere esteso dal settore puro e semplice dei tributi diretti locali al settore delle sovraimposte locali. Si hanno dei casi in cui effettivamente è questione di giustizia, di moralità contributiva che ai Comuni sia consentito di poter attuare una progressività. Vi sono Comuni in cui non è possibile colpire in maniera adeguata coloro che realizzano i maggiori redditi nel Comune stesso e che, moralmente, dovrebbero essere tenuti a dare una partecipazione maggiore alle finanze locali. C'è il caso di proprietari terrieri o di fabbricati che monopolizzano o quasi il reddito immobiliare locale ma che consumano tale reddito fuori del Comune. Nè possono essere colpiti con l'imposta di famiglia avendo altrove la dimora abituale. In questi casi, un sistema di contribuzione progressiva reale ristabilirebbe l'equilibrio.

Mi auguro che l'emendamento venga approvato e che possa trovare ulteriore attuazione nel campo delle sovraimposizioni. Con ciò saremo aderenti al sistema che la Costituzione pone all'articolo 53.

DE LUCA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE LUCA. Evidentemente la questione è complessa ed è delicata. Non mi pare che sia questa la sede più adatta per risolvere un problema che ha incidenze molto profonde e molto

gravi in tutta la nostra vita politica ed economica. C'è un proverbio marchigiano il quale dice, ed io mi permetto di ricordarlo al Senato, che la gatta frettolosa fece i figli ciechi. Ora, in una legge delicata come questa, la fretta è controproducente. L'appello che ha fatto il senatore Cerruti alla sensibilità politica di tutti noi, in relazione all'esenzione della bestia da lavoro che il piccolo proprietario alimenta scarsamente e che serve alle sue necessità, trova viva risonanza in noi e quindi noi desidereremmo conoscere — perchè so che qualche provvedimento è in elaborazione presso il Ministero, anche se non proprio specificatamente per questo fatto — per bocca dell'onorevole Ministro, se egli è in grado di poterci assicurare che è allo studio la particolare situazione di questi piccoli proprietari che posseggono una bestia da lavoro soltanto. Credo sia necessario accertare questo, prima di mettere le mani in un articolo così complesso e così difficile, per il quale sarebbe necessario uno studio profondo.

FORTUNATI, *relatore di minoranza*. Ma sono tre anni che questo provvedimento è al Senato.

DE LUCA. Può darsi che il senatore Fortunati abbia fatto uno studio molto profondo al riguardo, anzi mi preme di dargli atto della competenza che ha in materia. Ma questa situazione soggettiva non credo possa essere dal Senato ritenuta comune. Pertanto, per non correre il rischio di andare incontro ad improvvisazioni pericolose — e forse un pizzico demagogiche — ... (*Interruzione del senatore Lanzetta*).

Caro Lanzetta, io ho avuto cognizione di questo emendamento oggi, ed esclusivamente ne discuto oggi, perchè esso non fa parte neppure organicamente della relazione della Commissione, tanto è vero che è un emendamento aggiuntivo. (*Cenni di diniego del relatore di minoranza*). Voi avete proposto giustamente quello che avete ritenuto opportuno, ma noi vogliamo meditatamente studiare una questione che interessa — e lo ripeto per la terza volta, perchè pare che non riusciamo a comprenderci — molto da vicino un settore delicatissimo della nostra finanza. Pertanto, mentre chiedo al Governo assicurazioni nel senso su espresso, assicurazioni che premono molto an-

che al collega Cerruti, le cui idee sono da me perfettamente condivise, credo che per il momento dobbiamo limitarci a respingere l'emendamento, in attesa di provvedimenti che risolvano organicamente il problema.

CERRUTI. Campa caval che l'erba cresce!

DE LUCA. Caro Cerruti, voi di quella parte ci avete detto che noi non avremmo attuato la riforma agraria. Invece la riforma agraria si sta attuando in pieno. (*Commenti dalla sinistra*). Noi siamo abituati a mantenere le promesse quando possono essere mantenute, quando cioè noi abbiamo la coscienza di adempiere ad un dovere civico che ci siamo imposti programmaticamente.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro delle finanze per esprimere l'avviso del Governo.

VANONI, *Ministro delle finanze e ad interim del tesoro*. Vorrei pregare il Senato di considerare nel suo quadro esatto il problema delle imposte sul bestiame. Qui non si tratta di far doni a nessuno, ma di cercare di capire la logica delle imposte e di vedere cosa si può fare nel quadro di questa logica. L'imposta sul bestiame è uno strumento assolutamente imperfetto, dal punto di vista tecnico, col quale si è voluto, nella nostra storia finanziaria, colpire il reddito agrario con una imposta comunale. Ne è derivato uno strumento inadeguato perchè tassa uno solo degli elementi dell'azienda agraria, ed un elemento che non è presente in tutte le aziende, gravando, quindi, in modo diverso le diverse aziende a seconda della loro struttura. È per questo, onorevole Cerruti, che non da oggi il Governo si è posto il problema di creare un sistema di tassazione del reddito agrario effettivo, che consenta di trasformare l'imposta sul bestiame in una sovrainposta sul reddito agrario in favore dei Comuni; soltanto allora esisterebbero tutti gli elementi per introdurre anche in questo sistema di imposizione quel tanto di personalità che è impossibile introdurvi. Ma finchè resta immutata la struttura dell'imposta sul bestiame, la sua proposta, onorevole Cerruti, avrebbe un unico effetto: nel momento in cui si sta conducendo un'importante battaglia nel nostro Paese per allargare l'allevamento del bestiame, l'imposta creerebbe un notevole ostacolo a questa politica. Faccia una semplice valutazione. Il tre

per cento sul valore significa, calcolando un cinque per cento di reddito medio, ragguagliato al capitale, una imposta del 60 per cento sul reddito. Crede che sia conveniente investire i propri capitali in un'impresa del genere per pagare su di essa il 60 per cento di imposta? Io credo di no.

FORTUNATI, *relatore di minoranza*. Ma se si fa il calcolo di tre su dieci invece che su cinque, il conto cambia.

VANONI, *Ministro delle finanze e ad interim del tesoro*. Ma qui parlo di redditi di capitali e non ho mai visto capitalizzare in agricoltura il 10 per cento.

FORTUNATI, *relatore di minoranza*. Ma oggi può essere anche di più.

VANONI, *Ministro delle finanze e ad interim del tesoro*. Questo lo penserà lei, ma già la capitalizzazione al cinque per cento è abbastanza audace per l'agricoltura e non si realizza molto facilmente. Quindi ritengo che, per la illogicità del provvedimento, illogicità perchè tocca solo un settore del reddito agrario e non ne tocca altri, per la gravità delle conseguenze che potrebbe avere sullo sviluppo di una attività che si sta in tutti i modi cercando di portare innanzi in questo momento nel nostro Paese, non possa essere accolto questo emendamento. Ripeto al Senato, non le assicurazioni, ma le notizie che già in altre occasioni ho potuto dare, che gli studi per l'organizzazione di un catasto, che ci dia un reddito agrario il più possibile esatto, sono molto avanzati, tanto che penso nei prossimi mesi di poter portare davanti al Parlamento il relativo progetto di legge. E quando avremo un catasto che ci dia il reddito agrario di tutti i fondi, e lo si potrà avere con una certa sollecitudine appena approvata la legge che proporrò, potremo abolire l'imposta sul bestiame, per sostituirla con una sovrainposta sul reddito agrario.

Effettivamente, l'imposta sul reddito agrario consentirà l'introduzione di un minimo esente sia ai fini dell'imposta statale che della sovrainposta comunale, proprio come è nei voti dell'onorevole Tomè e dell'onorevole Cerruti. Ma fare oggi un'operazione di questo genere significa introdurre in uno strumento non adatto un accorgimento meno adatto ancora, e creare notevoli difficoltà. Vede, onore-

vole Cerruti, dal suo banco è facile parlare dei piccoli Comuni e dei piccoli contribuenti, meno facile è dal mio banco. Ma in questa legge si è fatto qualcosa di abbastanza serio per andare incontro ai piccoli contribuenti di montagna e ai piccoli Comuni e, quand'anche lei riuscisse a non far pagare l'imposta sul bestiame ai piccoli montanari che possiedono due o tre capi, il Comune impositore non saprebbe come fronteggiare le sue spese, come mantenere la strada che serve al montanaro per andare in montagna col suo bestiame, a conservare quel minimo di igiene che interessa anche il montanaro. In tal caso, il montanaro dovrebbe pagare ugualmente con la sovrainposta fondiaria o con l'imposta di famiglia e il Comune riprenderebbe i denari sotto un'altra forma. Lei conosce le opime e ricche campagne del Vercellese; io conosco le magre montagne della mia provincia. L'unico modo è quello modesto che abbiamo deliberato insieme, di dare un contributo straordinario ai piccoli Comuni così che possano diminuire le imposte. Questo l'abbiamo fatto nei limiti delle nostre possibilità. (*Interruzione del senatore Cerruti*). Mi permetto quindi di insistere presso il Senato perchè l'emendamento non venga accolto.

FORTUNATI, *relatore di minoranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORTUNATI, *relatore di minoranza*. Ritengo che quando non si vuole accettare una determinata impostazione si è perfettamente liberi nella motivazione e anche nella non motivazione. Ma non bisogna mai dire cose inesatte. Gli emendamenti di cui all'articolo 23 sono stati presentati nel febbraio 1949 dalla opposizione. Onorevole De Luca, onorevole Ministro e onorevoli colleghi, quanti anni occorrono per studiare un problema? (*Interruzione del Ministro delle finanze*). In sede di quinta Commissione lei ha accettato senza discutere un ordine del giorno Tomè, secondo cui lei, nella sua qualità di Ministro per le finanze, è stato invitato ad applicare il principio della progressività nei tributi reali. Lei potrà prospettare in futuro tutte le modificazioni che ritiene opportune nei tributi reali; ma intanto i tributi reali sono quelli che sono. Lei, dunque, onorevole Ministro, è stato in-

vitato dalla 5^a Commissione ad accettare un principio innovatore. Di fronte alla 5^a Commissione lei non ha sollevato eccezioni circa le modificazioni dei tributi reali esistenti; non si è, cioè, opposto ad applicare la progressività ai tributi reali esistenti, riservandosi tale applicazione solo a nuovi tributi reali. Pertanto, si potrà fare questione di misura della aliquota massima, ma non di progressione della aliquota, giacchè la progressività di questa nei tributi reali è stata da lei, in linea di principio, accolta. Onorevole Ministro, noi siamo persone che abbiamo studiato come lei, che studiamo come lei, che abbiamo un cervello come lei, che siamo capaci di ragionare almeno come lei. Non è serio che lei venga al Senato a dipingerci come persone che non sanno fare i conti. (*Interruzione del Ministro delle finanze e ad interim del tesoro*).

Le questioni di fronte a noi sono due, progressività o meno, e tipo della progressività. Altro è affermare la progressività, altro negarla. Prima discutiamo la progressività in sè e per sè, e poi il tipo della progressività. L'imposta sul bestiame è una dura e pesante realtà nel nostro sistema tributario. È vera questa constatazione? È vero o non è vero che abbiamo bestiame che è strumento di lavoro e bestiame che è vero e proprio capitale? È inutile fare riferimento a schemi formali appresi nella scuola. La realtà prospetta aziende agricole in cui il bestiame è da considerare strumento di lavoro, e altre in cui il bestiame non può essere considerato tale o solo tale. Questa esigenza è stata fatta presente da anni da tutti i contadini. Ai contadini potete raccontare tutto quello che volete. Essi sanno, però, che tutto il sistema tributario italiano è stato, sì, sempre « scientificamente » dimostrato razionale, ma che, in ultima « istanza », i poveri cristi hanno sopportato pressochè da soli il costo dei servizi pubblici mentre i grandi « signori » non hanno pagato quasi nulla in nome... della scienza.

Sussiste, dunque, un'imposta bestiame; cerchiamo di applicarla con aliquote progressive, e discutiamone la misura. È obbligatorio che il proprietario di una pecora e il proprietario di 100 capi di bestiame siano posti sullo stesso piano ai fini del tributo? Questa è la domanda alla quale bisogna rispondere, giacchè si

tratta di una domanda che trova la sua ragione d'essere nella Carta costituzionale. E non potete rispondere, eludendo il fondo della questione, dicendo che è un emendamento dell'ultima ora (il che non è vero), che non lo avete studiato, che si tratta di un problema grave, che si deve attendere la revisione del catasto, che col tempo si vedrà quel che si potrà fare. Queste cose ce le siamo sentite dire dall'aprile del 1948 ad oggi. Ogni qualvolta l'opposizione formula una richiesta, si risponde: penseremo. E si risponde così perchè non si vuole che il Paese sappia che la soluzione di un problema è legata a una iniziativa partita dall'opposizione. Abbiate il coraggio mentale e morale di dire questo. Una siffatta volontà avete espresso anche nel campo della finanza locale. Si è aspettato a discutere i problemi della finanza locale sino a che il Ministro ha presentato un suo progetto, da contrapporre a quello presentato dall'opposizione circa un anno prima. Ed abbiamo assistito al fatto che il Senato, che pure aveva deliberato la procedura d'urgenza per il nostro progetto (così che il progetto stesso, presentato nel febbraio 1949, doveva essere posto all'ordine del giorno un mese dopo!) è chiamato a discuterlo praticamente oggi. Ecco i fatti, quelli che voi definite invenzioni!

Allora, si dica esplicitamente: noi vogliamo che l'imposta sul bestiame continui ad essere regolata in Italia così come lo è stato nel passato e così come lo è oggi, e vogliamo che non se ne parli più. Ma, nel dire questo, non si prenda poi di dare dimostrazioni scientifiche avverse alle nostre richieste! Si dica, semplicemente: vogliamo così e così sia. Ma sino a quando?

TOMÈ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOMÈ. Siccome ho sentito il collega Fortunati aggredire, direi quasi, l'onorevole Ministro per l'atteggiamento che pochi momenti fa ha assunto, mi preme fare un po', sia pure d'ufficio, l'avvocato difensore affinché la verità venga ristabilita nei suoi veri termini. Sta di fatto che quando in seno alla 5^a Commissione si venne sull'argomento di adottare o meno un provvedimento di progressività in tema di tributi locali, il Ministro ebbe immediatamente a dichiarare che, proprio in omaggio alla disposi-

1948-51 - DCCXX SEDUTA

DISCUSSIONI

23 NOVEMBRE 1951

zione dell'articolo 53 della Costituzione, aveva già posto allo studio la questione. Non è quindi a dirsi che, se vi è una iniziativa per l'attuazione di questa norma essa debba essere rivendicata esclusivamente dal collega Fortunati o dall'opposizione, ma pare si debba invece attribuire al Governo, perchè in realtà porre allo studio una questione significa entrare nel piano esecutivo. Non voglio negare l'iniziativa dell'opposizione, però non la si può negare neppure al Governo e alla maggioranza. Infatti io faccio parte della maggioranza e l'ordine del giorno votato in seno alla quinta Commissione è stato da me presentato e firmato. Quindi, per ristabilire la verità, dobbiamo affermare che c'è uno sforzo comune per realizzare l'articolo 53; sforzo che in questo momento trova diversità di pareri in ordine alla soluzione. Oggi o domani, in una forma specifica o in una forma generale? Questi sono sostanzialmente gli interrogativi. L'opposizione (con la quale in questo caso io sono solidale) ritiene che si possa senz'altro saltare il fosso ed incominciare in forma specifica, senza attendere l'attuazione su base generale del principio della progressività anche nel campo delle imposte relative e nel settore della finanza locale. Ecco tutto.

Questo desideravo dire per ristabilire le cose. (*Approvazioni dalla sinistra*).

VANONI, *Ministro delle finanze e ad interim del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VANONI, *Ministro delle finanze e ad interim del tesoro*. Io debbo dire che quando alla 5ª Commissione è stato presentato l'ordine del giorno dal senatore Tomè, ho fatto le stesse dichiarazioni che ho fatto oggi. Io credo che il Governo non meriti alcun rimprovero; affrontare la riforma del catasto, per farne uno strumento adatto per attuare una certa progressività di imposizione, per chiunque abbia un minimo di conoscenze tecniche, senatore Fortunati, costituisce un grave impegno tecnico. E credo che gli onorevoli senatori sappiano tutti, perchè mi sono permesso di inviare a suo tempo il discorso che ho pronunziato insediando la Commissione censuaria centrale, che dal gennaio di quest'anno questa Commissione sta studiando il problema e sta preparando gli accorgimenti tecnici necessari ed un disegno di legge, che io spero di portare rapidamente di-

nanzi al Parlamento. Se si vogliono fare le cose, si debbono fare seriamente nei limiti tecnici, perchè se adottiamo un provvedimento come questo, secondo me non verrebbe applicato un principio di progressività, onorevole Tomè, ma si turberebbe il criterio logico di imposizione, perchè la progressività richiede almeno che si tratti di un reddito sufficientemente rappresentativo della posizione del contribuente; abbiamo potuto introdurre una punta di progressività nella ricchezza mobile, appunto perchè, generalmente, il reddito di ricchezza mobile ha una sua evidenza particolare. Introdurre un criterio di progressività in questo tipo di imposta, secondo me, è un errore tecnico, che, ritardando la soluzione del problema di fondo, non risolve la questione.

LANZETTA. Il contrario è un errore politico.

VANONI, *Ministro delle finanze e ad interim del tesoro*. Io sono del parere che gli errori tecnici sono anche errori politici.

LANZETTA. Gli errori politici possono diventare errori tecnici.

VANONI, *Ministro delle finanze e ad interim del tesoro*. È una grossa responsabilità fare questo lavoro; è più difficile dire di sì per preparare poi delle cose impossibili che dire di no per attuare le cose nel limite del possibile.

LANZETTA. La Costituzione dobbiamo applicarla.

VANONI, *Ministro delle finanze e ad interim del tesoro*. Ma con gli opportuni strumenti. (*Interruzione del senatore Lanzetta*). Onorevole Lanzetta, non c'è peggiore sordo di chi non vuol sentire. Io non credo di meritare alcun rimprovero su queste questioni, per lo sforzo che il Ministero ed il Parlamento hanno fatto e stanno facendo per dare uno strumento più efficiente al nostro sistema di imposizione. (*Applausi dal centro e dalla destra*).

Mai nella nostra storia finanziaria è stato fatto questo. (*Applausi*). Perciò io non ritengo di meritare il suo rimprovero.

LANZETTA. Noi abbiamo sempre ammirato i suoi meriti, onorevole Ministro.

VANONI, *Ministro delle finanze e ad interim del tesoro*. Io non desidero ammirazione, ma riconoscimento degli sforzi umani che stiamo facendo per attuare il nostro compito e realizzare la Costituzione. (*Approvazioni*).

1948-51 - DCCXX SEDUTA

DISCUSSIONI

23 NOVEMBRE 1951

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 23-e), proposto dalla minoranza della Commissione e non accettato nè dalla maggioranza nè dal Governo. Se ne dia nuovamente lettura.

CERMENATI, *Segretario* :

Art. 23-e).

All'articolo 126 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, è aggiunto il seguente comma :

« I Comuni sono autorizzati ad applicare l'imposta tenendo conto del valore patrimoniale complessivo del bestiame posseduto nel Comune, fissando limiti di esenzione di valore patrimoniale e graduando l'aliquota sino al limite massimo del 3 per cento del valore patrimoniale complessivo ».

PRESIDENTE. Coloro i quali sono favorevoli sono pregati di alzarsi.

(*Non è approvato*).

In sostituzione dell'articolo 23-f), già proposto dalla minoranza, l'intera Commissione ha presentato un nuovo testo. Se ne dia lettura.

CERMENATI, *Segretario* :

Art. 23-f).

L'articolo 183 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, è così modificato :

« L'imposta di licenza è applicata al valore locativo presunto in regime di libera contrattazione degli ambienti destinati ad esercizi pubblici, ed è dovuta da chiunque eserciti :

1) alberghi, compresi quelli diurni, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè, circoli ed altri esercizi in cui si vendono o si consumano bevande anche non alcoliche ;

2) stabilimenti di bagni, esercizi di rimessa di autoveicoli o di vetture, ovvero locali di stallo e simili ;

3) sale pubbliche per balli, per biliardi, e per altri giochi leciti ».

PRESIDENTE. Domando all'onorevole Ministro se accetta questo articolo aggiuntivo.

VANONI, *Ministro delle finanze e ad interim del tesoro*. Lo accetto.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, metto ai voti l'articolo 23-f). Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

La maggioranza e la minoranza della Commissione, d'accordo, hanno presentato altri sei articoli aggiuntivi, da inserire dopo quello testè approvato. Se ne dia lettura.

CERMENATI, *Segretario* :

Art. 23-f) bis.

L'articolo 185 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente :

« Per gli esercizi di cui alla lettera a) dell'articolo precedente l'imposta è applicata con aliquota non inferiore al 10 e non superiore al 20 per cento ; per quelli indicati nella lettera b) le aliquote sono ridotte rispettivamente al 5 e 7,50 per cento.

« Il limite minimo dell'imposta è stabilito in lire mille ».

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Ministro delle finanze di esprimere l'avviso del Governo.

VANONI, *Ministro delle finanze e ad interim del tesoro*. Il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 23-f) bis, proposto dalla Commissione e accettato dal Governo. Coloro i quali sono favorevoli sono pregati di alzarsi.

(*È approvato*).

CERMENATI, *Segretario* :

Art. 23-f) ter.

Il secondo comma dell'articolo 186 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, è così modificato :

« Sul valore locativo presunto in regime di libera contrattazione degli altri ambienti, l'imposta è applicata nella misura stabilita dal successivo articolo 187 ».

1948-51 - DCCXX SEDUTA

DISCUSSIONI

23 NOVEMBRE 1951

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Ministro delle finanze di esprimere l'avviso del Governo su questo articolo.

VANONI, *Ministro delle finanze e ad interim del tesoro*. Il Governo lo accetta.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 23-f) *ter*, proposto dalla Commissione e accettato dal Governo. Coloro i quali sono favorevoli sono pregati di alzarsi.

(È approvato).

CERMENATI, *Segretario*:

Art. 23-f) *quater*.

L'articolo 187 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, è sostituito dal seguente:

« Per gli stabilimenti sanitari e per i bagni pubblici, per gli esercizi di rimessa di autoveicoli o di vetture, locali di stallaggio e simili, l'imposta è applicata con aliquota del 4 per cento del valore locativo presunto in regime di libera contrattazione ».

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Ministro delle finanze di esprimere l'avviso del Governo su questo articolo.

VANONI, *Ministro delle finanze e ad interim del tesoro*. Il Governo lo accetta.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 23-f) *quater*, proposto dalla Commissione e accettato dal Governo. Coloro i quali sono favorevoli sono pregati di alzarsi.

(È approvato).

CERMENATI, *Segretario*:

Art. 23-f) *quinquies*.

L'articolo 188 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, è abrogato.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Ministro delle finanze di esprimere l'avviso del Governo su questo articolo.

VANONI, *Ministro delle finanze e ad interim del tesoro*. Il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 23-f) *quinquies*, proposto dalla Commissione e

accettato dal Governo. Coloro i quali sono favorevoli sono pregati di alzarsi.

(È approvato).

CERMENATI, *Segretario*:

Art. 23-f) *sexies*.

L'articolo 189 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, è così modificato:

« Per le sale pubbliche per balli, per biliardi, e per altri giuochi leciti, l'imposta è applicata con aliquota non inferiore al 10 e non superiore al 20 per cento del valore locativo presunto in regime di libera contrattazione ».

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Ministro delle finanze di esprimere l'avviso del Governo su questo articolo.

VANONI, *Ministro delle finanze e ad interim del tesoro*. Il Governo lo accetta.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 23-f) *sexies*, proposto dalla Commissione e accettato dal Governo. Coloro i quali sono favorevoli sono pregati di alzarsi.

(È approvato).

CERMENATI, *Segretario*:

Art. 23-f) *septies*.

Il primo comma, lettera a) dell'articolo 200 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Sono esenti dalla tassa:

a) i pali, i fili ed i cavi telegrafici e telefonici o per trasporto di energia appartenenti a linee di Amministrazioni dello Stato o di aziende statali o in servizio dello Stato; nonché le cassette per l'impostazione delle corrispondenze, i quadri contenenti orari ed avvisi di servizio collocati presso le cassette stesse o al di fuori degli uffici, gli apparecchi automatici di proprietà dello Stato per la distribuzione dei tabacchi. In ogni caso gli enti e le società concessionari di pubblici servizi telefonici e per trasporto di energia sono tenuti al pagamento del tributo ».

VANONI, *Ministro delle finanze e ad interim del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VANONI, *Ministro delle finanze e ad interim del tesoro*. Non sono d'accordo con questo articolo. Bisogna che sottolinei al Senato quale è l'innovazione che viene portata con l'emendamento. L'articolo 200 dell'attuale testo unico sulla finanza locale, lettera a), stabilisce che « sono esenti da tassa i pali, i fili e i cavi telegrafici o telefonici o per trasporto di energia appartenente a linee di Amministrazioni dello Stato o in servizio dello Stato nonchè le cassette, ecc. » e l'interpretazione, che è sempre stata data di questo articolo, è che la stessa esenzione compete alle aziende, anche private, concessionarie di pubblici servizi. L'emendamento che la vostra Commissione vi propone, invece, introduce questi due concetti: prima di tutto che l'esenzione non compete soltanto alle Amministrazioni dello Stato o in servizio dello Stato, ma anche alle Amministrazioni dello Stato o aziende statali (ed allora a me pare veramente superfluo aggiungere queste parole « aziende statali », che non chiariscono niente e possono creare qualche confusione), mentre aggiunge l'obbligo del pagamento della tassa per gli enti e società concessionari di pubblici servizi telefonici e per trasporto di energia.

Ora, mentre non credo che sorga questione per il trasporto di energia, perchè non esiste trasporto di energia sotto forma di concessione nell'interesse dello Stato, esistono, invece, alcune società telefoniche private che sono concessionarie di questi servizi per conto dello Stato. Perciò, se lo spirito dell'esenzione è che determinati servizi pubblici non debbono pagare questa particolare tassa, a me pare che l'esenzione si debba applicare tanto se il servizio è esercitato direttamente dallo Stato quanto se lo Stato si vale dell'istituto della concessione, per realizzare lo stesso interesse di carattere pubblico. Quindi due cose mi sembrano fuori posto: l'enumerazione delle aziende statali, che ritengo superflua, una volta che si dice « Amministrazioni dello Stato o in servizio dello Stato », e in secondo luogo a me pare veramente fuori posto dire che le società concessionarie di pubblici servizi debbono pagare questa particolare tassa. Chiedo, pertanto, al

Senato di voler respingere questo articolo, lasciando invariato il testo dell'articolo 200.

FORTUNATI, *relatore di minoranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORTUNATI, *relatore di minoranza*. L'onorevole Ministro non mi pare abbia fatto la storia esatta della lettera a) dell'articolo 200 del testo unico per la finanza locale. La storia esatta è questa: subito dopo l'emanazione della lettera a) dell'articolo 200 è capitato un certo Ministro per le finanze che, con una certa circolare, — sempre circolari al Ministero per le finanze! — ha dato una certa interpretazione. Da quel momento — non si sa perchè! — quella certa circolare di quel certo Ministro che conteneva una certa interpretazione sembra diventata norma giuridica. La verità si è però che quando si dice « in servizio dello Stato » non si dice affatto « concessionari di pubblici servizi ».

Ma vogliamo entrare un po' nel merito? Onorevoli colleghi, le società concessionarie di pubblici servizi telefonici o per trasporto di energia, che sono tali non per filantropia, utilizzano e non utilizzano il demanio comunale? Se lo utilizzano, ai Comuni cosa debbono dare? Nella famosa circolare di quel famoso Ministro era detto addirittura che i Comuni non dovevano far pagare la tassa di occupazione perchè potevano partecipare agli utili (immaginate i Comuni che partecipano agli utili delle società telefoniche?), oppure farsi pagare quel che i Comuni sopportavano di maggiori spese nella manutenzione stradale.

Sta di fatto (posso essere male informato) che in tutti i Comuni le società concessionarie che utilizzano il demanio comunale non solo non pagano tasse di occupazione, ma fanno anche sopportare ai Comuni concreti costi, attraverso l'uso indiscriminato e continuo del demanio comunale, che non sono rimborsati affatto, o che sono solo parzialmente rimborsati. Vogliamo mettere tutti i cittadini italiani, anche quelli che hanno avuto concessioni di pubblici servizi, in condizioni di parità?

A prescindere dalla struttura giuridica, che differenza vi è fra una società che gestisce i servizi per il trasporto dell'energia elettrica e una società che gestisce i servizi telefonici? Per me nessuna: non so quale delle due gua-

dagni di più, ma certo è che guadagnano entrambe e che i guadagni di entrambe avvengono a spese dei contribuenti italiani.

Allora, perchè concedere esenzioni particolari in sede comunale a società che non hanno fini morali, educativi, religiosi, assistenziali, culturali, ma che hanno esclusivamente fini economici, di carattere imprenditoriale vero e proprio? Lo Stato vuole concedere ulteriori agevolazioni? Lo faccia! Ma non lo faccia attraverso il demanio dei Comuni!

Del demanio dei Comuni sono liberi i Comuni di disporre, nell'ambito della legge. Il fatto che siano o non siano sottoposte le società concessionarie al pagamento della tassa non ha solo un significato tributario, ai fini di un determinato tipo di entrata e del livello di tale entrata. Infatti, se le società concessionarie nei rapporti con i Comuni, ai fini dell'occupazione del suolo pubblico, debbono pagare una tassa per occupazione temporanea e una tassa per occupazione permanente, debbono per forza di cose utilizzare con parsimonia il demanio comunale. Oggi, invece, siccome le società concessionarie sanno che possono fare i lavori quando vogliono, come vogliono, nell'intervallo di tempo che vogliono, i lavori sono fatti a rilento, in ispregio, il più delle volte, della dignità dell'ente pubblico. Non vi è solo dunque un problema tributario, vi è un problema di dignità dei Comuni, che non devono essere presi per il collo dalle società concessionarie. Queste non devono disporre del demanio comunale come loro aggrada, perchè vi è una circolare di un certo Ministro che, probabilmente, non era solo Ministro per le finanze ma era « qualcosa » negli ambienti idroelettrici! Vi sono legami concreti che possono spiegare tante cose. Noi siamo contrari a che l'applicazione dei tributi sia disposta a mezzo di circolari. In ogni caso, è certo che in quel dato tempo quella data circolare ha avuto un particolare significato politico ed economico. La Commissione unanime ha ritenuto suo dovere eliminare l'interpretazione politico-economica della circolare in questione.

VANONI, *Ministro delle finanze e ad interim del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VANONI, *Ministro delle finanze e ad interim del tesoro*. Mi spiace che le discussioni

debbono essere sempre fatte a piccoli tratti, ma questa famosa circolare non fa altro che richiamare e risolvere un apparente conflitto tra la legge 3 maggio 1903, articoli 4 e 5, e la legge 9 maggio 1912, articoli 74, 141 e 252 e l'articolo 200 del testo unico della finanza locale.

FORTUNATI, *relatore di minoranza*. Che è del 1931, e quindi ha abrogato il precedente.

VANONI, *Ministro delle finanze e ad interim del tesoro*. La legge generale posteriore non abroga la legge speciale anteriore. Questa circolare stabiliva che i Comuni hanno diritto di pretendere dalle società concessionarie di tranvie o di linee telefoniche un canone o una indennità o una compartecipazione e in ogni caso il rimborso delle maggiori spese di manutenzione stradale, in sostituzione della tassa di occupazione.

Questa è la legge in vigore...

FORTUNATI, *relatore di minoranza*. Non è esatto.

VANONI, *Ministro delle finanze e ad interim del tesoro*. Lei è il Vangelo ed io sono l'antivangelo.

FORTUNATI, *relatore di minoranza*. Lei legge il testo della circolare!

VANONI, *Ministro delle finanze e ad interim del tesoro*. Io leggo il testo di una pubblicazione a cui molte volte si riferisce lei stesso.

Per me, comunque, la situazione è questa. Ci sono delle disposizioni particolari che regolano i diritti dei Comuni nei confronti di queste aziende; esiste un articolo 200 che regola dal punto di vista generale il problema. È sorta una questione di interpretazione, il Ministero l'ha risolta, secondo me correttamente, e tanto correttamente che anche la giurisprudenza si è sempre adeguata a questo principio e io credo che essa sia non interessata, come l'onorevole Fortunati dice dei Ministri, negli affari elettrici e telefonici. Anche la giurisprudenza, dunque, applicando questi stessi principi a casi diversi da quelli previsti dalla famosa circolare, è arrivata sempre alla conclusione che quando c'è una legge speciale, anteriore al testo unico del 1931, che disciplina i diritti e i doveri delle società nei confronti dei Comuni, per questo particolare oggetto, non è applicabile la tassa di occupazione, ma

1948-51 - DCCXX SEDUTA

DISCUSSIONI

23 NOVEMBRE 1951

quel diritto patrimoniale, fissato dalla legge speciale.

Questo è il problema. Se lo si vuole risolvere in modo diverso, bisogna avere il coraggio di dire che gli articoli delle leggi speciali sono abrogati, per porsi il problema della modificazione dell'articolo 200. Ma io ritengo che, se vogliamo essere estremamente obiettivi, tenendo conto che queste leggi speciali danno ai Comuni la possibilità di richiedere il rimborso delle spese eccezionali di manutenzione, la stessa ragione per cui esentano i servizi esercitati direttamente dallo Stato, porti a concedere la esenzione a quegli altri servizi pubblici, che vengono dallo Stato esercitati in concessione.

FORTUNATI, *relatore di minoranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORTUNATI, *relatore di minoranza*. Volevo soltanto dare un chiarimento. Nello stesso testo unico, all'articolo 343 è scritto esplicitamente: « sono abrogate tutte le disposizioni contrarie al presente testo unico o incompatibili con esso ». Non vi è, quindi, dubbio che già al momento della promulgazione del testo unico per la finanza locale si intendeva regolare tutta la materia della finanza locale, una volta per sempre. E si dichiarava, pertanto, in maniera esplicita, che ogni disposizione, contenuta in qualunque legge speciale o generale, contraria al testo unico era abrogata. È certo, pertanto, che il Ministro per le finanze nel 1933 ha commesso un arbitrio e un abuso, arbitrio e abuso che hanno un preciso significato politico ed economico. La 5ª Commissione ha inteso e intende ribadire che quell'arbitrio e quell'abuso debbono essere eliminati e che le società concessionarie di pubblici servizi debbono pagare la tassa di occupazione di suolo pubblico.

PRESIDENTE. Come il Senato ha udito, l'intera Commissione propone una sostituzione al primo comma, lettera a), dell'articolo 200 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175. Le differenze tra il testo sostitutivo ed il testo da sostituire sono due. La prima è la seguente: l'articolo 200 del testo unico sulla finanza locale stabilisce che sono esenti dalla tassa: « a) i pali, i fili ed i cavi telegrafici e telefonici o per trasporto di energia appartenenti a linee di amministrazioni dello Stato o in servizio dello Stato... »; invece, secondo l'emendamento

proposto, sono esenti dalla tassa: « a) i pali, i fili ed i cavi telegrafici e telefonici o per trasporto di energia appartenenti a linee di Amministrazioni dello Stato o di aziende statali o in servizio dello Stato... ». Quindi la prima differenza consiste nell'aggiunta alla lettera a) dell'articolo 200 del testo unico delle parole: « o di aziende statali ».

La seconda differenza consiste nel periodo che la Commissione propone di aggiungere alla lettera a) del predetto articolo 200:

« In ogni caso gli enti e le società concessionari di pubblici servizi telefonici e per trasporto di energia sono tenuti al pagamento del tributo ».

Credo ora che il Senato abbia ben presenti le due differenze contenute nell'articolo 23-f)-septies.

BERTONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTONE. Come ha bene osservato il nostro Presidente, la modifica alla prima parte del primo comma, lettera a), dell'articolo 200 si riduce alle parole « o di aziende statali », modifica che non è affatto sostanziale ed alla quale io credo possa rinunziarsi poichè non è che un duplicato. Quando si dice: « linee di Amministrazioni dello Stato » o « in servizio dello Stato » l'aggiungere « o aziende statali » è un pleonasma che io credo potrebbe essere ommesso, perchè tutte le aziende che servono in qualche modo direttamente o indirettamente lo Stato rientrano nelle due dizioni.

Viveversa quanto all'ultima parte, ove si dice: « In ogni caso gli enti e le società concessionari di pubblici servizi telefonici e per trasporto di energia sono tenuti al pagamento dei tributi », la Commissione si è preoccupata di determinare con la massima precisione possibile quali fossero le linee di amministrazioni dello Stato o in servizio dello Stato poichè una società che sia concessionaria di una linea telefonica o di energia elettrica, con la concessione ha contratto degli obblighi verso lo Stato; ma non si può dire che si tratti di linee di Stato vere e proprie, nè in servizio soltanto dello Stato, perchè servono anche ad interessi privati e questi non entrano nella dizione della prima parte dell'articolo, tanto è vero che queste difficoltà vennero affacciate proprio in relazione a questo articolo 200 del quale l'articolo

nostro è la derivazione. Perchè anche allora l'articolo 200 diceva: « Sono esenti dalle tasse i pali, i fili, i cavi telegrafici e telefonici per trasporto d'energia appartenente a linee di Amministrazioni dello Stato o in servizio dello Stato » e anche allora è sorta la discussione. Ma queste linee che trasportano energia per luce o per usi diversi nell'interesse di enti pubblici, cioè dello Stato, dei Comuni e delle Province, devono essere esentate? Lo stesso Ministero delle finanze dovette intervenire ed emanò in data 26 febbraio 1933 norme speciali provvisorie dove si dice: « Sono esenti dalla tassa le linee destinate esclusivamente per illuminazione governativa, provinciale e comunale di aree pubbliche ». Quindi comprendo perfettamente, e mi pare che sia logico che se vi è una linea di trasporto di luce o di energia che serve esclusivamente agli interessi pubblici e generali come quelli dei Comuni, delle Province e dello Stato, non debba pagare le tasse, ma all'infuori di queste che sono eccezioni mi sembra che il demanio comunale debba avere qualche diritto e quindi se i pali vengono piantati sul demanio comunale, se la linea non serve esclusivamente ad interessi pubblici, deve essere accolta la dizione che è stata votata all'unanimità dalla 5ª Commissione.

PRESIDENTE. Senatore Fortunati, ella consente che si sopprimano le parole « o di aziende statali » in modo da ridurre la divergenza tra la Commissione e il Governo all'aggiunta dell'ultimo periodo?

FORTUNATI, *relatore di minoranza*. Acconsento.

VANONI, *Ministro delle finanze e ad interim del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VANONI, *Ministro delle finanze e ad interim del tesoro*. Vorrei chiedere alla Commissione un chiarimento. Poichè l'onorevole Fortunati ha fondato il suo ragionamento sull'articolo 343, che abolisce tutte le norme contrarie o incompatibili col testo unico, mi permetto ricordare che c'è tutta una serie di norme speciali, anteriori alla legge del 1931, che sono state sempre applicate e continuano ad essere applicate.

FORTUNATI, *relatore di minoranza*. Sono sempre state illegittimamente applicate.

VANONI, *Ministro delle finanze e ad interim del tesoro*. Non male, onorevole Fortunati, perchè, per esempio, vi è l'esenzione delle linee elettriche, che interessano i consorzi idraulici di bonifica e di irrigazione, fatta in base all'articolo 13 del regio decreto 2 ottobre 1919; come pure, in base al decreto del 9 maggio 1912 si sono esentate le tranvie extra urbane anche appartenenti a società private. Ora rimane o non rimane questa esenzione dopo la disposizione che la Commissione propone di introdurre? Perchè se si adotta una soluzione, bisogna essere uniformi nel risolvere i problemi.

Mi permetterò di aggiungere che a torto si sono confusi i problemi del trasporto dell'energia elettrica e quello dei telefoni, perchè rispetto al trasporto dell'energia elettrica l'esenzione era strettamente limitata al caso dell'energia che interessava gli enti pubblici. Ma il servizio dei telefoni è qualcosa di diverso: è sotto questo profilo che vi è una legge speciale che regola i diritti dei Comuni rispetto a questi servizi. È vero infatti che il privato telefona, come è vero che il privato va in tram, ma il servizio in sé si valuta come un servizio pubblico. Detto questo, io, per scrupolo di coscienza, insisto nel ritenere l'emendamento non accettabile.

PRESIDENTE. La 5ª Commissione aveva proposto di modificare la lettera a) del primo comma dell'articolo 200 del testo unico sulla finanza locale, e ciò allo scopo di inserire nella predetta disposizione le parole: « o di aziende statali ». Poichè la Commissione rinuncia a questo emendamento aggiuntivo, è inutile riprodurre nell'articolo 23-f) *septies* la lettera a) dell'articolo 200 del testo unico. Quindi l'articolo 23-f) *septies* resterebbe così formulato:

Art. 23-f) *septies*.

Alla lettera a) del primo comma dell'articolo 200 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente periodo:

« In ogni caso gli enti e le società concessionari di pubblici servizi telefonici e per trasporto di energia sono tenuti al pagamento del tributo ».

1948-51 - DCCXX SEDUTA

DISCUSSIONI

23 NOVEMBRE 1951

Lo metto ai voti. Chi approva questo articolo, proposto dalla Commissione e non accettato dal Governo, è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 23-g) proposto dalla minoranza della Commissione.

CERMENATI, *Segretario* :

Art. 23-g).

Il secondo e il terzo comma dell'articolo 274 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, sono sostituiti dai seguenti :

« La denuncia va fatta su appositi moduli messi dal Comune a disposizione degli interessati. Il Comune ha facoltà di richiedere il pagamento dei moduli stessi in misura pari al loro costo.

« La denuncia non è necessaria da parte dei contribuenti già iscritti nei ruoli, quando le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. Tuttavia, con deliberazione motivata del Consiglio comunale, i contribuenti possono essere invitati a presentare una nuova denuncia ».

PRESIDENTE. Invito il senatore Tafuri ad esprimere l'avviso della maggioranza della Commissione su questo emendamento.

TAFURI, *relatore di maggioranza*. La Commissione è favorevole all'accoglimento dell'articolo, salvo l'ultimo periodo: « tuttavia, con deliberazione motivata del Consiglio comunale i contribuenti possono essere invitati a presentare una nuova denuncia ».

PRESIDENTE. Domando alla minoranza della Commissione se insiste su questo periodo.

FORTUNATI, *relatore di minoranza*. Insisto, perchè non so proprio come i Comuni potranno praticamente procedere alla revisione degli accertamenti, specie per l'imposta di famiglia, se non sarà loro consentito di chiedere una nuova denuncia.

MINIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MINIO. Onorevoli colleghi, la situazione nella quale si trovano i Comuni presso a poco è la seguente. Il contribuente è tenuto alla presentazione della denuncia dei redditi quando è un

nuovo contribuente che deve iscriversi nei ruoli del Comune. Dovrebbe inoltre presentare la denuncia ogni qualvolta egli ritenga che siano modificate le sue condizioni di tassabilità. Quale è la situazione reale e pratica? Allo stato di fatto i contribuenti non presentano mai denunce, quasi mai, nemmeno quando sono nuovi contribuenti e lasciano che la cura di reperirli sia affidata agli uffici tributari del Comune, e soprattutto non presentano più denunce di modifica quando sono iscritti a ruolo.

L'onorevole Vanoni sa molto bene che una situazione analoga esisteva nei confronti degli uffici fiscali dello Stato per cui la presentazione della denuncia, prevista nelle condizioni di variazione del reddito, non veniva mai fatta dai contribuenti. Che cosa si propone di nuovo oggi? Si propone di far sì che la presentazione della denuncia sia resa obbligatoria nelle circostanze in cui il Consiglio comunale ritiene che vi sia la necessità di procedere ad una revisione generale della imposta di famiglia. È evidente che è soltanto questa l'ipotesi che viene prevista nel caso, perchè quando si tratta di variazioni concernenti il singolo contribuente, gli uffici tributari comunali provvedono con gli elenchi di variazione. Quindi si presume che si possano presentare condizioni speciali, che di fatto oggi esistono. Non dimentichiamo che vi è stata la guerra, che vi è stata l'inflazione con la conseguente modificazione di tutti i rapporti valutari, che vi sono state modificazioni nelle fortune personali e che nel 1952 avremo nuove aliquote dell'imposta di famiglia che rendono necessaria una revisione generale dell'applicazione di questa imposta, e mi pare che anche nella relazione del Ministro alla leggina che concerne l'applicazione dell'imposta di famiglia per il 1952 è fatto cenno alla necessità che i Comuni rivedano a fondo l'applicazione di questa imposta e procedano a nuovi accertamenti. Se si tiene conto che molti Comuni non hanno che una scarsa attrezzatura per procedere a questo lavoro, appare opportuno che lo stesso contribuente sia chiamato, almeno in questa circostanza o in circostanze analoghe, a collaborare con gli uffici tributari comunali per procedere ai nuovi accertamenti che ci auguriamo siano reali. Insomma si vuol mettere il Comune nella condizione di chiamare lo stesso contribuente a partecipare alla revisione del-

l'imposta di famiglia, secondo l'applicazione delle nuove leggi che abbiamo deliberato e stiamo per deliberare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro per esprimere il suo avviso.

VANONI, *Ministro delle finanze e ad interim del tesoro*. Sul primo capoverso vorrei fare soltanto una osservazione. Il vecchio testo dell'articolo 274 diceva che la denuncia va fatta — di regola — su appositi moduli messi a disposizione del contribuente dal Comune. Ora il sopprimere l'inciso « di regola », può dare l'impressione che una dichiarazione non redatta sui moduli non abbia valore di dichiarazione. Pensiamo a molti Comuni che non si preoccupano mai di preparare moduli per le dichiarazioni, dato il limitato numero di contribuenti; e pensiamo anche a quello che è capitato recentemente in occasione della dichiarazione unica nazionale dei redditi, per la quale s'è verificato che, in talune località, i moduli predisposti dall'Amministrazione non erano in certi momenti disponibili, perchè c'era stato, si dice, un accaparramento. Io lascerei quel « di regola »; inoltre, da un punto di vista strettamente giuridico, non mi pare veramente necessario dire in una legge che si può chiedere il rimborso del costo del modulo da parte del Comune. Questo può essere fatto senza autorizzazione della legge.

Qualche maggiore perplessità ho per l'ultimo capoverso di questo articolo, non perchè dubiti dell'utilità di ottenere dichiarazioni generali da parte di tutti i contribuenti, ma perchè mi preoccupa il fatto della accidentalità della dichiarazione generale. Il sistema dell'articolo 274 è quello di chiedere dichiarazioni soltanto per le variazioni. Qui si ammette non solo per il 1952, onorevole Minio, che il Consiglio comunale possa chiedere una dichiarazione a tutti i contribuenti. Ora, siccome non si può sempre essere sicuri che le deliberazioni comunali ottengano quella diffusione che è indispensabile, ho qualche preoccupazione sull'incertezza in cui si può trovare il contribuente, abituato a ritenere di dover dichiarare solo le variazioni, quando in un certo anno gli si chiede invece *ex novo* tutta la dichiarazione. In certo senso mi pare più logico o il sistema di chiedere ogni anno la dichiarazione, o il sistema di accontentarsi ogni anno delle variazioni. Mi pare

che questi siano i rilievi principali cui dà luogo questo articolo 23-g).

PRESIDENTE. Domando al relatore di minoranza il suo parere circa il ripristino dell'inciso « di regola ».

FORTUNATI, *relatore di minoranza*. Il problema non consiste nell'aspetto formale di usare o non usare la dizione « di regola ». Il problema è che quando si fissa che la dichiarazione va fatta di regola su appositi moduli, potrebbe sorgere il convincimento che il contribuente possa dichiarare quello che gli pare, a prescindere dalle richieste contenute nei moduli.

VANONI, *Ministro delle finanze e ad interim del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VANONI, *Ministro delle finanze e ad interim del tesoro*. Quando lei dice che la dichiarazione va fatta su appositi moduli messi a disposizione dal Comune, non dice che sono moduli approvati dal Comune e, quindi, la conseguenza che ne ho tratto, che una dichiarazione fatta su uno stampato diverso non è valida, è una illazione che per lo meno ha la sua base nella legge, appunto perchè prima c'era il « di regola ».

PRESIDENTE. Il Ministro ritiene superfluo il secondo periodo del primo capoverso: « Il Comune ha facoltà di richiedere il pagamento dei moduli stessi in misura pari al loro costo ».

È inoltre contrario al secondo periodo dell'ultimo capoverso: « Tuttavia, con deliberazione motivata del Consiglio comunale, i contribuenti possono essere invitati a presentare una nuova denuncia ».

Domando alla minoranza della Commissione se vi insiste.

FORTUNATI, *relatore di minoranza*. Insisto.

DE LUCA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE LUCA. Non so se ho ben compreso la discussione, ma mi pare che l'ultimo comma debba essere interpretato nel senso che, se dovesse essere accolto, i Comuni possono richiedere una nuova dichiarazione a tutti i contribuenti. Dalla concatenazione delle due disposizioni sembrerebbe che questa facoltà dovesse essere in relazione solo a quelli iscritti nei ruoli, che non hanno presentato dichiarazioni.

1948-51 - DCCXX SEDUTA

DISCUSSIONI

23 NOVEMBRE 1951

VANONI, *Ministro delle finanze e ad interim del tesoro*. No, no.

DE LUCA. Riconosco che forse l'interpretazione vostra è migliore della mia, e sta bene che il nostro Ministro è favorevolissimo alle denunce, ma non sono favorevoli però i contribuenti, i quali sono stanchi di questa molteplicità di denunce, per cui ad ognuno occorrerà uno scadenziario *ad hoc*. Io lo Stato lo rispetto e lo venero, ma meno dà fastidio e più gli voglio bene e siccome queste dichiarazioni in serie per lo Stato e per gli enti locali gravano sul contribuente, non solo finanziariamente ma anche perchè impongono loro una attività spesso complicata — siamo usciti ora da una denuncia che non era uno scherzo a farla bene — direi che si dovrebbe lasciare stare questo benedetto contribuente e che se non ci sono variazioni di reddito non dovrebbe saltare il capriccio al Comune di costringere i contribuenti ad un'altra denuncia. Sarei pertanto del parere di sopprimere l'ultimo comma. Bisognerebbe inoltre che il Comune prendesse tante deliberazioni per quanti sono i contribuenti che non hanno fatto la denuncia, mentre, nel caso che volesse effettuare un accertamento statistico bisognerebbe che imponesse a tutti i contribuenti di fare una nuova denuncia e siccome questo produrrebbe un fastidio non trascurabile per i contribuenti, cerchiamo di evitarlo, specie se vogliamo farli pagare di più e con maggiore buona volontà.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti il secondo periodo del secondo capoverso dell'articolo 23-g) proposto dalla minoranza. Lo rileggo:

« Tuttavia, con deliberazione motivata del Consiglio comunale, i contribuenti possono essere invitati a presentare una nuova denuncia ».

Chi approva questo periodo, non accettato nè dalla maggioranza della Commissione nè dal Governo, è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Il secondo capoverso dell'articolo 23-g), proposto in sostituzione del terzo comma dell'articolo 274 del testo unico, era composto di due periodi: il primo riproduceva esattamente il terzo comma del predetto articolo 274; il secondo conteneva un'aggiunta a tale terzo comma. Essendo stata testè respinta l'aggiunta contenuta nel secondo periodo, non ha più ra-

gione di essere il primo periodo; dimodochè tutto il secondo capoverso dell'articolo 23-g) resta soppresso e l'articolo stesso resta così modificato:

Art. 23-g).

Il secondo comma dell'articolo 274 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, è sostituito dal seguente:

« La denuncia va fatta, di regola, su appositi moduli messi dal Comune a disposizione degli interessati. Il Comune ha facoltà di richiedere il pagamento dei moduli stessi in misura pari al loro costo ».

Questo testo tiene anche conto della proposta, formulata dall'onorevole Ministro, di inserire — nel capoverso — dopo le parole: « la denuncia va fatta » le altre: « , di regola, ».

Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 23-h) proposto dalla minoranza.

CERMENATI, *Segretario*:

Art. 23-h).

Nel testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, viene inserito il seguente articolo:

« Art. 275-bis). Mancata adesione all'invito di presentazione.

« Il contribuente che, invitato a presentarsi all'Ufficio comunale per definire la base imponibile, non aderisce, senza giusto motivo, all'invito nel termine assegnatogli, è soggetto alla pena pecuniaria da lire cinquecento a lire diecimila. Nell'invito deve essere indicato l'oggetto della presentazione.

« Il diritto di farsi assistere e rappresentare dalle persone indicate nell'articolo 33 del regio decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639, non esclude l'obbligo della presentazione personale ».

PRESIDENTE. Invito la maggioranza della Commissione ad esprimere il suo avviso su questo emendamento.

TAFURI, *relatore di maggioranza*. La maggioranza della Commissione ha respinto fin dal primo momento questo articolo poichè è sembrato ad essa che fosse una cosa strana infliggere una pena pecuniaria al contribuente, in caso che manchi di aderire all'invito di presentazione.

PRESIDENTE. Invito il Ministro delle finanze ad esprimere l'avviso del Governo.

VANONI, *Ministro delle finanze e ad interim del tesoro*. Mi associo alla maggioranza della Commissione.

PRESIDENTE. Senatore Fortunati, insiste?

FORTUNATI, *relatore di minoranza*. Insisto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 23-h) proposto dalla minoranza della Commissione e non accettato nè dalla maggioranza nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

In sostituzione dell'articolo 23-i) già proposto dalla minoranza, l'intera Commissione ha ora presentato un nuovo testo. Se ne dia lettura.

CERMENATI, *Segretario*:

Art. 23-i)

Il primo ed il penultimo comma dell'articolo 277 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, sono rispettivamente così modificati:

« La deliberazione della Giunta municipale, con allegati gli elenchi di variazione compilati per ordine alfabetico e per ordine decrescente di imposta, tributo per tributo, è depositata nell'Ufficio comunale, insieme con i ruoli dell'anno in corso, entro il mese di ottobre, per 20 giorni consecutivi.

« Quando il ricorso investe accertamenti di ufficio, l'interessato deve dichiarare esplicitamente la base imponibile e l'importo del tributo che ritiene di dovere pagare. Mancando tale dichiarazione, il Comune è autorizzato ad iscrivere a ruolo i due terzi dell'imposta accertata o rettificata d'ufficio ».

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro a dichiarare se accetta il testo proposto dall'intera Commissione.

VANONI, *Ministro delle finanze e ad interim del tesoro*. Pregherei di modificare l'ultimo periodo, di modo che invece di « iscrivere a ruolo i due terzi » si dica « iscrivere a ruolo fino ai due terzi ». Con questa variazione dichiarato di accettare l'articolo.

TAFURI, *relatore di maggioranza*. La Commissione non ha nulla in contrario.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'articolo 23-i) presentato della Commissione, di cui ho già dato lettura, con la modificazione proposta dall'onorevole Ministro ed accettata dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 23-l) proposto dalla minoranza della Commissione.

MOMIGLIANO, *Segretario*:

Art. 23-l).

L'articolo 280 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, è sostituito dal seguente:

« La Commissione comunale, in sede di esame dei ricorsi, ha la facoltà di aumentare la base imponibile accertata. In tal caso la Commissione invita l'Amministrazione comunale a notificare il nuovo accertamento al contribuente, il quale potrà produrre ricorso, entro trenta giorni dalla notificazione, alla Commissione stessa.

« Nell'adempimento delle proprie funzioni la Commissione può consultare i registri e gli atti del Comune o di altre pubbliche amministrazioni, purchè queste vi consentano, e può provvedere ad interrogatori ed indagini.

« Il contribuente che ha ricorso nel proprio interesse, ovvero quello che è investito del ricorso di un terzo, ha diritto di essere sentito personalmente, se lo richiede esplicitamente.

« I ricorsi sono presentati all'ufficio comunale, che deve comunicarli alla Commissione nel termine di cinque giorni della presentazione.

1948-51 - DCCXX SEDUTA

DISCUSSIONI

23 NOVEMBRE 1951

« Il Sindaco può fare deduzioni per iscritto, ovvero verbalmente, anche per mezzo di un impiegato del Comune; il ricorrente ha diritto di prendere visione delle deduzioni scritte ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Tafuri per esprimere l'avviso della maggioranza su questo emendamento.

TAFURI, *relatore di maggioranza*. La maggioranza della Commissione è favorevole all'accoglimento di questo articolo. Propone però di aggiungere al terzo capoverso, dopo le parole: « ha diritto di essere sentito personalmente » le altre: « o per mezzo di un suo fiduciario », come era nel testo originario.

DE LUCA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE LUCA. Disgraziatamente negli stampati di solito non sono riportati gli articoli del testo unico di cui si chiede la modificazione, mentre sarebbe molto utile poterli confrontare al testo nuovo. Sarebbe opportuno che per l'avvenire si introducesse questo sistema. Questo, perchè vorrei conoscere cosa diceva il vecchio articolo 280 del testo unico sulla finanza locale che si intende modificare.

PRESIDENTE. L'articolo 280 del testo unico sulla finanza locale è così formulato:

« Nell'adempimento delle proprie funzioni la Commissione può consultare i registri e gli atti del Comune o di altre pubbliche amministrazioni, purchè queste vi consentano, e può procedere ad interrogatori e ad indagini.

« Il contribuente che ha ricorso nel proprio interesse, ovvero quello che è investito del ricorso di un terzo, ha diritto di essere sentito personalmente o per mezzo di un suo fiduciario.

« I ricorsi sono presentati all'ufficio comunale, che deve comunicarli alla Commissione nel termine di cinque giorni dalla presentazione. Il Podestà può fare deduzioni per iscritto, ovvero verbalmente, anche per mezzo di un impiegato del Comune; il ricorrente ha diritto di prendere visione delle deduzioni scritte ».

DE LUCA. Ringrazio vivamente l'onorevole Presidente della sua squisita cortesia.

Non posso esimermi dal constatare un fatto che, a mio avviso, riveste un significato di gravità eccezionale e direi quasi enorme; non voglio adoperare parole grosse, ma se l'accertamento è stato fatto secondo le regole di serietà

e di giustizia, come può la Commissione, per il solo fatto del ricorso, aumentare l'accertamento?

O la Commissione ha fatto il suo dovere ed allora non c'è nessuna ragione che essa ritorni nelle sue decisioni o la Commissione non ha fatto il suo dovere ed allora fateglielo fare.

Non sarà il ricorso che farà suonare il campanello per obbligare la Commissione a fare il suo dovere. Le ipotesi che si presentano sono due: la prima è quella che non si faccia ricorso ed allora, se ci fosse un errore di imposizione, la Commissione non può far nulla. La seconda ipotesi è che vi sia un ricorso; allora, per il fatto solo del ricorso, l'interessato deve correre il rischio di vedersi aumentare l'accertamento. Ma è questa una punizione? Io ho sempre pensato che una pena debba essere irrogata quando si commette un illecito, ma quando il cittadino fruisce di un suo diritto per chiedere un accertamento, quale esso sia, non mi pare sia legittimo considerare questa sua richiesta come una colpa o comunque degna di pena.

COSATTINI. Ma c'è anche nel diritto penale.

DE LUCA. Questo a me interessa molto poco. A me interessa una cosa sola: prendo due cittadini che siano stati trattati *coeteris paribus* alle stesse condizioni nei riguardi di un determinato accertamento; uno dei due cittadini non fa ricorso e non corre rischi, mentre l'altro cittadino ricorre e, per il solo fatto del ricorso, deve correre il rischio di vedersi aumentata l'imposizione. Io non capisco questa giustizia e per questo sono contrario.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore di minoranza.

FORTUNATI, *relatore di minoranza*. Mi sembra che l'onorevole De Luca non soltanto abbia il torto di non leggere gli articoli citati nelle leggi quando si discutono le leggi, ma abbia anche il torto di non leggere il testo del disegno di legge in discussione. Non è la Commissione che aumenta. Il problema va così posto: la Commissione è chiamata ad esaminare un ricorso e ritiene, nell'esame del ricorso, che non soltanto il contribuente abbia torto nel non avere accettato la base imponibile, ma che addirittura sia stato commesso un errore in difetto nella valutazione della base imponibile. Cosa fa allora? Invita l'amministrazione comunale ad

eseguire un nuovo accertamento, contro il quale il contribuente esperirà eventualmente un nuovo ricorso, che sarà esaminato e deciso dalla Commissione. Non vi è, dunque, nulla di straordinario, perchè una siffatta prassi è già seguita in sede di tributi erariali, e particolarmente in sede di imposta di ricchezza mobile.

VANONI, *Ministro delle finanze e ad interim del tesoro*. Solo in sede di concordato però.

FORTUNATI, *relatore di minoranza*. Già: ma la fattispecie è ancora più delicata! Insomma: vogliamo renderci conto che non è possibile che un organo investito dell'esame di un ricorso e che si rende conto di un errore commesso dall'ente accertatore non abbia il potere di far constatare questo errore?

Il collega De Luca osserva: e per i contribuenti che sono stati ziti? Vogliamo dare alla Commissione di prima istanza funzioni più vaste? L'onorevole De Luca porta acqua al nostro mulino! La nostra impostazione, infatti, era proprio quella di far intervenire in ogni caso la Commissione. Noi siamo pervenuti alla proposta attuale per trovare un punto d'incontro, su cui tutta la Commissione potesse trovarsi d'accordo. Ci è stato detto che l'impostazione originaria costituiva un salto eccessivo. Allora si è convenuto di far funzionare la Commissione di prima istanza soltanto nell'ambito dei ricorsi. Non credo che ciò rappresenti una rivoluzione: si tratta di una prima applicazione di un principio, secondo me, elementare di razionalità e giustizia.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro delle finanze per esprimere l'avviso del Governo.

VANONI, *Ministro delle finanze e ad interim del tesoro*. Io capisco le perplessità del senatore De Luca, perchè effettivamente qui si introduce qualche cosa di nuovo che non esiste nell'attuale ordinamento del contenzioso. Nel contenzioso erariale abbiamo un istituto che assomiglia in parte a questo: la Commissione di prima istanza può denunciare i concordati stipulati con l'amministrazione e proporre essa stessa l'accertamento in sostituzione del concordato. Perciò, onorevole De Luca, se noi ci mettiamo da questo punto di vista, che il contenzioso tributario ha per funzione di accertare la realtà delle situazioni, a cui si applicano le imposte, non sento di dissentire da una forma

di procedura di questo tipo, che tende sostanzialmente a correggere l'errore in cui è incorsa l'amministrazione nel momento in cui ha eseguito l'accertamento. Non è una sanzione penale, non è che irroghi qualche cosa che va al di là del dovere effettivo tributario che il cittadino ha in relazione alla sua posizione economica, ma è una attività complementare di quella amministrativa che la Commissione si assume, nell'intento di evitare gli errori in cui l'amministrazione eventualmente fosse caduta.

Pur comprendendo la sua perplessità, che è una nobile perplessità, perchè tutte le volte che si introducono istituti nuovi in settori delicati, come quello della tutela dei diritti dei cittadini nei confronti della pubblica amministrazione, si ha il diritto, vorrei dire il dovere, di essere perplessi, credo che questa norma possa essere accettata, perchè vantaggiosa per la buona amministrazione dei Comuni.

Detto questo, vorrei pregare, sempre per l'idea di scostarci il meno possibile dai testi precedenti, di verificare se, al secondo capoverso, dove è detto « provvedere ad interrogatori ed indagini » non si possa ripristinare il verbo « procedere » che era nel vecchio testo. Mi sembra che il verbo procedere sia più esatto.

FORTUNATI, *relatore di minoranza*. D'accordo.

VANONI, *Ministro delle finanze e ad interim del tesoro*. Accetto, invece, il suggerimento dell'onorevole Tafuri, di accordare anche la possibilità di audizione a mezzo di fiduciari, perchè ciò risponde ad una necessità pratica. Con ciò mi dichiaro favorevole all'articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, metto ai voti l'articolo 23-1), presentato dalla minoranza della Commissione e accettato dalla maggioranza e dal Governo, con le modificazioni, al secondo ed al terzo capoverso, proposte, rispettivamente, dal Ministro e dal relatore di maggioranza. Se ne dia lettura.

CERMENATI, *Segretario*:

Art. 23-1).

L'articolo 280 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, è sostituito dal seguente:

« La Commissione comunale, in sede di esame dei ricorsi, ha la facoltà di aumentare la base imponibile accertata. In tal caso la Commissione invita l'Amministrazione comunale a notificare il nuovo accertamento al contribuente, il quale potrà produrre ricorso, entro trenta giorni dalla notificazione, alla Commissione stessa.

« Nell'adempimento delle proprie funzioni la Commissione può consultare i registri e gli atti del Comune o di altre pubbliche amministrazioni, purchè queste vi consentano, e può procedere ad interrogatori ed indagini.

« Il contribuente che ha ricorso nel proprio interesse, ovvero quello che è investito del ricorso di un terzo, ha diritto di essere sentito personalmente o per mezzo di un suo fiduciario, se lo richiede esplicitamente.

« I ricorsi sono presentati all'ufficio comunale, che deve comunicarli alla Commissione nel termine di cinque giorni dalla presentazione.

« Il Sindaco può fare deduzioni per iscritto, ovvero verbalmente, anche per mezzo di un impiegato del Comune; il ricorrente ha diritto di prendere visione delle deduzioni scritte ».

PRESIDENTE. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 23-m) proposto dalla minoranza della Commissione.

CERMENATI, *Segretario* :

Art. 23-m).

L'articolo 281 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, è sostituito dal seguente :

« La Commissione deve emettere decisioni motivate, non prima di venti nè oltre sessanta giorni da quello in cui i ricorsi le sono stati notificati.

« Le decisioni devono essere, nel termine di dieci giorni, notificate, a cura del Sindaco, tanto al contribuente che ha ricorso nell'interesse proprio quanto al contribuente che ha ri-

corso per i motivi di cui al terz'ultimo comma dell'articolo 277.

« L'Amministrazione comunale è tenuta a pubblicare mensilmente, all'Albo pretorio, per la durata di quindici giorni, l'elenco delle decisioni adottate dalla Commissione.

« L'elenco deve contenere gli estremi delle decisioni ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Tafuri per esprimere l'avviso della maggioranza della Commissione su questo emendamento.

TAFURI, *relatore di maggioranza*. La maggioranza della Commissione accetta questo articolo con una modifica, nel senso di sostituire alle parole: « L'Amministrazione comunale è tenuta a pubblicare » le altre: « L'Amministrazione comunale può pubblicare ». Si stabilisce così una facoltà ma non un obbligo.

FORTUNATI, *relatore di minoranza*. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro delle finanze per esprimere l'avviso del Governo.

VANONI, *Ministro delle finanze e ad interim del tesoro*. Accetto l'articolo con la modificazione proposta dalla maggioranza della Commissione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 23-m) proposto dalla minoranza della Commissione ed accettato dalla maggioranza e dal Governo, con la modificazione proposta dal senatore Tafuri. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 23-m) bis proposto dalla minoranza della Commissione.

CERMENATI, *Segretario* :

Art. 23-m) bis.

L'articolo 282 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, è sostituito dal seguente :

« Contro le decisioni della Commissione, il Comune e i contribuenti che hanno ricorso nell'interesse proprio, ovvero per i motivi di cui al terz'ultimo comma dell'articolo 277, possono

nel termine di trenta giorni dalla notificazione o comunicazione ricorrere in appello alla Sezione speciale per i tributi locali della Giunta provinciale amministrativa.

« Possono inoltre ricorrere direttamente a detta Sezione speciale, contro l'indebito esonero o l'insufficiente tassazione di un terzo risultante dalle decisioni della Commissione comunale, anche i contribuenti che non abbiano preventivamente prodotto ricorso alla Commissione stessa.

« I ricorsi degli interessati sono presentati al Sindaco, che ne rilascia ricevuta e li trasmette al Prefetto, entro venti giorni, con la copia delle decisioni notificate e con le proprie deduzioni, delle quali il ricorrente ha diritto di prendere visione.

« I ricorsi del Comune e dei terzi, prima di essere trasmessi, sono, a cura del Sindaco, notificati agli interessati che, nel termine di venti giorni, possono presentare le loro deduzioni ».

PRESIDENTE. L'articolo 282 del testo unico per la finanza locale, che si propone di sostituire, è il seguente :

« Contro le decisioni della Commissione gli interessati e il Comune possono, nel termine di trenta giorni dalla notificazione o comunicazione di esse, ricorrere in appello alla Giunta provinciale amministrativa in sede amministrativa. I ricorsi degli interessati sono presentati al Podestà che ne rilascia ricevuta e li trasmette al Prefetto, entro venti giorni, con la copia della decisione notificata e con le proprie deduzioni, delle quali il ricorrente ha diritto di prendere visione. Il ricorso del Comune dev'essere notificato agli interessati i quali possono, entro trenta giorni dalla notificazione, presentare le proprie deduzioni.

« Possono, inoltre, ricorrere direttamente alla Giunta provinciale amministrativa, contro l'indebito esonero o l'insufficiente tassazione di un terzo, anche i contribuenti che non abbiano preventivamente reclamato alla Commissione comunale. In tal caso il Podestà, prima di trasmettere il ricorso alla Giunta provinciale amministrativa, ne cura la notificazione all'interessato, che nel termine di venti giorni può presentare le sue deduzioni ».

Ha facoltà di parlare il senatore Tafuri per esprimere l'avviso della maggioranza della Commissione sull'articolo 23-m) bis.

TAFURI, *relatore di maggioranza*. Accetto quest'articolo.

DE LUCA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE LUCA. Nell'articolo si parla di notificazione o di comunicazione. Poichè si tratta di termini perentori, il *dies a quo* occorrerebbe che fosse ben determinato. Ciò avviene con la notificazione, ma non con la comunicazione. Proporrei perciò di parlare sempre di notificazione, sopprimendo le parole « o comunicazione » in quanto quest'ultimo termine è troppo vago e impreciso.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il proprio avviso in proposito.

TAFURI, *relatore di maggioranza*. La Commissione è favorevole alla proposta del senatore De Luca.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro ad esprimere il proprio avviso.

VANONI, *Ministro delle finanze e ad interim del tesoro*. Questo sistema è nettamente diverso da quello delle imposte dirette erariali, per le quali l'amministrazione, quando notifica la decisione, deve contemporaneamente dichiarare se accetta o se appella contro la decisione stessa. Qui, invece, si lascia un termine all'amministrazione, per esprimere separatamente la propria volontà di appellare o meno. Ma il termine per la comunicazione potrebbe significare che, dovendo il presidente della Commissione comunicare al Sindaco la decisione è dalla data di questa che decorre il termine per appellare. Comunque, chiederei all'esperienza dell'onorevole Fortunati se egli crede che la questione si ponga nei termini cennati.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore di minoranza.

FORTUNATI, *relatore di minoranza*. È certo che la notificazione si riferisce ai termini entro cui esperire il successivo ricorso. La dizione originaria era questa. Senonchè, a mio modesto avviso, possiamo accettare, per altre considerazioni, il suggerimento del senatore De Luca. Noi abbiamo modificato, con l'articolo 23-m), già approvato, l'articolo 281. In realtà, pertanto, noi non facciamo altro che

fare la notificazione e non più la comunicazione, mentre con il sistema precedente avevamo e notificazione e comunicazione, vale a dire vi erano contribuenti i quali ricevevano comunicazione e non notificazione. Oggi, essendo possibile il ricorso sia al contribuente sia al terzo, abbiamo sempre, in ogni caso, la notificazione. D'altra parte, anche se vi sarà comunicazione, questa potrà essere fatta sotto forma di notificazione. Quindi, ad evitare ogni dubbio, io sono d'accordo di togliere la parola « comunicazione ».

VANONI, *Ministro delle finanze e ad interim del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VANONI, *Ministro delle finanze e ad interim del tesoro*. Mi dichiaro anch'io d'accordo. E giacchè siamo sulla strada di risolvere tutti i problemi formali, ritengo che forse anche il secondo capoverso meriterebbe di essere modificato. Laddove si dice « possono inoltre ricorrere », sarebbe certamente più completo stabilire « possono inoltre nello stesso termine ricorrere ». Infatti, dalla lettera della norma non risulterebbe il termine per il ricorso del terzo, che deve essere desunto in via di interpretazione logica. È evidente che deve esistere un termine per il ricorso del terzo, il quale non può esercitare indefinitamente il suo diritto.

FORTUNATI, *relatore di minoranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORTUNATI, *relatore di minoranza*. Il terzo che non ha ricorso preventivamente non riceve notificazione. Egli non può quindi ricorrere. Il sistema attuale, onorevole Ministro, prevede due tipi di ricorso di terzi: un ricorso in Commissione in prima istanza ed un ricorso diretto alla sezione speciale della Giunta provinciale amministrativa. Il secondo comma afferma appunto che un terzo può ricorrere direttamente alla sezione speciale, anche se non ha preventivamente ricorso alla Commissione di prima istanza.

VANONI, *Ministro delle finanze e ad interim del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VANONI, *Ministro delle finanze e ad interim del tesoro*. Quando un ricorso è stato deciso dalla Commissione di prima istanza, e

sono trascorsi 30 giorni dalla relativa notificazione senza ricorso nè dall'una nè dall'altra parte, la decisione passa in giudicato ed anche il ricorso del terzo è da escludersi. Allora, entro quali termini è operativo il ricorso del terzo? Evidentemente entro lo stesso termine in cui lo è l'appello del contribuente e del Comune; se questo dubbio esiste, ritengo sia opportuno risolverlo legislativamente.

Come il terzo si informi della decisione è un altro problema; ma qui dobbiamo fissare dei termini per evitare incertezze legali.

FORTUNATI, *relatore di minoranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORTUNATI, *relatore di minoranza*. La discussione prova che aveva ragione di essere la proposta della obbligatoria pubblicazione delle decisioni della Commissione di prima istanza. Comunque, se il terzo non ricorre alla Commissione di prima istanza, non vi sono allo stato delle cose strumenti possibili attraverso cui egli possa necessariamente conoscere la decisione. A me pare che per il terzo, nella struttura legislativa attuale, il ricorso alla Sezione speciale per i tributi locali avveniva dopo la pubblicazione degli elenchi di variazione. Non vi era possibilità di fissare un termine perentorio al ricorso del terzo, perchè o il termine doveva decorrere dalla pubblicazione dell'elenco di variazione, o dalla decisione della Commissione. Ma il terzo non conosceva necessariamente la decisione. Secondo l'articolo già approvato, il terzo ora conosce la decisione solo se ha ricorso. Non si può, pertanto, nemmeno ora, non essendo stata resa obbligatoria la pubblicazione delle decisioni della Commissione comunale, fissare i termini del ricorso a decorrere dalla data della decisione della Commissione stessa. Il testo vigente è, in proposito, equivoco.

VANONI, *Ministro delle finanze e ad interim del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VANONI, *Ministro delle finanze e ad interim del tesoro*. L'articolo 277 stabilisce che, per il ricorso originario del terzo, il termine di 30 giorni decorre dall'ultimo giorno del deposito degli elenchi di variazione; quindi non è un termine indefinito. Ora, per quanto voglia essere comprensivo delle necessità in cui

si trova il terzo per esercitare il suo diritto, non posso, però, arrivare fino al punto di lasciare illimitatamente incerta una determinata situazione.

Come l'articolo 277 fissa un termine di 30 giorni dalla pubblicazione dell'elenco di variazioni, così nel caso in cui una controversia sia già stata sollevata e il terzo abbia omesso di fare ricorso nel primo termine, si deve trovare modo di fissare un termine adeguato, perchè non possiamo lasciare aperta continuamente questa possibilità. Il contribuente e l'amministrazione hanno ugualmente motivo di veder chiuso il periodo di incertezza giuridica. Io non saprei, data l'organizzazione del sistema, trovare un altro modo di far decorrere il termine per il terzo, se non dalla data della notificazione della decisione. Infatti, per quanto il terzo sia estraneo alla notificazione, è anche estraneo alla controversia e interviene come tale!

FORTUNATI, *relatore di minoranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORTUNATI, *relatore di minoranza*. A me sembra che l'ipotesi dell'articolo 282 non faceva riferimento che incidentalmente a una decisione della Commissione di prima istanza. Si tratta di questo. Alla Giunta provinciale amministrativa, sezione speciale per i tributi locali, secondo la struttura originaria si poteva addivenire dopo la decisione della Commissione di prima istanza. Per quanto riguarda il decorso del termine, si prevedevano due tipi di ricorsi, di cui uno, quello che andava alla Commissione di prima istanza e si fermava (il terzo ricorrente non aveva diritto di andare oltre), è stato da noi già superato. Si dice, infatti, nell'articolo: « Qualora il ricorso del terzo sia stato in tutto o in parte accolto ». Il che significa che se il ricorso del terzo è stato respinto non veniva comunicato nulla. Il terzo cioè non aveva un secondo grado. Però l'articolo 282 prevedeva la possibilità del terzo di ricorrere direttamente in secondo grado. Allora, per eliminare il dubbio, si deve ammettere il ricorso alla sezione speciale contro l'indebito esonero o l'insufficiente tassazione anche prima del ricorso alla Commissione di prima istanza. La decorrenza, quindi, non può essere data dal giorno della decisione della Commissione

di primo grado, ma dall'ultimo giorno di deposito dell'elenco di variazione. Noi, cioè, proponiamo due tipi di ricorso di terzi: un ricorso che va al primo grado e poi passa al secondo, e un ricorso immediato alla sezione speciale della Giunta provinciale amministrativa, cioè al secondo grado. Solo così io vedo la possibilità di uscire dalle difficoltà di applicazione. In caso diverso non si possono fissare limiti.

COSATTINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COSATTINI. Mi rendo conto della preoccupazione accennata dal Ministro di non lasciare incerta questa situazione del contribuente e mi pare che il problema che è stato posto possa agevolmente risolversi, facendo richiamo alla disposizione dell'articolo che abbiamo approvato prima, che stabilisce la facoltà dell'Amministrazione di pubblicare mensilmente nell'albo pretorio l'elenco delle decisioni adottate dalla Commissione. Potremo stabilire che il terzo abbia facoltà di ricorrere alla Commissione nel termine di un mese dalla pubblicazione della decisione della Commissione nell'elenco disposto dall'articolo precedente.

DE LUCA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE LUCA. Aderirei molto volentieri alla tesi del senatore Cosattini, ma mi pare che questa discussione sia sorta dal fatto che, invece di un obbligo, si è stabilita una facoltà del Comune a ricorrere. Ora, se tale facoltà non viene esercitata dal Comune, il termine non viene a decorrere. Io piuttosto mi rifarei a quella che è la pratica della procedura civile. Abbiamo parlato, ed io l'ho fatto poco fa con il collega Jannuzzi e ci siamo trovati d'accordo, di opposizione di terzo. Ora, l'opposizione di terzo ha il termine di decadenza, senza avere quello di decorrenza nei confronti dell'opponente. *Vigilantibus jura succurrunt*: quindi sarà diligente il terzo che andrà ad accertarsi del momento in cui è cominciato a decorrere il termine per la notificazione. Se non avrà esercitato questo diritto, esso sarà uno di quei diritti che muoiono senza che caschi il mondo e avvenga nulla di tragico.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Ministro di dichiarare se mantiene la sua proposta.

VANONI, *Ministro delle finanze e ad interim del tesoro*. Posso anche accettare l'inter-

pretazione dell'onorevole Fortunati, che è la più restrittiva, perchè, in sostanza, l'onorevole Fortunati ha rilevato che esistono due tipi di ricorso di terzi: uno davanti alla Commissione di prima istanza ed uno direttamente davanti alla Commissione di seconda istanza. Ambedue questi ricorsi di terzo hanno un unico termine, 30 giorni dalla pubblicazione della nota di variazione. Con l'interpretazione del senatore Fortunati si ha la certezza del termine per il ricorso; ma non più la possibilità dell'autonoma impugnativa della decisione di prima istanza, da parte di un terzo che non abbia ricorso in questo grado. Allora, a mio avviso, andrebbe introdotta non più questa disposizione, ma, per risolvere chiaramente tutti i dubbi che abbiamo avuto, bisognerebbe dire, all'articolo 277: « Possono ricorrere alla Commissione di cui all'articolo seguente tutti i contribuenti già iscritti o proposti per l'iscrizione nei ruoli del Comune ».

FORTUNATI, *relatore di minoranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORTUNATI, *relatore di minoranza*. Avendo noi proposto: « Possono inoltre ricorrere direttamente a detta sezione speciale... » si potrebbe aggiungere: « nei termini fissati dal quarto comma dell'articolo 277 ».

I terzi, cioè, che non abbiano prodotto ricorso alla Commissione comunale possono ricorrere direttamente alla Commissione di seconda istanza. Mi pare che così ogni dubbio scompare.

Vi è un tipo di ricorso di terzo che passa per due gradi, e vi è un tipo di ricorso di terzo che passa direttamente al secondo grado.

VANONI, *Ministro delle finanze e ad interim del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VANONI, *Ministro delle finanze e ad interim del tesoro*. Ma allora mi sembra sia meglio dire nel secondo capoverso dell'articolo 23-m)-bis: « Possono ricorrere, entro il termine fissato dal quinto comma dell'articolo 277, ecc. ».

FORTUNATI, *relatore di minoranza*. Sono d'accordo.

VANONI, *Ministro delle finanze e ad interim del tesoro*. Ed allora, senatore Fortu-

nati, diventa forse superflua, sempre in quel tormentato secondo capoverso, l'espressione « risultante dalle decisioni della Commissione comunale » che si potrebbe sopprimere.

FORTUNATI, *relatore di minoranza*. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Do allora lettura dell'articolo 23-m) bis quale risulta in seguito alle modificazioni proposte dal senatore De Luca e dall'onorevole Ministro:

Art. 23-m) bis.

L'articolo 282 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n 1175, è sostituito dal seguente:

« Contro le decisioni della Commissione, il Comune e i contribuenti che hanno ricorso nell'interesse proprio, ovvero per i motivi di cui al terz'ultimo comma dell'articolo 277, possono nel termine di 30 giorni dalla notificazione ricorrere in appello alla Sezione speciale per i tributi locali della Giunta provinciale amministrativa.

« Possono inoltre ricorrere, entro il termine fissato dal quinto comma dell'articolo 277, direttamente a detta Sezione speciale, contro l'indebito esonero o l'insufficiente tassazione di un terzo anche i contribuenti che non abbiano preventivamente prodotto ricorso alla Commissione comunale.

« I ricorsi degli interessati sono presentati al Sindaco, che ne rilascia ricevuta e li trasmette al Prefetto, entro 20 giorni, con la copia delle decisioni notificate e con le proprie deduzioni, delle quali il ricorrente ha diritto di prendere visione.

« I ricorsi del Comune e dei terzi, prima di essere trasmessi, sono, a cura del Sindaco, notificati agli interessati che, nel termine di 20 giorni, possono presentare le loro deduzioni ».

Metto ai voti questo articolo così modificato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Segue l'articolo 23-n) proposto dalla minoranza della Commissione. Se ne dia lettura:

CERMENATI, *Segretario* :

Art. 23-n).

L'articolo 283 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente :

« Per la risoluzione dei ricorsi previsti dal precedente articolo 282 è istituita presso la Giunta provinciale amministrativa una Sezione speciale per i tributi locali.

« Detta Sezione speciale dura in carica quattro anni e si compone: del Prefetto o di chi ne fa le veci, come supplente, che la presiede; del Vice-prefetto ispettore o, come supplente, del ragioniere capo di Prefettura, ispettore;

dell'Intendente di finanza, o, come supplente, di un funzionario dell'Intendenza di finanza, designato dall'Intendente;

di un consigliere di Prefettura, designato dal Prefetto;

di un funzionario dell'Intendenza di finanza, designato dall'Intendente;

di sette membri effettivi e di quattro supplenti nominati dal Consiglio provinciale e scelti tra persone esperte in materia giuridica, amministrativa e tecnico-economica.

« I supplenti intervengono alle sedute soltanto in caso di assenza dei membri effettivi delle rispettive categorie ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Tafuri, per esprimere l'avviso della maggioranza della Commissione su questo emendamento.

TAFURI, *relatore di maggioranza*. La maggioranza della Commissione non ritiene che sia questo il momento adatto per mutare la composizione della Giunta provinciale amministrativa, sia pure per quanto riguarda questa Sezione speciale. La Giunta provinciale amministrativa fa parte di un sistema collegato con la legge comunale e provinciale: in quella sede sarà opportuno apportare eventualmente le modifiche.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore di minoranza.

FORTUNATI, *relatore di minoranza*. La Sezione speciale per i tributi locali fa parte del testo unico della finanza locale e non della legge comunale e provinciale. Quindi asserire la ne-

cessità di rinvio ad altra sede è fuori posto! A me pare che vi sia, d'altra parte, qualcosa che poteva essere agevolmente attuato alcuni anni or sono, ma che oggi dà luogo ad attriti e difficoltà. Per esempio si fa riferimento attualmente ad una rappresentanza dei lavoratori. La pluralità di organizzazioni sindacali, più o meno fittizie, causano sempre scappatoie nella scelta!

Nella nostra impostazione, all'infuori dei funzionari consueti (Prefetto, Vice-prefetto, Intendente di finanza, Consigliere di prefettura, funzionario dell'Intendenza di finanza), sono previsti altri sette membri effettivi e quattro supplenti, tutti nominati dal Consiglio provinciale, col vincolo che le persone nominate debbono essere esperte in materia giuridico-amministrativa e tecnico-economica.

In questo modo una serie di complicazioni nella composizione di questo delicato organismo è eliminata. Infatti, se leggiamo il testo vigente dell'articolo 283, ci rendiamo conto di una composizione abnorme. Abbiamo già affermato, per esempio, il principio che nelle Commissioni di prima istanza non vi debbono essere i rappresentanti, in quanto tali, della Camera di commercio. Possiamo lasciarli nella Commissione di seconda istanza? È una strana contraddizione, che minaccia di perpetuarsi! Infatti, attualmente vi sono due membri effettivi e due supplenti, scelti su terne proposte dalla Camera di commercio, dell'industria e dell'agricoltura sentiti i Comitati provinciali dell'agricoltura; un rappresentante dei Comuni nominato dal Prefetto, un rappresentante dei lavoratori designato dall'Ispettore provinciale del lavoro; poi tre membri effettivi e tre supplenti designati dalle Deputazioni provinciali e approvati dal Prefetto.

Una siffatta composizione dà luogo, nella migliore delle ipotesi, a difficoltà nella sua strutturazione, a contrasti e a conflitti di interessi, sempre dannosi, anche dal punto di vista psicologico, per il funzionamento della giustizia tributaria. D'altra parte, per il fatto che le nomine del Consiglio provinciale sono sottoposte alla procedura fissata nel 1923, e quindi offrono garanzie assolute alle minoranze, e per il fatto che la presenza dei funzionari è da noi ammessa, prego vivamente il Ministro di esaminare con assoluta serenità le nostre proposte circa una nuova composizione

1948-51 - DCCXX SEDUTA

DISCUSSIONI

23 NOVEMBRE 1951

della Commissione di seconda istanza, proposte che intendono realizzare la giustizia tributaria.

PRESIDENTE Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro delle finanze per esprimere l'avviso del Governo.

VANONI, *Ministro delle finanze e ad interim del tesoro*. La mia perplessità a innovare in questa materia dipende dal fatto che presto il Parlamento si dovrà occupare di modificazioni alla legge comunale e provinciale e proprio di modificazioni alla composizione della Giunta provinciale amministrativa. Mi parrebbe mettere un po' il carro avanti ai buoi. Sono d'accordo con le considerazioni fatte dal senatore Fortunati. Se dovremo usare nuovi criteri, anche questa sezione subirà l'influenza della nuova organizzazione. Questa è l'unica perplessità che m'induce a pregare il senatore Fortunati di non insistere in questa sede, sebbene gli debba dare atto che, se non dovessimo provvedere per la Giunta provinciale, dovremmo provvedere separatamente per questa materia.

PRESIDENTE. Senatore Fortunati, insiste?

FORTUNATI, *relatore di minoranza*. Preso atto dell'impegno del Ministro di rivedere questa materia, non insisto nell'articolo 23-n).

PRESIDENTE. Segue l'articolo 23-n) bis, proposto dalla minoranza della Commissione. Se ne dia lettura.

CERMENATI, *Segretario*:

Art. 23-n) bis.

All'articolo 290 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, è aggiunto il seguente comma:

« Le partite di cui al comma precedente possono essere provvisoriamente riportate nel ruolo stesso anche per gli anni successivi a quello cui esse si riferiscono, se il contribuente non ha presentato per tali anni, nei modi e nei termini previsti, le relative denunce di variazione ».

PRESIDENTE. Invito la maggioranza della Commissione a dichiarare se accetta questo articolo.

TAFURI, *relatore di maggioranza*. Lo accettiamo.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro ad esprimere il suo avviso al riguardo.

VANONI, *Ministro delle finanze e ad interim del tesoro*. Vorrei prima chiedere all'onorevole Fortunati un chiarimento, perchè non riesco a rendermi conto della portata di questo articolo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Fortunati.

FORTUNATI, *relatore di minoranza*. La portata dell'articolo 23-n) bis consiste in questo. Vi sono contribuenti che per una serie di anni (poniamo il 1948, 1949, 1950) non hanno presentato alcuna denuncia di variazione, ma hanno presentato ricorso contro l'accertamento d'ufficio nel 1948. Ad un dato momento la posizione di questi contribuenti viene definita, in sede di decisione di secondo grado, per il 1948. Ebbene, noi chiediamo che la decisione valga provvisoriamente per tutti gli anni successivi al 1948, se per tali anni i contribuenti non hanno presentato alcuna denuncia di variazione; che, cioè, l'amministrazione comunale sia autorizzata ad iscrivere a ruolo per gli anni successivi al 1948 l'importo definito, per restare nell'esempio, relativamente al 1948. Se i contribuenti hanno presentato negli anni successivi al 1948 denuncia di variazione, è evidente che l'articolo 23-n) bis non è applicabile.

VANONI, *Ministro delle finanze e ad interim del tesoro*. Domando di parlare

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VANONI, *Ministro delle finanze e ad interim del tesoro*. Se ho ben capito, la questione si pone nei seguenti termini. Nel 1948 l'Amministrazione accerta un milione di reddito; il contribuente ricorre denunciando 500 mila lire, e si svolge la controversia. Nel 1949 l'Amministrazione aspetta che si definisca la controversia per decidere l'importo che deve essere iscritto a ruolo. Il contribuente non fa denuncia di variazione e allora quando la controversia sarà decisa (supponiamo a 750 mila lire) il contribuente viene iscritto per tutti gli anni per 750 mila lire.

Io temo che qui si rischi di compiere un eccesso, almeno dal punto di vista formale. Il contribuente ha sostenuto, con il suo ricorso,

che il reddito era di 500 mila lire, nè si può pretendere che egli, che ha chiesto di essere tassato per 500 mila lire, possa negli anni successivi fare una dichiarazione in aumento, perchè secondo la sua valutazione — io parto sempre dal concetto del contribuente onesto — quello è il suo reddito; se egli facesse una dichiarazione in aumento, riconoscerebbe che il suo reddito è superiore. Sta all'Amministrazione inscrivere nel suo elenco di variazione il contribuente per l'effettivo ammontare ed obbligare questo contribuente a fare ricorso ogni anno, se lo ritiene. Non vedo perchè, per tutti gli anni successivi, dovrebbe spiegare efficacia il ricorso, che si riferisce, praticamente, ad un unico anno. Questa è la mia preoccupazione.

FORTUNATI, *relatore di minoranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORTUNATI, *relatore di minoranza*. È evidente che se per gli anni successivi al 1948 — richiamo l'esempio già fatto — l'Amministrazione comunale non ha proceduto ad iscrivere nell'elenco di variazione il contribuente, non può iscrivere, per gli anni successivi al 1948, che l'importo definitivo relativamente al 1948. Ma lei, onorevole Ministro, si riferisce ad un contribuente ideale. Noi dobbiamo fare tutte le ipotesi. Facciamo l'ipotesi di un contribuente che inizi il contenzioso nel 1948 e lo continui negli anni successivi. Io le posso dire che vi sono contribuenti che ricorrono metodicamente dal 1946 ad oggi, ogni anno. Ebbene, supponiamo che dopo tre, quattro anni, vi sia una prima decisione definitiva. Si deve iscrivere a ruolo solo la partita divenuta definitiva e attendere, per le partite contestate, le successive definizioni? Badi, onorevole Ministro, che io cerco di legalizzare una prassi che quasi tutti i Comuni già seguono. Si ragiona così: quando è intervenuta una decisione di un organo quale è la Commissione di seconda istanza, che dichiara per esempio, che un contribuente nel 1948 aveva un reddito accertato di 750 mila lire, ciò è sufficiente perchè, in ogni caso, per tale reddito si eseguano iscrizioni provvisorie anche per gli anni successivi. Il Comune può avere, successivamente al 1948, notificato accertamenti di reddito anche più elevati: quel che è certo è che per gli anni successivi in ogni caso il con-

tribuyente deve cominciare a pagare per 750.000 lire di reddito, in quanto v'è una decisione in proposito, e in quanto il contribuente non ha presentato alcuna denuncia per detti anni. Il Comune ha cioè accertato un dato reddito per il 1948, superiore o uguale a 750.000 lire, e altrettanto ha fatto per gli anni successivi.

Il contribuente ha ricorso per il 1948 e ha ricorso per gli anni successivi. Ebbene, dal momento in cui esiste una decisione definitiva, per il 1948, che fissa un reddito di 750.000 lire, il Comune ha facoltà di iscrivere provvisoriamente a ruolo anche per gli anni successivi al 1948 il reddito di 750.000 lire.

VANONI, *Ministro delle finanze e ad interim del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VANONI, *Ministro delle finanze e ad interim del tesoro*. Se questa è la situazione io ritengo opportuno che l'emendamento venga ritirato. Se ci riferiamo alla imposta di famiglia, praticamente potrebbe esistere un reddito diverso; ed allora come si può stabilire che l'accertamento nel 1948 debba essere la base minima per il 1949, 1950, 1951? Ci può essere stata una diminuzione di reddito, mentre, diversamente, si consoliderebbe la precedente situazione. Infatti, in luogo di dire: iscritti provvisoriamente a ruolo, per essere più esatti si dovrebbe dire: « Inscritti provvisoriamente a ruolo, in quanto esista un ricorso per l'anno di competenza particolare ». Soltanto allora potrei giustificare la norma; ma se il ricorso non c'è, se per ipotesi non c'è stata variazione da parte del Comune oppure c'è la dichiarazione fino ad un certo limite da parte del contribuente e il Comune l'ha accettata, potrebbe verificarsi questo, ad esempio: se per il 1948 è stato fatto l'accertamento e per il 1949 manchi la variazione, il reddito precedente di 500.000 lire s'intende confermato. Può pure darsi il caso che il contribuente abbia fatto una sua dichiarazione e abbia detto che il suo reddito è di 600.000 lire e il Comune abbia accettato.

FORTUNATI, *relatore di minoranza*. Allora è chiaro, perchè il testo dice: « Le partite di cui al comma precedente possono essere provvisoriamente riportate nel ruolo stesso anche per gli anni successivi a quello cui essi si riferiscono, se il contribuente non ha presentato

1948-51 - DCCXX SEDUTA

DISCUSSIONI

23 NOVEMBRE 1951

per tali anni, nei modi e nei termini previsti, le relative denunce di variazione ».

VANONI, *Ministro delle finanze e ad interim del tesoro*. Allora, io vorrei sostituire all'ultima frase la seguente, che mi pare appropriata: « qualora l'accertamento relativo a tali anni successivi non sia divenuto definitivo ».

FORTUNATI, *relatore di minoranza*. Accetto questa formula.

DE LUCA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE LUCA. Vorrei chiedere un chiarimento al Ministro. Noi abbiamo stabilito che, quando c'è ricorso, l'iscrizione provvisoria si fa sulla base della dichiarazione del contribuente. Ora, nelle more, possono essere trascorsi anche due, tre esercizi e se in questi esercizi vi saranno accertamenti nuovi, vi saranno anche nuove iscrizioni ed eventuali nuovi ricorsi. Se da parte del contribuente non ci sarà variazione, il Comune dovrà necessariamente seguire ad iscrivere l'imponibile che ha iscritto negli anni precedenti e allora, in pratica, io vorrei sapere come funziona questa norma. Con un ruolo suppletivo, per l'ipotesi che *medio tempore* venisse fuori la decisione della Sezione speciale della Giunta provinciale amministrativa? Io mi preoccupo del fatto che ci sia una moltiplicazione dei documenti d'esame, in seguito alle varianti che possono derivare dalla posizione specifica del contribuente, che rimbalzano dalla decisione che sarà adottata dalla Sezione speciale della Giunta provinciale amministrativa a quel certo esercizio, che intanto è stato superato dal successivo esercizio. Io penso perciò che questo emendamento possa essere risparmiato se non vogliamo andare incontro ad un sistema confusionario.

PASQUINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASQUINI. La questione per me è semplice e la sua soluzione è già in atto. Ritengo quindi pleonastica questa norma. Supponendo che un contribuente ricorra perchè è stato iscritto per un milione: mentre è pendente il suo ricorso, viene sempre riportato a ruolo l'accertamento che era stato in precedenza reso esecutivo salvo a mettere nel ruolo suppletivo successivo la differenza in più accertata.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 23-n) bis, presentato dalla minoranza della Commissione e accettato dalla maggioranza e dal Governo, con la modificazione proposta dall'onorevole Ministro delle finanze. Ne do lettura:

Art. 23-n) bis.

All'articolo 290 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, è aggiunto il seguente comma:

« Le partite di cui al comma precedente possono essere provvisoriamente riportate nel ruolo stesso anche per gli anni successivi a quello cui esse si riferiscono, qualora l'accertamento relativo a tali anni non sia divenuto definitivo ».

Coloro i quali sono favorevoli sono pregati di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 23-n) ter proposto dalla minoranza della Commissione.

MOLINELLI, *Segretario*:

Art. 23-n) ter.

Il primo comma dell'articolo 292 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, è sostituito dal seguente:

« Chiunque, avendone l'obbligo, non presenta le denunce di cui all'articolo 274 è soggetto ad una soprattassa pari al terzo dei tributi complessivamente dovuti per tutti gli anni per cui è stata accertata l'evasione ».

PRESIDENTE. Fo osservare che la variante rispetto al primo comma dell'articolo 292 del testo unico, consiste soltanto nell'entità della soprattassa. Secondo l'articolo 292, la soprattassa è pari ad un terzo del tributo dovuto per un anno; invece, secondo la proposta della minoranza, è pari al terzo dei tributi complessivamente dovuti per tutti gli anni per cui è stata accertata l'evasione.

Prego il senatore Tafuri di esprimere l'avviso della maggioranza della Commissione in merito all'articolo 23-n) ter.

1948-51 - DCCXX SEDUTA

DISCUSSIONI

23 NOVEMBRE 1951

TAFURI, *relatore di maggioranza*. La maggioranza della Commissione lo accetta.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Ministro delle finanze di esprimere l'avviso del Governo.

VANONI, *Ministro delle finanze e ad interim del tesoro*. D'accordo.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'articolo 23-n) *ter*, proposto dalla minoranza della Commissione e accettato dalla maggioranza e dal Governo. Coloro i quali sono favorevoli sono pregati di alzarsi.

(È approvato).

Segue l'articolo 23-o) proposto dalla minoranza della Commissione. Se ne dia lettura.

MOLINELLI, *Segretario*:

Art. 23-o).

Il terzo comma dell'articolo 293 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, è abrogato, in quanto sostituito dall'ultimo comma del nuovo testo dell'articolo 292, di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 1948, n. 261.

PRESIDENTE. Domando al senatore Tafuri di esprimere l'avviso della maggioranza della Commissione su questo emendamento.

TAFURI, *relatore di maggioranza*. La maggioranza della Commissione è d'accordo.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole Ministro di esprimere il suo avviso.

VANONI, *Ministro delle finanze e ad interim del tesoro*. Sono d'accordo; soltanto pregherei di dire semplicemente: « Il terzo comma dell'articolo 293, ecc. è abrogato » e basta.

FORTUNATI, *relatore di minoranza*. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti questo articolo 23-o) nel seguente testo modificato:

Art. 23-o).

Il terzo comma dell'articolo 293 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, è abrogato.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Segue l'articolo 23-o) *bis* proposto dall'intera Commissione. Se ne dia lettura.

MOLINELLI, *Segretario*:

Art. 23-o) *bis*.

Il primo comma dell'articolo 296 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Salvo quanto è disposto nel Capo terzo del Titolo terzo e salvo i casi in cui sia stabilita una pena più grave, le violazioni alle norme del presente testo unico riguardanti l'applicazione dei tributi e quelle dei relativi regolamenti sono punite, oltre che con le sanzioni civili comminate nei singoli casi, con la ammenda da lire 1.000 a lire 50.000.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole Ministro di esprimere il suo avviso in proposito.

VANONI, *Ministro delle finanze e ad interim del tesoro*. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 23-o) *bis*, proposto dall'intera Commissione e accettato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Segue l'articolo 23-p) proposto dalla minoranza della Commissione. Se ne dia lettura.

MOLINELLI, *Segretario*:

Art. 23-p).

L'articolo 17 del decreto legislativo 26 marzo 1948, n. 261, è sostituito dal seguente:

« La lettera d) dell'articolo 329 del testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, sostituito dall'articolo 2 del decreto legislativo 24 agosto 1944, n. 262, è sostituita dalla seguente:

d) tre rappresentanti delle amministrazioni provinciali e tre rappresentanti delle amministrazioni comunali ».

PRESIDENTE. Domando al relatore di maggioranza di esprimere il suo avviso su questo articolo.

TAFURI, *relatore di maggioranza*. La maggioranza della Commissione non accetta questo articolo per la stessa ragione per cui non ne ha accettato uno precedente. Poichè tra breve avremo il nuovo testo della legge comunale e provinciale, ci riserviamo di modificare in quella sede la composizione della Commissione centrale della finanza locale. Osservo, infine, che questo articolo non fa parte del testo unico sulla finanza locale.

FORTUNATI, *relatore di minoranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORTUNATI, *relatore di minoranza*. Per quanto riguarda la Sezione speciale per i tributi locali, sono stato d'accordo nell'accettare la proposta del relatore di maggioranza di non discutere la questione con una serie d'interventi. Però la composizione della Commissione ci sembra così abnorme che, pur non svolgendo l'emendamento attraverso un'analisi approfondita, chiediamo esplicitamente che l'emendamento sia messo in votazione. Non possiamo concepire che un organo così delicato quale la Commissione centrale per la finanza locale (che è un organo che decide la pressione tributaria dei cittadini italiani) sia composto in modo tale che figurano per legge i rappresentanti della Confederazione dei commercianti, della Confederazione degli industriali, della Confederazione degli agricoltori, accanto a funzionari ed esperti e a due rappresentanti delle amministrazioni comunali e provinciali. Ci sembra che la rappresentanza padronale costituisca una mostruosità politico-economica e anche giuridica. Ci limitiamo a chiedere che i rappresentanti padronali siano soppressi e siano aumentati i rappresentanti delle amministrazioni comunali e provinciali.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro delle finanze per esprimere l'avviso del Governo.

VANONI, *Ministro delle finanze e ad interim del tesoro*. Credo che in questa fase in cui ancora la Commissione centrale sta facendo un'opera di equilibrio fra le diverse categorie, su cui finiscono per gravare le supercontribuzioni che la Commissione suggerisce, non sia opportuno modificare la costituzione della Commissione stessa.

Sono però d'accordo col senatore Fortunati che, appena superato questo periodo, — ed io spero che questa legge contribuirà ad avvicinare il momento in cui saranno limitatissimi i provvedimenti straordinari — bisognerà rivedere tutta la materia della Commissione centrale per la finanza locale, fissarne più chiaramente i compiti e determinarne anche la composizione. In via astratta, non avrei niente contro l'aumento dei rappresentanti delle amministrazioni comunali e provinciali; tuttavia, estromettere in questo momento i rappresentanti delle categorie che sopportano l'onere delle supercontribuzioni non mi sembra opportuno.

PRESIDENTE, Senatore Fortunati, insiste?

FORTUNATI, *relatore di minoranza*. Sì.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 23-p) proposto dalla minoranza della Commissione e non accettato nè dalla maggioranza nè dal Governo.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Si dia lettura dell'articolo 23-q) proposto dalla minoranza della Commissione.

MOLINELLI, *Segretario*:

Art. 23-q).

Il primo comma dell'articolo 2 del decreto legislativo 26 marzo 1948, n. 261, è sostituito dal seguente:

« Il provento dei diritti erariali sui pubblici spettacoli cinematografici, di riviste, varietà, comunque e dovunque dati al pubblico, anche se in locali e sale private, di circhi equestri, di marionette, di giostre, di caroselli, di altalene, di taboga, di otto-volanti, di montagne russe, tapis roulants, tiri al bersaglio, e simili, sui trattenimenti danzanti, comunque e dovunque tenuti, sulle riviste, fiere, esposizioni, manifestazioni sportive con o senza scommesse, ed il provento dei diritti erariali sulle scommesse sono devoluti ai Comuni nei quali i diritti stessi vengono riscossi, al netto dei contributi stabiliti dagli articoli 6-7 del regio decreto-legge 30 maggio 1946, n. 583, e 1 del decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62, e da analoghe eventuali successive disposizioni legisla-

tive, nonchè degli aggi spettanti alla Società Italiana Autori ed Editori, incaricata dall'accertamento, della liquidazione, riscossione e riparto dei diritti medesimi da determinarsi in base a convenzione.

« I Comuni possono collaborare con la Società Italiana Autori ed Editori nelle operazioni di accertamento ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Tafuri per esprimere l'avviso della maggioranza della Commissione su questo emendamento.

TAFURI, relatore di maggioranza. La Commissione accetta l'articolo 23-q) perchè non è che una precisazione. Rilevo però che là dove si dice « sulle riviste, fiere, esposizioni ecc. » bisogna dire « sulle mostre, fiere, esposizioni ecc. ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro delle finanze per esprimere l'avviso del Governo.

VANONI, Ministro delle finanze e ad interim del tesoro. Io sono d'accordo sul primo capoverso di questo testo, mentre mi permetto di invitare il relatore di minoranza a non insistere sull'ultimo capoverso: « I Comuni possono collaborare con la Società Italiana Autori ed Editori nelle operazioni di accertamento » perchè, nei termini attuali, il sistema dell'accertamento è di tale natura, che è estremamente difficile immaginare una collaborazione delle Amministrazioni comunali. Bisognerebbe affrontare il problema a fondo e vedere se non si possa studiare un sistema diverso di accertamento.

PRESIDENTE. Senatore Fortunati, insiste?

FORTUNATI, relatore di minoranza. Non insisto sull'ultimo capoverso, anche se il fatto di richiamarci unicamente a possibilità per i Comuni di collaborare, secondo me, risolveva in sè e per sè la questione. Posso anche dichiarare che vi sono già stati Comuni che sono stati richiesti di collaborare.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 23-q) presentato dalla minoranza della Commissione con le modificazioni proposte dal relatore di maggioranza e dall'onorevole Ministro. Se ne dia lettura.

MOLINELLI, Segretario:

Art. 23-q).

Il primo comma dell'articolo 2 del decreto legislativo 26 marzo 1948, n. 261, è sostituito dal seguente:

« Il provento dei diritti erariali sui pubblici spettacoli cinematografici, di riviste, varietà, comunque e dovunque dati al pubblico, anche se in locali e sale private, di circhi equestri, di marionette, di giostre, di caroselli, di altalene, di taboga, di otto-volanti, di montagne russe, tapis roulants, tiri al bersaglio, e simili, sui trattenimenti danzanti, comunque e dovunque tenuti, sulle mostre, fiere, esposizioni, manifestazioni sportive con o senza scommesse, ed il provento dei diritti erariali sulle scommesse sono devoluti ai Comuni nei quali i diritti stessi vengono riscossi, al netto dei contributi stabiliti dagli articoli 6-7 del regio decreto-legge 30 maggio 1946, n. 583, e 1 del decreto legislativo 2 febbraio 1948, n. 62, e da analoghe eventuali successive disposizioni legislative, nonchè degli aggi spettanti alla Società Italiana Autori ed Editori, incaricata dall'accertamento, della liquidazione, riscossione e riparto dei diritti medesimi da determinarsi in base a convenzione ».

PRESIDENTE. Questo articolo è stato accettato dalla maggioranza della Commissione e dal Governo.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 23-r) proposto dalla minoranza della Commissione.

MOLINELLI, Segretario:

Art. 23-r).

Le Commissioni di cui all'articolo 117 del Regolamento per l'esecuzione della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 297, possono procedere a tutte le operazioni relative all'accertamento e alla definizione della base imponibile dei tributi locali.

Il Consiglio comunale, a termine dell'articolo 131 del testo unico della legge comunale e

provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, richiamato in vigore dalla legge 9 giugno 1947, n. 530, deve regolamentare l'attività ed il funzionamento di dette Commissioni.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Tafuri per esprimere l'avviso della maggioranza della Commissione su questo emendamento.

TAFURI, *relatore di maggioranza*. La maggioranza della Commissione non accetta assolutamente questo articolo aggiuntivo, perchè si tratta di modificare non solo la legge comunale e provinciale, ma addirittura il regolamento, quindi qualsiasi discussione in proposito dovrà essere rinviata a quando si discuterà il nuovo testo unico sulla legge comunale e provinciale.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro delle finanze per esprimere l'avviso del Governo.

VANONI, *Ministro delle finanze e ad interim del tesoro*. Sono d'accordo con il relatore di maggioranza.

PRESIDENTE. La minoranza della Commissione insiste?

FORTUNATI, *relatore di minoranza*. Devo insistere perchè si tratta di una situazione in atto, di norme già entrate nella vita pratica, di organismi che già funzionano, con regolamenti già approvati dagli organi di tutela. Non si tratta di modificazione radicale di norme; si tratta soltanto di precisazioni e di specificazioni, visto che esiste un regolamento che troppi italiani, funzionari e non funzionari, hanno dimenticato, ma che è tutt'ora vigente. Mi riferisco al regolamento per l'esecuzione della legge comunale e provinciale, del 1911.

A noi sembra che anzi, da questo punto di vista, siamo più moderati degli estensori del regolamento del 1911, in quanto prevediamo che il funzionamento delle Commissioni deve essere regolamentato dal Consiglio comunale e non dalla Giunta comunale. E quando si dice regolamentato, il Ministro per le finanze sa benissimo che cosa ciò significhi. Trattandosi di materia tributaria, ciò significa che l'approvazione deve avvenire non soltanto da parte dell'organo di tutela, ma da parte anche del Ministro per le finanze.

A me sembra quindi che la nostra posizione sia tale da poter essere accolta anche

dal Ministro, perchè soltanto nel modo da noi prospettato il Ministro per le finanze si renderà conto del come le Giunte e i Consigli comunali, cioè le amministrazioni comunali in concreto, si avvalgano delle facoltà previste dall'articolo 117 del regolamento del 1911 per la esecuzione della legge comunale e provinciale. In caso contrario si rischia veramente di avere situazioni difformi da Comune a Comune. È anche per questo che il Ministro per le finanze non ha potuto rendersi esattamente conto (come del resto mi pare che, abbastanza obiettivamente, il Ministro stesso abbia riconosciuto in altra sede) della portata, dei risultati, della strutturazione di queste particolari Commissioni che da Roma a Genova, da Genova a Bologna, si sono mosse su diverse strade e con diverse facoltà, e quindi, necessariamente, con diversi risultati, riscuotendo, però, sempre più, in ogni caso, la fiducia della stragrande maggioranza delle popolazioni.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 23-r) proposto dalla minoranza della Commissione e non accettato nè dalla maggioranza nè dal Governo.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Passiamo all'articolo 23-s).

FORTUNATI, *relatore di minoranza*. Dichiaro di ritirarlo.

PRESIDENTE. Si dia allora lettura dell'articolo 23-t) proposto dalla minoranza della Commissione.

CERMENATI, *Segretario*:

Art. 23-t).

Sono abrogate tutte le disposizioni concernenti esenzioni di tributi comunali da parte di enti parificati alle amministrazioni dello Stato.

PRESIDENTE. Invito il relatore di maggioranza a dichiarare se accetta questo articolo.

TAFURI, *relatore di maggioranza*. Questo articolo può rappresentare una raccomandazione che facciamo al Ministro di rivedere le esenzioni per parificazione alle amministrazioni dello Stato. Se ne è infatti perduta in genere la misura e si è trovato perfino qualche volta

che vi erano delle amministrazioni dello Stato non riconosciute, come, ad esempio, alcune Università, mentre credo che non ci sia alcun dubbio che le Università sono enti statali. Pertanto prego il senatore Fortunati di commutare questo articolo 23-t) con una raccomandazione all'onorevole Ministro di rivedere tutta la questione delle esenzioni tributarie.

FORTUNATI, *relatore di minoranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORTUNATI, *relatore di minoranza*. Io posso accettare l'invito. Desidero, però, che l'onorevole Ministro prenda non solo l'impegno di presentare proposte concrete, ma anche l'impegno di dare alle proposte un determinato orientamento, di fronte ai Comuni e allo Stato.

Io capisco che il Comune debba inchinarsi di fronte allo Stato ed alla sua Amministrazione, per quanto riguarda i problemi tributari. Ma non capisco che vi possa essere una situazione tributaria per cui il Comune debba pagare, ad esempio, l'imposta di consumo per un edificio che il Comune costruisce per sé, o per oggetti che il Comune acquista per i suoi servizi, ed invece siano concesse molte agevolazioni ed esenzioni, in materia di imposte di consumo e di altri tributi, ad enti che — io non discuto i meriti degli enti in questione! — possono anche assolvere una funzione pubblica, ma non sono certo qualcosa di più dei Comuni e non sono amministrazioni dello Stato. Se questi vari enti debbono essere agevolati nell'esercizio delle loro funzioni, lo debbono essere non dai singoli Comuni ma dallo Stato, nell'impostazione della sua politica generale. Solo in questo modo riusciremo a capire quale è il quadro delle entrate e delle uscite del Comune. Ma se ogni volta che si emana un provvedimento legislativo, si caricano i Comuni di spese e si assegnano entrate allo Stato e, per di più, si segue una politica tributaria per cui, nel quadro delle normali entrate comunali, sono stabilite numerose esenzioni a favore di enti, la vita tributaria comunale diventa difficile.

È necessario, pertanto, fissare il principio fondamentale che solo lo Stato e la sua Amministrazione debbono usufruire, in sede di finanza locale, di esenzioni, perchè lo Stato rappresenta l'espressione massima della

vita pubblica del Paese. Se si vogliono concedere agevolazioni ad altri enti, queste non debbono essere stabilite in sede di finanza locale. Se andiamo ad esaminare, caso per caso, l'attività degli enti che oggi godono di esenzioni ed agevolazioni tributarie, ognuno di questi avrà qualche determinata benemerita da rivendicare. Da questo punto di vista non ce la caveremmo mai! È preferibile, eventualmente, seguire la strada del contributo dei Comuni a dati enti: contributo che figurerà regolarmente nelle spese comunali. Ma, per contro, tutti i tributi siano pagati regolarmente da tutti. Solo in questo modo si controlla e si valuta l'attività degli Enti che ricorrono oggi allo strumento dell'esenzione o della agevolazione tributaria.

PRESIDENTE. Onorevole Fortunati, insiste nell'articolo 23-t)?

FORTUNATI, *relatore di minoranza*. Non insisto.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 24. Se ne dia lettura.

MOLINELLI, *Segretario*:

Art. 24.

Per i pagamenti da effettuarsi in applicazione della presente legge sarà provveduto mediante l'emissione di ordini di accreditamento fino all'importo di lire 500 milioni, in deroga all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

PRESIDENTE. Questo articolo è identico nel testo della maggioranza e in quello della minoranza.

Nessuno chiedendo di parlare, lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

I senatori Cosattini, Zanardi, Canevari, Filippini, Piemonte, Asquini, Anfossi e D'Aragona hanno proposto quattro articoli aggiuntivi. Se ne dia lettura.

MOLINELLI, *Segretario*:

Art. 24-a).

È abrogata nella legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, ogni disposizione

riflettente la distinzione nei bilanci comunali fra spese obbligatorie e spese facoltative.

Art. 24-b).

L'articolo 299 della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, è sostituito dal seguente:

« I Comuni possono contrarre mutui se:

1) sia garantito l'ammortamento del debito;

2) il mutuo abbia per oggetto esclusivamente il finanziamento di spese di carattere straordinario;

3) il mutuo sia deliberato col voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri in carica.

« Sono considerati mutui i contratti di appalto nei quali sia stabilita l'esecuzione del pagamento in più di cinque anni, con o senza interessi ».

Art. 24-c).

L'articolo 300 della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, è sostituito dal seguente:

« Salvi i casi previsti dalle leggi speciali, nessun mutuo può essere contratto dai Comuni se gli interessi di esso, aggiunti a quelli dei debiti o mutui di qualunque natura precedentemente contratti, facciano giungere le somme da iscrivere in bilancio per il servizio degli interessi ad una cifra superiore al quarto delle entrate effettive ordinarie, valutate in base al conto consuntivo dell'anno precedente alla deliberazione relativa al mutuo.

« I mutui assunti con titoli cambiari non possono superare un ottavo delle entrate sudette.

« I Comuni possono contrarre mutui in cartelle o altri titoli negoziabili, previa autorizzazione da concedersi dal Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'interno udita la Commissione provinciale di controllo. Del decreto di autorizzazione deve essere fatta espressa menzione sulle cartelle e sugli altri titoli del prestito.

« Non si computano agli effetti della limitazione stabilita dal primo comma del presente articolo, gli interessi dei mutui contratti dai Comuni a norma delle leggi speciali relative alla assunzione diretta di pubblici servizi ».

Art. 24-d).

La sigla T.U.F.L. usata nella presente legge, indica il « testo unico sulla finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1941, n. 1175 ».

PRESIDENTE. Il senatore Cosattini ha facoltà di parlare per illustrare questi emendamenti.

COSATTINI. Mi sono permesso di presentare questo emendamento nella considerazione che il testo concordato dalla Commissione già su tre punti porta modificazioni alla legge comunale e provinciale e precisamente modifica l'articolo 232 in due disposizioni con gli articoli 20-b), 23-b) e 26-f). Mi rendo conto della esattezza della opposizione a estendere la presente discussione anche a queste modificazioni. Gli articoli che ho formulato nel mio emendamento non sono miei, sono tratti da un progetto elaborato dall'Ufficio studi del Ministero dell'interno per la modificazione della legge comunale e provinciale e io non ho fatto che riprodurli.

Rinunzio a chiedere la votazione sopra gli articoli 24-b), 24-c) e 24-d). Mi permetto invece di insistere perchè sia approvato dal Senato l'articolo 24-a), il quale semplicemente prevede la soppressione della distinzione nei bilanci comunali tra spese obbligatorie e spese facoltative. Chiunque sia pratico di amministrazione comunale sa quanto questa distinzione rechi intralcio alla formazione dei bilanci, massimamente dei bilanci dei piccoli Comuni, in cui tale distinzione non ha veramente alcuna ragione di essere. Da questa distinzione si deducono spesso irrazionali e vessatorie limitazioni di spesa, che urge senz'altro rimuovere, senza attendere che venga in discussione la legge comunale e provinciale. Poichè non sappiamo quando questa sarà portata al Parlamento, e si tratta di una modificazione molto semplice, spero che il Mini-

1948-51 - DCCXX SEDUTA

DISCUSSIONI

23 NOVEMBRE 1951

stro e il Senato vorranno accettare il mio emendamento.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'articolo 24-a).

TAFURI, *relatore di maggioranza*. La Commissione ha preso in esame, nell'ultima seduta, l'emendamento all'articolo 24 e ha espresso parere favorevole all'accoglimento dell'articolo 24-a). Ringrazio il senatore Cosattini per non aver egli insistito sugli altri emendamenti, per i quali la Commissione non poteva pronunziarsi, trattandosi di materia riguardante la legge comunale e provinciale.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro delle finanze per esprimere l'avviso del Governo.

VANONI, *Ministro delle finanze e ad interim del tesoro*. Devo esprimere la più viva preoccupazione del Governo per l'accettazione di questo emendamento.

È vero che la distinzione tra spese facoltative e spese obbligatorie rallenta l'attività di molte Amministrazioni comunali, ma essa rappresenta, nello stesso tempo, una difesa del bilancio e della struttura del bilancio. Se viene a mancare un qualsiasi modo di classificare le spese comunali e provinciali, a seconda dell'urgenza e necessità, non avremo neanche il modo di valutare e organizzare l'intervento, in relazione alle situazioni più difficili dei bilanci comunali e provinciali. Ora, in quegli studi, se io sono bene informato, si propone, sì, l'abolizione di questa distinzione, ma si propone altresì la sostituzione di essa con tutto un altro sistema di classificazione e di esame delle varie voci del bilancio. Non è mai possibile, onorevole Cosattini, estrarre da uno studio piuttosto completo, come quello che è stato fatto per riorganizzare la legge comunale e provinciale, un singolo articolo o una singola disposizione.

In relazione a questa distinzione, cadrebbe tutta una serie di norme pratiche che riguardano le integrazioni, i mutui, gli interventi. Non possiamo, con un tratto di penna, senza creare tutto il meccanismo sostitutivo, cancellare una distinzione sulla quale, tradizionalmente e legislativamente, si è fondata fino a questo momento tutta la struttura dei bilanci comunali e provinciali. Posso accettare il suo invito nel senso di accelerare il più

possibile l'emanazione di uno schema di legge comunale e provinciale, ma non posso non sottolineare al Senato che sarebbe veramente un passo nel buio eliminare questa distinzione, senza sostituirla con una struttura amministrativa più completa che inquadri ed organizzi tutta la particolare materia.

PRESIDENTE. Senatore Cosattini, insiste nell'articolo 24-a)?

COSATTINI. Mi permetto di insistere, riportandomi alla relazione dell'Ufficio studi del Ministero dell'interno in cui è detto: « Poichè nel disegno di legge non viene accolta la distinzione fatta nel testo unico del 1934 e nei testi precedenti della legge comunale e provinciale tra spese obbligatorie e spese facoltative, e non è stata riprodotta la nota elencazione delle spese obbligatorie, si è ritenuto invero che la più accentuata autonomia riconosciuta ai Comuni e alla Provincia, e la presumibile sensibilità degli amministratori alle osservazioni e ai rilievi che la Commissione di controllo potrà formulare sull'opportunità e sulla convenienza delle spese, rendono da un lato inopportuna la distinzione tra spese obbligatorie e spese facoltative, e eliminano d'altro canto il pericolo di una tendenza ad una eccessiva larghezza nella deliberazione di impegni di carattere finanziario ». Questo studio porterebbe a riconoscere ai Comuni questa facoltà di una più larga autonomia nella loro gestione amministrativa e prevede che non vi debba essere altro modo di limitarla che mediante il controllo della Commissione provinciale o regionale, a cui, secondo il progetto, è commessa la vigilanza sulle Amministrazioni comunali.

VANONI, *Ministro delle finanze e ad interim del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VANONI, *Ministro delle finanze e ad interim del tesoro*. Se fossi un amministratore comunale, non sarei lieto di affidare gli stessi compiti al Prefetto o agli organi politici, perchè, come dice lo stesso brano che lei, onorevole Cosattini, ha letto, queste Commissioni hanno una funzione di merito, di discussione dei singoli capitoli di spesa; mentre oggi, così come è la legge, l'intervento dell'autorità tutoria è formale sulle spese obbligatorie, e solo per le spese facoltative ha un controllo,

nel senso che le ammette in quanto esista la possibilità economica. Il problema è molto complesso, ma, finchè non esisteranno tutti quegli organi di controllo e collaborazione con le Amministrazioni comunali, ritengo che sia pericoloso l'emendamento, perchè allora l'autorità politica discuterebbe una per una le spese anche nel merito, cosa che oggi non è autorizzata a fare.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 24-a), proposto dai senatori Cosattini ed altri, accettato dalla Commissione ma non accettato dal Governo. Se ne dia nuovamente lettura.

MOLINELLI, *Segretario*:

Art. 24-a).

È abrogata nella legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, ogni disposizione riflettente la distinzione nei bilanci comunali fra spese obbligatorie e spese facoltative.

PRESIDENTE. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Domando al senatore Cosattini se rinuncia agli altri tre articoli aggiuntivi.

COSATTINI. Dichiaro di rinunciarmi.

PRESIDENTE. Segue l'articolo 25. Se ne dia lettura.

MOLINELLI, *Segretario*:

Art. 25.

Alla copertura dell'onere in milioni 7.500 derivante dal presente provvedimento si fa luogo, per l'esercizio 1951-52, con una corrispondente aliquota dello stanziamento del capitolo 453 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per il medesimo esercizio finanziario.

I fondi necessari per le erogazioni da effettuare in dipendenza degli articoli 1, 3 e 4 della presente legge saranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.

Con decreti del Ministro del tesoro sarà provveduto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

PRESIDENTE. Il primo comma è identico nel testo della maggioranza e in quello della minoranza.

Nessuno chiedendo di parlare, lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Al secondo comma era stato presentato, da parte della minoranza, il seguente emendamento sostitutivo:

« I fondi necessari per le erogazioni da effettuare in dipendenza dal primo comma dell'articolo 1 e dell'articolo 4 saranno rispettivamente iscritti negli stati di previsione del Ministero dell'interno e del Ministero delle finanze ».

Tale emendamento è, però, precluso in seguito all'esito delle votazioni sugli articoli 1, 3 e 4.

FORTUNATI, *relatore di minoranza*. Comunque dichiaro di ritirarlo.

PRESIDENTE. Metto pertanto ai voti il secondo comma dell'articolo 25 nel testo della maggioranza. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ai voti il terzo comma, che è identico nei due testi. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 25 nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Ricordo che in una delle precedenti sedute furono presentati due articoli aggiuntivi: l'uno dal senatore Gasparotto, insieme con i senatori Pasquini, Di Giovanni, Carboni, Silvestrini e Origlia, e l'altro dai senatori Zanardi e Cosattini. Tali articoli furono presentati perchè fossero rispettivamente inseriti dopo l'articolo 9 e dopo l'articolo 10; il Senato stabilì però di discuterli alla fine del disegno di legge.

Si dia pertanto lettura dell'articolo aggiuntivo dei senatori Gasparotto ed altri.

MOLINELLI, *Segretario*:

« L'imposta di soggiorno e cura viene perequata con un aumento pari ad una volta e mezzo in più della misura stabilita dall'arti-

1948-51 - DCCXX SEDUTA

DISCUSSIONI

23 NOVEMBRE 1951

colo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 dicembre 1946, n. 555 ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Pasquini, secondo firmatario, per illustrare questo emendamento.

PASQUINI. Faccio riferimento a quanto dissi in occasione della discussione del bilancio del Ministero dell'interno. Per potenziare il turismo è questo un mezzo strettamente necessario di cui chiediamo l'approvazione, e ciò è stato riaffermato anche al Congresso a Napoli recentemente tenutosi per il rafforzamento organizzativo delle Aziende di cura, soggiorno e turismo. Prego pertanto il Senato di volere approvare questo emendamento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Tafuri per esprimere l'avviso della maggioranza della Commissione su questo emendamento.

TAFURI, *relatore di maggioranza*. Teoricamente l'articolo andrebbe, ma la misura mi pare un po' forte, perchè a Napoli, si pagheranno 150 lire al giorno e, purtroppo, anche quando si va per gli affari propri.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Fortunati per esprimere l'avviso della minoranza della Commissione.

FORTUNATI, *relatore di minoranza*. L'emendamento non è stato discusso in Commissione. Mi pare che prendere una decisione affrettata, che significa sempre aumento di pressione tributaria, sia poco prudente. Ho sentito dire che per potenziare il turismo è necessario aumentare l'imposta di soggiorno. Io dico che meno imposte di soggiorno pagano i turisti, più turisti, probabilmente, sosterranno nei nostri Comuni. Non è attraverso l'imposta di soggiorno che si può potenziare il turismo. Si tratterà, eventualmente, di trovare determinati mezzi perchè gli organi turistici possano svolgere la loro attività. Vorrei pregare i presentatori dell'emendamento di ritirarlo e di presentare un disegno di legge organico che riguardi il turismo e di non insistere unicamente in tema di imposta di soggiorno. Un'impostazione siffatta può dar luogo a più di un inconveniente. Ripeto che sull'emendamento la Commissione non si è soffermata.

PASQUINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASQUINI. Circa la misura, faccio presente che l'imposta di soggiorno venne rivalutata per venti volte con decreto del 13 dicembre 1946, ma la maggiorazione si è rivelata insufficiente e pertanto si propone di portarla a 50 volte secondo un normale criterio di rivalutazione rispetto al livello dell'anteguerra e, precisamente del 1938.

Ciò valga per la misura della nuova imposta di soggiorno.

Circa la necessità della rivalutazione della tassa di soggiorno, faccio presente che è in corso, come ha detto il Ministro dell'interno, un'organica legge di riforma generale e strutturale delle Aziende di cura e soggiorno. Oggi mancano i mezzi, perchè improvvisamente, con la legge 30 dicembre 1949, furono soppresse tutte le entrate delle aziende e fu dato per tutte le 186 aziende autonome della Nazione un 0,50 per cento sui proventi erariali degli spettacoli, per un totale di soli 250 milioni annui, impostati sul bilancio del Ministero dell'interno. Questi 250 milioni sono insufficienti nel modo più assoluto. Mi faccio eco delle necessità del turismo, che anche nel Senato conta un numero notevolissimo di senatori aderenti all'apposito Gruppo, perchè sia considerata la contingente necessità di migliorare questa tassa del soggiorno, che va proprio a rifornire le singole aziende che sono prive da circa due anni dei fondi necessari al loro normale funzionamento. Raccomando pertanto di provvedere a sostenere gli interessi vitali di questi organi capillari del turismo, quali sono le Aziende di cura e di soggiorno.

RICCI FEDERICO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICCI FEDERICO. Dichiaro che non prenderò in considerazione alcuna proposta relativa al turismo finchè l'Ente del turismo non si decide a fare il suo dovere di depositare i conti, le relazioni, ecc. nella biblioteca del Senato.

DE LUCA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE LUCA. Io sono direi quasi uno dei fanatici sostenitori del turismo, ma che noi inseguiamo di straforo un carico in una legge che ha finalità molto diverse mi pare inopportuno. Questa legge dovrebbe essere destinata non più agli enti locali, ma ad una organizzazione di carattere nazionale. Crederei pertanto più

1948-51 - DCCXX SEDUTA

DISCUSSIONI

23 NOVEMBRE 1951

opportuno che il senatore Pasquini ritirasse il suo emendamento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro delle finanze per esprimere l'avviso del Governo.

VANONI, *Ministro delle finanze e ad interim del tesoro*. Mi rimetto al Senato. Però mi pare che in ogni ipotesi ci si potrebbe accontentare del raddoppio e non richiedere una volta e mezzo in più.

PRESIDENTE. Chiedo al senatore Pasquini se accetta la modificazione proposta dall'onorevole Ministro.

PASQUINI. L'accetto.

PRESIDENTE. L'articolo sarebbe quindi così modificato:

« L'imposta di soggiorno e cura viene perequata con un aumento pari ad una volta in più della misura stabilita dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 dicembre 1946, n. 555 ».

In questa formulazione esso è accettato sia dalla maggioranza della Commissione che dal Governo. Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Si dia lettura dell'articolo aggiuntivo dei senatori Zanardi e Cosattini.

CERMENATI, *Segretario*:

« È data facoltà ai Comuni, con deliberazione da prendersi non oltre il 31 dicembre 1952, di imporre un contributo a carico dei propri contribuenti per costituire un fondo da erogarsi in costruzione di case da assegnare ai cittadini residenti nei Comuni stessi.

« Detto contributo sarà commisurato sul tributo complessivo dovuto al Comune, compresa la sovrimposta sui terreni e fabbricati, nel quale il contribuente è iscritto nei ruoli del 1951, nella seguente proporzione:

da lire	1.000 a lire	2.500	2,50 per cento		
» »	2.600 » »	5.000	3,50 » »		
» »	5.100 » »	20.000	5 » »		
» »	21.000 » »	50.000	7,50 » »		
» »	51.000 » »	100.000	10 » »		
» »	101.000 » »	200.000	12,50 » »		
» »	201.000 » »	in più	15 » »		

PRESIDENTE. Il senatore Zanardi ha facoltà di parlare per illustrare questo emendamento.

ZANARDI. Rinunzio a svolgerlo.

PRESIDENTE. Invito la Commissione a dichiarare se accetta questo articolo aggiuntivo.

TAFURI, *relatore di maggioranza*. Mi pronunzio io personalmente, perchè la Commissione anche su questo non si è intrattenuta.

PRESIDENTE. L'articolo è stato presentato due mesi fa.

TAFURI, *relatore di maggioranza*. Spiego subito la ragione per cui la Commissione non si è intrattenuta su questo punto. Essa ha cercato di avere elementi e statistiche per poter studiare il problema, ma non è ancora riuscita ad ottenerli, per cui pregherei l'onorevole Zanardi di ritirare l'emendamento, di corredarsi di elementi statistici, dai quali si possa vederne la portata sotto il punto di vista sia del gettito che della gravosità del tributo, e di presentare quindi un disegno di legge sul quale, così completato di tutti gli elementi, si possa fare uno studio serio.

VANONI, *Ministro delle finanze e ad interim del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VANONI, *Ministro delle finanze e ad interim del tesoro*. Penso che non sia possibile accettare questa forma di imposizione, che si risolve in una addizionale alle imposte già riscosse e con un tipo di progressione che forse non si adatta sempre ed esattamente alla materia imponibile. Questo problema, che interessa tutti, è stato sottolineato anche di recente dalla proposta che il Governo ha fatto in materia di fitti ed anche da altri provvedimenti che sono allo studio, per aiutare i Comuni a raccogliere mezzi finanziari per costruire case minime, popolarissime, che l'iniziativa privata non costruisce. Ma sia per la forma che per il gettito che darebbe, questo esperimento avrebbe una portata limitata e il Governo non lo può accettare. Mi assocerei all'invito fatto dal senatore Tafuri di ritirare la proposta e di farne oggetto di uno studio più complesso, fondato su finanziamenti più vasti, in maniera da garantire risultati più concreti.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Zanardi per dichiarare se mantiene il suo emendamento.

ZANARDI. Siccome sono sempre diffidente delle promesse governative, vorrei che il Senato accettasse il principio. Ad ogni modo prego l'onorevole Presidente di mettere l'emendamento ai voti. Qualunque sia l'esito della votazione, resti ben stabilito che vi sono dei senatori che si occupano con tenacia di questioni che sono inderogabili e che, al di fuori dei partiti, interessano la grande massa anonima del popolo italiano.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo aggiuntivo proposto dai senatori Zanardi e Cossattini, non accettato nè dal relatore di maggioranza nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Avverto che sono stati presentati tre articoli aggiuntivi, contenenti norme transitorie.

Il primo di essi è stato presentato dal Governo. Se ne dia lettura.

MOLINELLI, *Segretario*:

« È autorizzata l'erogazione immediata di acconti a favore dei Comuni e delle Province sugli importi dovuti per l'anno 1952 a mente degli articoli 1, 2, 3, 4 della presente legge, salvo conguaglio in esito alle definizioni definitive.

« Gli acconti saranno concessi con modalità da stabilirsi a norma dell'articolo 1, ultimo comma ».

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso su questo articolo aggiuntivo.

TAFURI, *relatore di maggioranza*. La Commissione non ha nulla da obiettare.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo aggiuntivo di cui è stata data testè lettura; articolo presentato dal Governo e accettato dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura del secondo articolo aggiuntivo, presentato dai senatori Minio, Ruggeri, Banfi, Cappellini e Rizzo Domenico.

MOLINELLI, *Segretario*:

« Per l'applicazione dell'imposta di famiglia nell'anno 1952, con deliberazione del Consi-

glio comunale, i contribuenti possono essere invitati a presentare apposita denuncia, su moduli predisposti dall'Amministrazione comunale, indipendentemente dal disposto dell'articolo 274 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175 ».

PRESIDENTE. Domando alla Commissione ed al Governo di esprimere il proprio avviso su questo articolo aggiuntivo.

TAFURI, *relatore di maggioranza*. La Commissione lo accetta.

VANONI, *Ministro delle finanze e ad interim del tesoro*. Mi rimetto al Senato.

DE LUCA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE LUCA. Anche se questo articolo non è precluso da precedente votazione del Senato, mi sembra però che debba essere modificato, perchè quando si dice che di regola la dichiarazione deve essere fatta su modulo, si è lasciata la facoltà extra modulare al contribuente. Ora, invece, si vuole introdurre, proprio per il primo esercizio, una facoltà per il Comune di fare una inquisizione fiscale come riterrà più opportuno, richiedendo tutti gli elementi che crederà. Mi sembra che, nello spirito di quanto ha già deliberato il Senato, si sia voluto intendere cosa ben diversa.

MINIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MINIO. Vorrei fare presente al senatore De Luca che si tratta di una disposizione che ha valore soltanto per l'anno 1952, per consentire ai Comuni la revisione degli accertamenti ai fini dell'imposta di famiglia. Non si tratta quindi di andare contro lo spirito di una disposizione votata dal Senato.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, metto ai voti l'articolo aggiuntivo presentato dai senatori Minio ed altri, accettato dalla Commissione e per il quale il Governo si è rimesso al Senato.

Coloro i quali sono favorevoli sono pregati di alzarsi.

(È approvato).

Si dia infine lettura della terza ed ultima disposizione transitoria, proposta dal Governo.

MOLINELLI, *Segretario* :

« Le disposizioni contenute negli articoli 6-a) e 6-b) della presente legge hanno effetto dal 1° gennaio 1952.

« Ai soli effetti dell'applicazione, per l'anno 1952, delle maggiorazioni prescritte dalla presente legge per i tributi riscuotibili per ruolo, i Comuni sono autorizzati a deliberare la relativa tariffa entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

« Dalla data delle deliberazioni decorrono, secondo i periodi di tempo fissati per i vari adempimenti, i termini stabiliti dagli articoli 274 e seguenti del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175 ».

VANONI, *Ministro delle finanze e ad interim del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VANONI, *Ministro delle finanze e ad interim del tesoro*. Si tratta degli articoli 6-a) e 6-b) che portano un aumento delle aliquote o delle tariffe di alcune imposte riscuotibili per ruolo. Nella previsione che la legge possa essere approvata ed entrare in vigore nei primi mesi dell'anno 1952, si vuol dar modo ai Comuni di applicare le maggiorazioni con decorrenza dal 1° gennaio 1952. È in sostituzione dell'articolo 26 del disegno di legge.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso su questo articolo aggiuntivo.

TAFURI, *relatore di maggioranza*. La Commissione lo accetta.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'articolo aggiuntivo di cui è stata data ora lettura; articolo proposto dal Governo e accettato dalla Commissione. Coloro i quali sono favorevoli sono pregati di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 26, già proposto dalla minoranza della Commissione.

MOLINELLI, *Segretario* :

Art. 26.

Le norme di cui agli articoli precedenti, che non contengono esplicito diverso riferimento, hanno immediata decorrenza dal giorno di entrata in vigore della presente legge.

PRESIDENTE. Questo articolo è assorbito dall'ultima norma transitoria che il Senato ha testè approvato.

Si procederà ora alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

FORTUNATI, *relatore di minoranza*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORTUNATI, *relatore di minoranza*. Onorevole Presidente, siamo come suol dirsi, arrivati in porto, dopo una tenace discussione, una lunga preparazione, un vivace dibattito. Farò quindi brevissime dichiarazioni. Ho ripetutamente deplorato, nel corso del pubblico dibattito, che talune delle posizioni fondamentali, che noi abbiamo sostenuto e argomentato con critica consapevole e con passione, non abbiano trovato soluzione favorevole nelle decisioni del Senato.

La costatazione di decisioni avverse alle prospettive e alle esigenze costituzionali dell'autonomia locale, della progressività e della pubblicità del sistema tributario, è ribadita ora non solo a titolo personale, ma anche a nome del Gruppo, a cui ho l'onore di appartenere come militante della classe operaia. E insisto su questo netto dissenso, perchè sono profondamente convinto che il mancato accoglimento delle nostre proposte, ispirate a moderne esigenze della finanza locale, determinerà il perdurare di intralci seri e di ostacoli gravi al libero sviluppo della vita comunale.

Noi ci rendiamo però conto che esiste indubbiamente la necessità che migliaia di amministrazioni comunali possano al più presto disporre di una piattaforma tributaria cognita, su cui operare e da sottoporre al vaglio dell'esperienza e soprattutto al giudizio dei cittadini. Mentre, quindi, ci ripromettiamo, in questa Aula e fuori di quest'Aula, di batterci ancor più decisamente e nettamente sul piano politico e scientifico, perchè tutte le prospettive, che noi da tre anni abbiamo indicato al Paese, diventino una operante realtà nella libera vita dei nostri liberi Comuni; e mentre, pertanto, ribadiamo con vigore ed energia, da un lato, le nostre posizioni che non sono state accolte, dall'altro le nostre critiche alle tesi governative che sono state incorporate nella legge, crediamo di poter dare voto favorevole all'insieme de-

gli articoli, perchè in definitiva la struttura decisa dal Senato non rispecchia affatto il disegno ministeriale. Noi chiediamo, pertanto, che il Ministro per le finanze compia ogni sforzo perchè la Camera dei deputati possa al più presto esaminare il disegno di legge e invitiamo altresì il Ministro a non adoperarsi — noi siamo uomini aperti e leali! — affinchè alla Camera dei deputati si voglia di proposito modificare quello che il Senato ha ponderatamente deciso, dopo più di due anni di studi e di dibattiti. Un siffatto comportamento significherebbe ovviamente riprendere *ex novo* la discussione, e misconoscere un orientamento e un fatto politico, che secondo noi devono essere seriamente meditati. Dopo il 18 aprile 1948, è la prima volta questa in cui, su problemi di fondo, uomini della maggioranza e uomini dell'opposizione hanno trovato un fronte comune contro il Ministro e su posizioni dell'opposizione. Si tratta di un fatto che ha, onorevoli colleghi, un significato politico che va anche oltre il problema pur vasto ed impegnativo della finanza locale, che ha un profondo significato nel particolare momento della vita italiana che stiamo attraversando. Anche per questo, noi siamo orgogliosi di avere guidato e condotto una battaglia, lealmente, con passione, con profondo senso di responsabilità. (*Vivi applausi*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole relatore di maggioranza. Ne ha facoltà.

TAFURI, *relatore di maggioranza*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, siamo arrivati, sebbene pochini...

PRESIDENTE. Ma buoni. (*ilarità*).

TAFURI, *relatore di maggioranza*. ... però non ci siamo decisamente ormeggiati, per dirla in linguaggio nautico. Questo disegno di legge ha bisogno, evidentemente, di un coordinamento che pregherei il Presidente di volere affidare alla Commissione.

Debbo anche io esprimere un ringraziamento a tutti i colleghi della Commissione e ai colleghi del Senato che ci hanno pazientemente ascoltato fino alla fine per quest'opera che effettivamente è stata lunga, faticosa e appassionata, sia per tutti i senatori che sono intervenuti nel dibattito, sia per la Commissione, che ha dedicato mesi e mesi di studio, di lavoro e di passione a questo disegno di legge. Crediamo di aver fatto

una cosa che possa andare e soprattutto speriamo di aver fatto una legge che possa finalmente dare ai nostri Comuni quel sollievo che da tanto tempo ci chiedono.

Con questo augurio sono sicuro che i colleghi di mia parte approveranno tutti il disegno di legge.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, resta inteso che la Commissione procederà, a termini di Regolamento, al coordinamento del disegno di legge.

DE LUCA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE LUCA. A nome del Gruppo democristiano, debbo rilevare alcune parole dette dal senatore Fortunati che possono avere un'eco profonda non solo, ma anche essere la dimostrazione di un inizio di distensione, che sarebbe nei voti di tutti gli italiani. Egli ha la bocca amara per qualche reiezione, ma deve anche riconoscere che certe posizioni di punta non potevano essere accolte dalla maggioranza, che credo abbia dato la dimostrazione più chiara che, quando razionalità assiste una proposta, da qualunque parte essa venga, essa è accolta dalla maggioranza, animata, come è, dal vivo desiderio di porre in essere leggi operanti, e concordi se possibile, perchè allora la legge ha la sua naturale ed efficace applicazione, quando è la manifestazione più larga che sia possibile della coscienza giuridica che un popolo ha raggiunto.

Pertanto, mentre mi compiaccio anche io, e vivamente a nome del mio Gruppo, di questo inizio di collaborazione, mi auguro che questo inizio non muoia in fasce, ma prosperi e grandeggi. A conclusione della mia modesta parola, rivolgo un pensiero riconoscente al nostro illustre Presidente (*vivi generali applausi*), il quale con tanto acume, con tanta pazienza e con tanta serenità (forse anche io glie l'ho fatta esercitare un poco e di questo gli chiedo venia pubblicamente) ha condotto in porto, fra i marosi che non erano piccoli, questa legge fondamentale per il Paese. In questo intendimento e con queste espressioni sincere dell'animo mio e dei colleghi, dichiaro che il Gruppo democristiano voterà con entusiasmo il disegno di legge. (*Vivi applausi*).

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore De Luca ed il Senato delle espressioni di benevolenza di cui hanno voluto onorarmi. Io non ho che una sola aspirazione: quella di rendermene sempre più degno (*Rinnovati vivissimi, generali applausi all'indirizzo del Presidente*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

Per quanto il Regolamento non lo consentirebbe, dichiaro che il disegno di legge è approvato all'unanimità. (*Nuovi vivissimi, generali applausi*).

Annunzio di interrogazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare lettura dell'interrogazione, con richiesta di risposta scritta, pervenuta alla Presidenza.

MOLINELLI, Segretario:

Al Ministro di grazia e giustizia, per conoscere le ragioni per le quali il decreto presidenziale 12 agosto 1951, n. 982, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 3 ottobre 1951, n. 227, mentre modifica gli articoli 4 e 13 del Regolamento per le Case di rieducazione, approvato con regio decreto 4 aprile 1939, n. 721, aggiornandoli alle attuali istituzioni democratiche, lascia inalterato l'articolo 114 dello stesso Regolamento, che contiene una disposizione che certamente il buon senso dei direttori delle Case di rieducazione avrà già abrogato di fatto, in quanto impossibile ad attuarsi ed evidentemente antistorica.

Ciò conferma la necessità, molte volte posta in luce dal sottoscritto, di un Ufficio legislativo unico per la revisione di tutte le leggi prima della loro pubblicazione (1944).

PERSICO.

PRESIDENTE. Avverto che il Senato si riunirà nuovamente in seduta pubblica martedì, 27 novembre, alle ore 16, col seguente ordine del giorno:

I. Discussione dei seguenti disegni di legge:

1. Conti consuntivi dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici per gli esercizi finanziari dal 1938-39 al 1941-42 (1698).

2. Conti consuntivi dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi per gli esercizi finanziari dal 1938-39 al 1941-42 (1699).

3. Conti consuntivi dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi, della Azienda di Stato per i servizi telefonici e dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1942-43 (1799).

4. Riordinamento dell'Ordine cavalleresco « Al merito del lavoro » (1740) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

5. Modalità per l'assunzione e la stipulazione di prestiti esteri da parte della « Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno) » (1785).

II. Seguito della discussione del disegno di legge:

Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, n. 2, concernente la costituzione e l'ordinamento dell'Ente siciliano di elettricità (948) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

1. Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale (23-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

2. Ordinamento e attribuzioni del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (318).

3. Norme per la repressione dell'attività fascista (1396).

4. RUINI ed altri. — Disposizione per la determinazione dell'anno finanziario e per l'esame e l'approvazione dei bilanci (1412).

IV. Discussione della mozione:

RICCI Federico (BOGGIANO PICO, VENDITTI, CONTI, OGGIANO, MARCONCINI, CONCI, MAZZONI, BOCCONI, TONELLO, LAVIA, RUSSO, SANMARTINO, SCHIAVONE, BARACCO, MARTINI, BUIZZA, TOMÈ, SALVI). — Considerati i danni e i pericoli che vengono alla morale ed al-

l'educazione dei cittadini, e particolarmente dei giovani, dal diffondersi del giuoco d'azzardo, causa di degradamento e stimolo alle spese di lusso (che nulla hanno in comune col sano traffico turistico spesso invocato a pretesto);

ritenuto che, specialmente nell'attuale momento, occorre richiamare gli italiani ad una regola di vita più austera ed economica;

il Senato delibera di: 1) che sia abolito il decreto-legge 22 dicembre 1927, il quale dà facoltà al Ministro dell'interno di autorizzare l'apertura di case da giuoco; 2) che non si concedano nuove concessioni, non importa quale ne possa essere il motivo; 3) che si revochino le concessioni esistenti; 4) che si intensifichi la ricerca e la repressione del giuoco clandestino (57).

V. Discussione dei seguenti disegni di legge:

1. Approvazione ed esecuzione dei seguenti accordi conclusi tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Popolare Federativa di Jugoslavia:

a) Accordo relativo alla pesca esercitata dai pescatori italiani nelle acque jugoslave, concluso a Belgrado il 13 aprile 1949;

b) Protocollo relativo alla proroga dell'Accordo suddetto e scambi di note, concluso a Belgrado il 26 febbraio 1951 (1731).

2. Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note firmato a Parigi il 7 febbraio 1951 concernente alcune modifiche all'Accordo italo-francese in materia di proprietà industriale, firmato a Roma il 29 maggio 1948 (1860).

VI. Seguito della discussione dei seguenti disegni di legge:

1. Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, sull'ordinamento dei Consorzi agrari e della Federazione italiana dei Consorzi agrari (953) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. MACRELLI ed altri. — Rivendica degli immobili trasferiti ad organizzazioni fasciste od a privati e già appartenenti ad aziende sociali, cooperative, associazioni politiche o sindacali, durante il periodo fascista (35).

3. MERLIN Angelina. — Abolizione della regolamentazione della prostituzione, lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui e protezione della salute pubblica (63).

4. Deputati FABRIANI ed altri. — Efficacia delle norme del decreto legislativo luogotenenziale 20 marzo 1945, n. 212, sugli atti privati non registrati, di cui al regio decreto-legge 27 settembre 1941, n. 1015 (1364) (*Approvato dalla Camera dei deputati*). (*Nella seduta del 30 ottobre 1951 rinviata la discussione di un mese*).

5. PIERACCINI ed altri. — Provvedimenti per la preparazione, controllo e distribuzione a prezzo equo, a cura dello Stato, dei prodotti farmaceutici di largo consumo (317) (*Nella seduta del 14 novembre 1951 rinviata la discussione di due mesi*).

VII. Discussione di disegni di legge rinviata (per abbinamento a disegni di legge da esaminarsi dalle Commissioni):

1. MONALDI. — Misure di lotta contro le malattie veneree (628-*Urgenza*).

2. BERLINGUER e FIORE. — Miglioramento economico ai pensionati della Previdenza sociale (1004).

3. LODATO. — Modifica dell'articolo 11 della legge 17 gennaio 1949, n. 6, e dell'articolo 29 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3283, concernenti provvedimenti in materia di tasse di circolazione (1377).

4. MICELI PICARDI. — Elevazione del limite di età per il collocamento a riposo degli impiegati statali con funzioni direttive (1703).

VIII. Discussione delle seguenti domande di autorizzazione a procedere:

contro il senatore SPANO, per i reati di vilipendio alle istituzioni costituzionali (articolo 290 del Codice penale in relazione all'articolo 2 della legge 11 novembre 1947, n. 1317), di oltraggio a un pubblico ufficiale (articolo 341, prima parte, secondo capoverso ed ultima parte, del Codice penale) e di non ottemperanza all'ingiunzione di scioglimento di un pubblico comizio datagli

1948-51 - DCCXX SEDUTA

DISCUSSIONI

23 NOVEMBRE 1951

dall'Autorità competente (articolo 24 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773) (Doc. LXIII);

contro il senatore REALE Eugenio, per il reato di diffamazione (articolo 595, primo capoverso, del Codice penale) (Doc. C);

contro il senatore LI CAUSI, per il reato di vilipendio alla Polizia (articolo 290 del Codice penale) (Doc. CIII);

contro BRUNELLA Francesco (per il reato di vilipendio al Parlamento (articolo 290 del Codice penale) (Doc. CVII);

contro il senatore ANGIOLILLO, per il reato di diffamazione a mezzo della stampa (articolo 595 del Codice penale) (Doc. CX);

contro il senatore MARIANI, per il reato di organizzazione di pubblica riunione senza autorizzazione dell'Autorità di pubblica sicurezza (articolo 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773) (Documento CXIII);

contro il senatore PERTINI, per il reato di vilipendio all'Ordine giudiziario (articolo 290 del Codice penale, modificato dall'articolo 2 della legge 11 novembre 1947, n. 1317) (Documento CXIX);

contro il senatore PERTINI, per il reato di vilipendio all'Ordine giudiziario (articolo 290 del Codice penale, modificato dall'articolo 2 della legge 11 novembre 1947, n. 1317) (Documento CXXII);

contro il senatore SERENI, per il reato di oltraggio aggravato a pubblico ufficiale (ar-

ticolo 341, primo ed ultimo comma del Codice penale) (Doc. CXXVI);

contro il senatore PERTINI, per il reato di vilipendio al Governo per mezzo della stampa (articolo 290 del Codice penale, modificato dall'articolo 2 della legge 11 novembre 1947, n. 1317) (Doc. CXXVII);

contro il senatore PERTINI, per il reato di vilipendio all'Ordine giudiziario per mezzo della stampa (articolo 290 del Codice penale, modificato dall'articolo 2 della legge 11 novembre 1947, n. 1317) (Doc. CXXXV);

contro il senatore BERLINGUER, per il reato di istigazione a delinquere (articolo 414 del Codice penale) (Doc. CXXXVII);

contro il senatore PUCCI, per il reato di diffusione di scritti senza autorizzazione (articoli 113 e 17 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773) (Doc. CXLI);

contro il senatore ANGIOLILLO, per il reato di diffamazione (articoli 57, 81 capoverso e 595, primo e secondo capoverso, del Codice penale) (Doc. CLI).

Non ho potuto segnare al primo punto dell'ordine del giorno della prossima seduta la discussione del disegno di legge, di iniziativa dei senatori Ruini ed altri: « Disposizioni per la determinazione dell'anno finanziario e per l'esame e l'approvazione dei bilanci » (1412), perchè il Ministro del bilancio, per ragioni a tutti note, non potrà intervenire ai lavori dei due rami del Parlamento prima di giovedì prossimo.

La seduta è tolta (ore 22,15).

ALLEGATO AL RESOCONTO DELLA DCCXX SEDUTA (23 NOVEMBRE 1951)

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

CAMINITI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se, risultando del tutto inadeguato, di fronte alla eccezionale gravità delle conseguenze del recente nubifragio in Calabria, l'adottato provvedimento, che concede soltanto la proroga di un mese per il pagamento dell'ultima rata bimestrale di imposte, non ritenga opportuno ed equo promuovere ulteriori provvedimenti intesi almeno ad esonerare i contribuenti sinistrati dal pagamento delle residue rate di imposte per il corrente anno (1952).

RISPOSTA. — In relazione alla richiesta formulata dall'onorevole interrogante, se non si ravvisi cioè la opportunità di promuovere provvedimenti intesi ad esonerare i contribuenti della Calabria, sinistrati dai recenti nubifragi, dal pagamento delle rate d'imposte iscritte a ruolo per l'anno 1951 e non ancora riscosse, risultando del tutto inadeguata la concessa sospensione per la rata di ottobre, si fa presente che le vigenti disposizioni legislative sono più che sufficienti allo scopo di venire incontro ai contribuenti che hanno subito danni. Non si ravvisa, pertanto, la necessità di adottare, nel caso in esame, un provvedimento speciale di esenzione, a carattere generale e, perciò, indiscriminato.

Infatti, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle leggi sul nuovo Catasto dei terreni, approvato col regio decreto-legge 8 ottobre 1931, n. 1572, potrà concedersi ai possessori di fondi rustici (semprechè ne ricorrano gli estremi, ciò che è oggetto di accertamento in corso da parte dei competenti Uffici tecnici erariali) una moderazione delle imposte sui terreni e sui redditi agrari per l'anno in corso.

Nei casi, poi, in cui i danni in questione rivestano carattere duraturo ed abbiano, perciò,

determinato una diminuzione della potenzialità produttiva dei fondi od un cambiamento di coltura che importi un minor reddito imponibile, potrà accordarsi la diminuzione dello estimo catastale, a decorrere dal prossimo anno, giusta l'articolo 43 dello stesso testo unico.

Per quanto riguarda l'imposta di ricchezza mobile sulle affittanze agrarie, gli interessati potranno tenere conto dei danni subiti nel corrente anno in sede di dichiarazione dei redditi per il 1952.

Nella stessa sede i possessori di redditi industriali e commerciali potranno denunziare l'eventuale riduzione dei loro redditi a seguito degli infortuni di cui trattasi ed ottenere lo sgravio proporzionale della relativa imposta, allorchè si procederà alla tassazione definitiva dei redditi mobiliari conseguiti nel corrente anno.

Per l'imposta sui fabbricati, nel caso di distruzione parziale o totale per rovina o inabitabilità degli immobili soggetti a tale tributo, i possessori possono ottenere lo sgravio proporzionale della imposta stessa dal giorno in cui il reddito è cessato in tutto o in parte e per tutto il periodo di inutilizzazione degli immobili, a norma dell'articolo 56 del Regolamento 24 agosto 1877, n. 4024.

Del pari i titolari di aziende commerciali e industriali distrutte dagli infortuni in questione hanno diritto, giusta l'articolo 66 del testo unico dell'imposta di ricchezza mobile, approvato col regio decreto 24 agosto 1877, n. 4021, allo sgravio dell'imposta mobiliare dal giorno in cui si è verificata la cessazione dei relativi redditi.

Nessun aggravio, poi, può derivare ai contribuenti in parola da un eventuale ritardo nella definitiva sistemazione tributaria, in base alle norme di cui sopra, in quanto che, in attesa

1948-51 - DCCXX SEDUTA

DISCUSSIONI

23 NOVEMBRE 1951

di tale sistemazione, per la quale si attendono i risultati degli accertamenti tecnici già disposti, è stata accordata agli interessati la sospensione del pagamento delle rate di ottobre e di dicembre di tutti i tributi diretti, o delle sole imposte immobiliari, a seconda delle proposte delle competenti Intendenze di finanza.

Il Ministro
VANONI.

CANALETTI GAUDENTI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se risponda a verità che la Commissione degli inviti per la VI Quadriennale nazionale d'arte in Roma, abbia preso le sue decisioni nell'assenza di parecchi suoi membri; se risulti al Governo che negli inviti siano stati adottati criteri non conformi alle norme regolamentari, e in particolare se risulti che i pittori di Trieste siano stati esclusi dagli inviti.

Si chiede quali eventuali provvedimenti il Governo intenda prendere per rimuovere i lamentati inconvenienti (1882).

RISPOSTA. — Si premette, anzitutto, che la Quadriennale d'arte di Roma è un Ente autonomo, con proprio Presidente, un proprio segretario generale e un proprio Consiglio d'amministrazione. Il Ministero della pubblica istruzione non ha modo, quindi, di interferire in questioni di stretta competenza degli organi sopraindicati, come quelle relative alla organizzazione della Esposizione ed alla nomina delle Commissioni d'invito e di accettazione, tanto meno poi di sindacare i criteri di selezione artistica adottati da tali Commissioni. Risulta comunque, che l'allestimento della Esposizione è quasi completo, che essa è stata preceduta da un'adeguata propaganda informativa anche nei piccoli centri e che le opere pervenute allo esame delle giurie d'accettazione da ogni parte d'Italia sono in numero complessivo di circa 3.400, inviate da oltre 1400 artisti, numero quasi doppio di partecipanti rispetto ad ogni altra precedente quadriennale.

Per quanto riguarda la regolarità dei lavori della Commissione inviti, sono state assunte informazioni dalle quali è risultato che i membri

di essa furono presenti tutti, ad eccezione del prof. Carrà il quale, non avendo potuto presenziare materialmente alle riunioni della Commissione per motivi di età e di salute, esaminò tuttavia l'elenco predisposto, avanzò proposte di modificazioni, prese parte attiva, insomma, come risulta da lettera, da firme e da dichiarazioni, alla scelta degli invitati.

Non risulta poi che nella compilazione degli inviti la Commissione abbia violato norme regolamentari.

Quanto, infine, alla esclusione dei pittori triestini, non si può certo pensare che vi sia stata, da parte della Commissione, scarsa considerazione per la città di Trieste e per i suoi artisti. Nell'elenco di inviti, diramato nello scorso giugno, figurano infatti i nomi di due scultori triestini, Marcello Mascherini e Ugo Carrà, nell'elenco suppletivo, poi, compilato dalla Commissione nel settembre u. s. per sostituire gli artisti rinunciatari e non ancora diramato in conseguenza dell'agitazione sindacale e delle nuove proposte formulate, sono inclusi altri due nomi di artisti triestini, uno scultore e un pittore. E tale elenco è ispirato come il primo a criteri qualitativi e non di rappresentanza regionale.

Come risulta evidente delle suaccennate premesse e da quanto esposto finora, la Presidenza del Consiglio e il Ministero della pubblica istruzione non hanno alcun provvedimento da adottare al riguardo.

Ci si augura, ad ogni modo, che i chiarimenti forniti sull'operato dell'Ente quadriennale valgano a tranquillizzare gli artisti che hanno assunto un atteggiamento di protesta nei riguardi della manifestazione; la buona riuscita di questa è, infatti, sommamente desiderabile nell'interesse dell'arte italiana e, in definitiva, degli artisti stessi.

Il Ministro
SEGNÌ.

CASO. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se, di fronte allo inadeguato soprassoldo delle medaglie al valor militare, non ritenga opportuno presentare un progetto di legge al Parlamento per porporzionare l'entità del soprassoldo al valore morale delle ricom-

pense ed all'attuale svalutazione della moneta (1795).

RISPOSTA. — La questione dell'adeguamento del soprassoldo annesso alle medaglie al valor militare ha formato, da tempo, oggetto di attenta considerazione da parte dell'Amministrazione militare.

Al riguardo sono stati già interessati i competenti organi finanziari, per le necessarie preventive intese in ordine alla soluzione della questione suddetta.

Si assicura comunque l'onorevole interrogante che questo Ministero non manca di dedicare alla soluzione del problema, nei limiti della propria competenza, ogni più fattiva attenzione.

Il Ministro
PACCIARDI.

CASO (JANNUZZI). — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per richiamare la sua particolare attenzione e quella del Governo, ora che sono in corso studi conclusivi sul trattamento economico della Magistratura e sulla riforma dell'Amministrazione dello Stato, sulla opportunità che venga deciso il progetto di legge Caso-Jannuzzi-Buonocore, n. 514, che è tuttora all'esame della Commissione finanze e tesoro del Senato, e che riguarda l'istituzione di uno speciale trattamento economico per i funzionari del gruppo A e del gruppo B (dall'VIII al V grado) dell'Amministrazione civile dell'interno.

Cade opportuno rilevare che i Magistrati dell'ordine amministrativo non sono soltanto quelli del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, dell'Avvocatura erariale, ma anche quelli che compongono il Consiglio di Prefettura e la Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale.

I funzionari del gruppo A e del gruppo B (dall'VIII al V grado) dell'Amministrazione civile dell'interno svolgono, inoltre, importanti funzioni, oltre quella di magistrati di organi della giustizia amministrativa di primo grado, funzioni che li pongono molto in evidenza nell'assumere, a volte, gravi responsabilità anche dal punto di vista politico (1513).

RISPOSTA. — Sulla proposta di legge di iniziativa dell'onorevole interrogante questo Ministero ha già espresso il suo avviso con la nota n. 809 del 17 agosto 1949 diretta alla Presidenza della Commissione permanente finanze e tesoro del Senato, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dello interno.

In particolare, per quanto riguarda la seconda parte dell'interrogazione e cioè che « magistrati dell'ordine amministrativo non sono soltanto quelli del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, dell'Avvocatura erariale, ma anche quelli che compongono il Consiglio di Prefettura e la Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale » e che « i funzionari del gruppo A e del gruppo B (dall'VIII al V grado) dell'Amministrazione civile dello interno svolgono, inoltre, importanti funzioni oltre quella di magistrati di organi della giustizia amministrativa di primo grado, funzioni che li pongono molto in evidenza nello assumere, a volte, gravi responsabilità anche dal punto di vista politico », quest'Amministrazione — e il suo parere è stato condiviso dagli organi legislativi — s'è mostrata, per ovvie ragioni, di avviso contrario.

I funzionari di Prefettura svolgono, è vero, anche funzioni giurisdizionali (nelle Giunte provinciali amministrative) ma le loro mansioni sono pur sempre e prevalentemente amministrative e quindi non poteva ad essi estendersi il trattamento dei Magistrati, dei quali non fruiscono le prerogative delle inamovibilità, riservate esclusivamente alle Magistrature giudiziarie e amministrative.

Il Ministro
VANONI.

GIARDINA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Ministri della pubblica istruzione, dei lavori pubblici e delle finanze.* — Per chiedere la immediata sospensione dei lavori della costruenda caserma delle Guardie di finanza al Belvedere di Termini Imerese (Palermo), lavori iniziati in questi giorni, malgrado ordinanza contraria delle locali autorità amministrative e nonostante viva esplicita protesta della cittadinanza, la quale vede

pregiudicato gravemente il proprio avvenire turistico, offesi i propri diritti civili dal suddetto atto arbitrario che viola anche il disposto dell'articolo 1 della legge 1° giugno 1939, numero 1089.

I termitani, giustamente gelosi del proprio Belvedere, che offre ai cittadini ed agli stranieri un panorama d'incomparabile incanto, confidano nell'intervento energico e sollecito degli organi competenti, per tutelare quello che è il patrimonio veramente invulnerabile del nostro Paese: la bellezza sovrana del paesaggio (1576).

RISPOSTA. — Si risponde anche a nome dell'onorevole Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro della pubblica istruzione e del Ministro dei lavori pubblici.

Si ritiene opportuno far presente che sul Belvedere di Termini Imerese non era in costruzione una caserma per la Guardia di finanza, ma erano in esecuzione, a cura del Genio civile, lavori di riparazione ad uno stabile demaniale (Stazione vedetta) appartenente alla marina militare e ceduto temporaneamente in uso alla Guardia di finanza fino a quando cioè la progettata caserma, che sarà dislocata nella zona portuale, non verrà costruita.

La Stazione vedetta in parola fu costruita nel 1941 dalla Marina militare, sul terreno venduto dal Municipio di Termini Imerese, a seguito di decisione favorevole adottata dal Sovrintendente ai Monumenti, il quale accertò a suo tempo che il fabbricato in oggetto non avrebbe recato alcun pregiudizio alla bellezza ed al godimento del paesaggio ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089.

Giova precisare che i lavori di restauro per il modesto importo di lire 1.245.000 furono autorizzati con decreto del Provveditore alle opere pubbliche di Palermo del 23 maggio 1950; che l'Assessorato regionale in un primo tempo — il 4 gennaio 1951 — revocò la sospensione dei lavori autorizzandone la prosecuzione, e che il 14 febbraio 1951 i lavori vennero nuovamente sospesi, essendo ancora pendente la vertenza corrente tra il Comune e il Ministero difesa-marina, il quale, consentendo soltanto il temporaneo impiego del fabbricato da parte della Guardia di finanza, ha dichiarato la

propria opposizione alla demolizione di esso, che deve rimanere riservato per gli scopi speciali per i quali fu costruito.

È da rilevare infine che sul terreno (metri lineari 30 × 17) — che il Comune ha venduto al Ministero della difesa-marina proprio allo scopo di costruirvi una Stazione vedetta — non era agevole edificare, perchè trattavasi non di terreno già spianato, ma della continuazione dello sperone roccioso a monte del « Belvedere », che solo la tenacia e la tecnica degli organi specializzati della Marina riuscì a rendere edificabile, con grave sacrificio di spesa e di lavoro. A lavori ultimati, il « Belvedere », che prima aveva la visuale limitata ad est e nord-est, è venuto a risultare ingrandito nell'area spianata e con la vista sgombra dallo sperone roccioso anche dalla parte ovest.

I suddetti lavori di riparazione sono stati peraltro sospesi, mentre sono state rivolte premure al Provveditorato per le opere pubbliche, perchè sia affrettato l'inizio dei lavori della caserma della Guardia di finanza nella zona portuale di Termini Imerese. Nel frattempo il Ministero della difesa-marina, prendendo in considerazione le richieste del Sindaco di Termini Imerese, ha favorevolmente esaminato la possibilità di concedere in uso all'Amministrazione comunale lo stabile in parola, a condizione che la predetta Amministrazione ceda alla Marina militare il terreno di sedime del fabbricato, provveda a mettere temporaneamente a disposizione della Guardia di finanza un altro stabile rispondente allo scopo, e si impegni a restituire alla Marina militare il fabbricato in qualunque momento la Marina medesima ritenga di dover per le sue esigenze rientrare in possesso della Stazione vedetta, che, come è noto, fu costruita per particolari finalità.

Il Ministro
VANONI.

GORTANI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se convenga nella urgente necessità di por mano finalmente alla costruzione del fabbricato indispensabile, tante volte reclamato, al varco doganale di Tarvisio (Coccau) e di rompere una buona volta gli indugi pro-

vocati dall'assurda pretesa di differire a 30 anni il pagamento all'impresa che dovrebbe costruire l'edificio (1853).

RISPOSTA. — Il Genio civile di Udine ha redatto, su richiesta del Ministero dei lavori pubblici, un progetto per la costruzione di un edificio al varco stradale di Coccau, di piani 2, per complessivi 14 vani, da adibire ai servizi di Dogana e della Guardia di finanza.

Il progetto, dell'importo di lire 15.000.000 circa, fa parte di un programma generale di lavori per la costruzione di uffici doganali e caserme, sul fronte orientale in provincia di Udine, da attuare con la spesa di 90 milioni, a pagamento differito, in applicazione della legge 12 luglio 1949, n. 460.

Una prima licitazione privata, tenutasi presso il Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Venezia per l'appalto totale dei lavori, andò deserta, per cui l'Amministrazione finanziaria, considerata tutta la urgenza con la quale si rende necessaria la costruzione dell'edificio in parola, chiese al Ministero dei lavori pubblici di procedere all'uopo ad un separato appalto.

Avendo in merito il Provveditorato regionale alle opere pubbliche espresso, in considerazione delle tassative disposizioni della legge sopra citata, parere negativo, il giorno 5 ottobre si è tenuta una seconda gara di appalto a prezzi aggiornati — con pagamento differito — per complessivi 110 milioni, di cui lire 17 milioni 470.000 si riferiscono all'edificio doganale.

E poichè anche la suddetta seconda gara è andata deserta, si è nuovamente interessato il Ministero dei lavori pubblici perchè esamini con ogni urgenza la possibilità di procedere all'appalto separato, con più agevoli condizioni di pagamento, dei lavori di costruzione del fabbricato doganale di Coccau.

Si assicura peraltro che, nel frattempo, il Genio civile seguirà opportune opere di ripulitura all'edificio doganale esistente nel varco in parola.

Il Ministro
VANONI.

LODATO. — *Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste e del tesoro.* — Per conoscere le ragioni per cui non si sia provveduto finora alla corre-

sponsione dell'indennità di buonuscita ad impiegati dell'U.C.S.E.A. e dell'U.N.S.E.A., licenziati da circa tre anni e come e quando s'intende provvedervi (1884).

RISPOSTA. — Premesso che dal testo della interrogazione soprariportata non si desume in modo chiaro quali indennità arretrate siano rimaste insolute, si fa presente che per quanto riguarda il personale licenziato e dimesso prima della soppressione dell'U.N.S.E.A., disposta con la legge 22 febbraio 1951, n. 64, è stato integralmente provveduto al pagamento delle indennità di licenziamento e di eventuali competenze arretrate.

Sono invece in corso le operazioni di conguaglio per effetto della inclusione negli assegni quiescibili della indennità di carovita, al cui pagamento si sta ora provvedendo, in quanto la questione della quiescibilità di detta indennità ha formato oggetto di quesito al Consiglio di Stato, il quale ha espresso il suo parere in data 27 aprile 1951.

Per quanto riguarda il pagamento delle competenze ed indennità a favore del personale dell'U.N.S.E.A. licenziato per effetto della soppressione dell'Ente si assicura che sia questo Ministero che quello del Tesoro seguono con costante cura il corso degli adempimenti attribuiti dalla legge n. 64 del Commissario liquidatore dell'U.N.S.E.A.

Al personale in questione è già stato corrisposto un congruo acconto, pari al 50 per cento circa delle competenze arretrate ed indennità ad esso spettanti.

Per la corresponsione del saldo si attende che il Ministero del tesoro determini la misura dei miglioramenti economici accordati al personale dell'U.N.S.E.A. in servizio al momento della soppressione dell'Ente dalla citata legge n. 64.

Intanto, per fornire il Commissario liquidatore dei mezzi necessari per il pagamento di un secondo acconto, è stato dato corso all'ordinativo di accreditamento per lire 2 miliardi, dopo che il tesoro ha iscritto in bilancio la relativa spesa.

Poichè, com'è noto, la suddetta somma non sarà sufficiente per far fronte a tutti i pagamenti ancora in sospeso, è stato predisposto

1948-51 - DCCXX SEDUTA

DISCUSSIONI

23 NOVEMBRE 1951

un disegno di legge, ora all'esame del Parlamento, che autorizza un'ulteriore spesa di 3 miliardi.

Il Ministro
FANFANI.

LOPARDI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se non ritenga opportuno impartire disposizioni al Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato affinché i prezzi dei tabacchi allo stato sciolto, da consegnarsi alle Ditte concessionarie nella corrente campagna, già determinati con decreto ministeriale del 30 settembre 1949, siano maggiorati in considerazione della mutata situazione di fatto e del verificatosi aumento nel costo di produzione.

Risulta infatti che tutti gli elementi tenuti a base nella determinazione del costo di produzione all'epoca del summenzionato decreto ministeriale hanno subito maggiorazioni non indifferenti.

Invero, l'imposta fondiaria sul reddito dominicale e sul reddito agrario, specie nella provincia di Chieti, è aumentata di circa 50 volte sul reddito precedente; i contributi unificati per l'agricoltura addirittura triplicati con un gravame di oltre 22.000 lire ad ettaro di terreno coltivato a tabacco; e, infine, la mano d'opera bracciantile elevata di oltre il venti per cento, mentre, nel contempo, anche il costo dell'attrezzatura si accresceva di circa il 20 per cento.

Alla stregua di tali inconfutabili dati di fatto, la invocata revisione si rende indispensabile, per far sì che una cultura — che rappresenta un cespite non indifferente per il bilancio dello Stato e che dà lavoro ad oltre 250.000 operai — non si contragga al di sotto del giusto limite di convenienza economica per i produttori, tenuto anche conto che in molte plaghe altre colture più redditizie tendono a soppiantare la coltivazione del tabacco, con deprecabile danno per l'Erario (1777).

RISPOSTA. — Debbo innanzi tutto osservare che il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato per la sua natura di organo tecnico collegiale non è vincolato all'osservanza di eventuali istruzioni ministeriali. Di conse-

guenza non si ravvisa l'opportunità di impartire le disposizioni segnalate dall'onorevole interrogante, che potrebbero peraltro influenzare i membri di detto Consiglio, chiamati ad esprimere liberamente il loro apprezzamento discrezionale anche sui prezzi dei tabacchi.

Per quanto attiene poi alla richiesta di maggiorazione dei prezzi dei tabacchi allo stato sciolto, dichiaro che, dopo un accurato esame dei vari elementi che incidono sul costo del prodotto allo stato sciolto, non sono state rilevate variazioni di entità tale da consigliare indistintamente per tutte le varietà di tabacco, sostanziali modifiche dei prezzi di tariffa. Ciò è stato anche confermato dalla Commissione di studio dei problemi economici delle coltivazioni del tabacco in Italia, presso l'Istituto nazionale di economia agraria.

Per il nuovo triennio 1952-54 si sono apportate delle eque variazioni in aumento soltanto sui prezzi di alcune varietà, e fra esse i tabacchi di seme levantino coltivati nella provincia di Chieti, allo scopo di eliminare leggere sperequazioni nei confronti delle varietà stesse, che richiedono maggiore considerazione sia per le loro caratteristiche ed esigenze nel periodo colturale e durante la cura che per il minore coefficiente di resa.

Il Ministro
VANONI.

MENGHI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se, dopo le tante fallite iniziative e proposte tese a dare una sistemazione decorosa alle preture di Roma, non ravvisi opportuno predisporre gli atti per assicurare allo stesso scopo una delle caserme evacuate di viale Giulio Cesare.

In essa per lo spazio disponibile potrebbero trovare degna sede oltre le Preture anche i tribunali, compreso quello di assise (1918).

RISPOSTA. — Rispondo all'onorevole interrogante che fin dal 1940 fu avvertita la necessità di apprestare una sede conveniente e dignitosa alla pretura di Roma. A tal fine fu emanata la legge 6 giugno 1940, n. 732 per

la costruzione di apposito edificio, ma i lavori non furono neppure iniziati, a causa della guerra.

Le soluzioni di ripiego adottate nel trasformare ed ampliare i locali di via del Governo Vecchio e di via Giulia, non hanno dato alcun risultato perchè i vecchi edifici attualmente adibiti a sede della Pretura non rispondono più, per numero e disposizione degli ambienti, alle necessità di questo importante ufficio giudiziario, il cui lavoro è in continuo aumento.

E poichè il comune di Roma, tenuto, in forza della legge 24 aprile 1941, n. 392, a provvedere per i locali della Pretura, ha fatto presente di non avere altri fabbricati disponibili, è stata ripresa in esame la primitiva idea di costruire un apposito edificio del tutto rispondente alle necessità del suddetto ufficio, anche per l'avvenire. All'uopo, sono in corso trattative con i vari enti e dicasteri interessati, per la realizzazione dell'opera che richiederà certamente non breve tempo.

Intanto, non si è trascurato di risolvere il problema contingente di trovare altri locali nei quali, per quanto in via provvisoria, la Pretura possa essere sistemata e messa in grado di funzionare; sono in grado di assicurare che le iniziative prese a riguardo lasciano fondatamente sperare in una favorevole immediata soluzione del problema.

Il Sottosegretario di Stato
TOSATO.

MOLÈ SALVATORE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Il sottoscritto torna ad interrogare l'onorevole Ministro della pubblica istruzione sulla istituzione del Liceo classico governativo a Vittoria (Sicilia) ove, in atto, funziona una sezione del liceo di Comiso, richiesta con deliberazione della Giunta municipale l'8 marzo 1950.

Dalla pratica relativa presso il Ministero l'onorevole Ministro rileverà i motivi su cui si fonda l'invocato provvedimento, primo fra tutti il fatto che la popolazione scolastica della sezione di Vittoria è molto più numerosa di quella della sede principale.

Analoga interrogazione presentò il sottoscritto in data 4 maggio 1951 ed in risposta si ebbe dall'onorevole Gonella formale promessa che la questione sarebbe stata esaminata e risolta con il nuovo anno scolastico (1888).

RISPOSTA. — Nella risposta alla precedente interrogazione n. 1685, per la verità, non fu data «formale promessa» che la questione relativa alla istituzione di un liceo classico a Vittoria «sarebbe stata esaminata e risolta con il nuovo anno scolastico» ma fu precisato che la istanza all'uopo inviata dal Sindaco di Vittoria era incompleta, poichè mancava la ratifica del Ministero dell'interno alla deliberazione comunale circa l'assunzione degli oneri di cui al regio decreto-legge 4 ottobre 1934, n. 1745. Si aggiunse che la pratica avrebbe potuto essere presa in attento esame solo quando fosse stata regolarmente istruita e sempre che, naturalmente, lo avessero consentito le disponibilità di bilancio.

Considerato che la predetta deliberazione comunale non risulta — a tutto oggi — essere stata approvata dal Ministero dell'interno, lo scrivente non può, allo stato degli atti, che confermare quanto fu riferito nella risposta alla precedente interrogazione.

Il Ministro
SEGNI.

MUSOLINO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere come concilia la sua lettera circolare 8519/1543 del 3 agosto 1951, avente per oggetto documentazione delle domande per ottenere l'assunzione ai sensi dell'articolo 7 della legge 22 febbraio 1951, n. 64, del personale dell'U.P.S.E.A. con la circolare del Ministro dell'agricoltura e foreste emanata in data 12 marzo 1951, protocollo n. 5305 pos. VIII 20 P., avente per oggetto: «legge 22 febbraio 1951, n. 64, diretta al Commissario liquidatore della U.N.S.E.A.», il cui contenuto è perfettamente contrastante, dopo essere stato sentito lo stesso Ministero del tesoro, e le cui conseguenze ricadono pregiudizievolemente sul personale interessato, il quale aveva già provveduto a presentare i documenti per concorsi, in obbedienza della circolare del Ministero dell'agricoltura, resa nota agli organi periferici.

1948-51 - DCCXX SEDUTA

DISCUSSIONI

23 NOVEMBRE 1951

Se, rilevato il contrasto tra i due provvedimenti, non ritenga necessario revocare il proprio provvedimento per ragione di coerenza amministrativa, nonchè di giustizia verso gli interessati e perchè per prassi giuridica va mantenuto il provvedimento più favorevole (1844).

RISPOSTA. — Il decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, il quale disciplina il trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato, stabilisce all'articolo 4 che « per la nomina ad impiego non di ruolo è necessario il possesso del titolo di studio previsto, per il corrispondente impiego di ruolo, dal regolamento del personale dell'Amministrazione nella quale avviene l'assunzione ».

Gli articoli 90 e 129 del regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, con il quale è stato approvato il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, esteso al Ministero del tesoro con decreto luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 532, non prevedono fra i titoli di studio richiesti per l'ammissione ai concorsi per le carriere di gruppo B di questo Ministero, alle quali corrisponde la 2ª categoria del personale non di ruolo, il diploma di abilitazione magistrale.

Ciò stante, tale titolo di studio non ha potuto essere compreso fra quelli richiesti per l'assunzione, nell'anzidetta categoria, degli impiegati già appartenenti all'U.N.S.E.A., ancorchè ne sia stata fatta menzione dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste nella nota del 12 marzo 1951, n. 5305, Pos. VIII, 20 P, riportata nella circolare dell'U.N.S.E.A., n. 12 Prot. 3 D-422 del 12 marzo 1951.

Il Ministro
VANONI.

PALERMO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere i motivi per i quali non ha ancora proceduto alla rivalutazione dei danni subiti in seguito alle requisizioni alleate, in base a coefficiente cinque, previsto dalla legge 9 gennaio 1951, a coloro che già hanno riscosso indennizzo in base alla vecchia legge col coefficiente due e mezzo (1890).

RISPOSTA. — L'articolo 14 della legge 9 gennaio 1951, n. 10, stabilisce che « non può essere accordata nessuna integrazione degli indennizzi liquidati dalle Autorità Alleate, oppure dalla Amministrazione italiana in base al decreto legislativo 21 maggio 1946, n. 451, e già riscossi alla data di entrata in vigore della presente legge ».

Pertanto, la richiesta rivalutazione degli indennizzi già riscossi non può essere concessa.

Il Ministro
VANONI.

PISCITELLI. — *Al Ministro dei lavori pubblici* — Con riferimento alla notizia di stampa, che ieri, 12 settembre, è stata iniziata la demolizione del ponte di Calafuria, fra Livorno e Castiglioncello, costruito nel 1949, chiedo di sapere quale fu la spesa per la costruzione e quale quella della demolizione; quali le ragioni che hanno imposto la demolizione; quali responsabilità sono state accertate e quali provvedimenti sono stati adottati o lo saranno a carico dei responsabili, anche al fine del risarcimento del danno della Pubblica amministrazione (1865).

RISPOSTA. — Sulla strada statale Aurelia alla progressiva chilometri 305 + 900 in sostituzione di due ponti siti in località Calafuria, distrutti dalla guerra, venne eseguito in variante un ardito attraversamento notevolmente migliorativo con spesa fortemente inferiore a quella occorrente per la semplice ricostruzione. Ciò fu reso possibile in quanto l'A.N.A.S. aderì alla proposta fatta dalla S. A. Brevetti Andori per un tipo originale di attraversamento basato su proprio brevetto, già sperimentato favorevolmente in altre opere di minore importanza dall'A.N.A.S. stessa con ottimo risultato, fatto controllare intenzionalmente, trattandosi di sistema fuori dell'usuale, dal Centro studi sui ponti in cemento armato dell'Istituto di scienza delle costruzioni dell'università di Roma.

Ed invero mentre per la ricostruzione con ponte a struttura normale erano stati preventivati 117 milioni, l'opera eseguita fu appaltata per sole lire 43.800.000. Ed il costo uni-

tario è minimo in senso assoluto solo che si consideri che è riferito a oltre 1.300 mq. cioè meno di 34.000 lire a metro quadrato.

Il progetto dell'opera venne regolarmente approvato dal Consiglio d'Amministrazione dell'A.N.A.S. del quale fanno parte tecnici di valore anche estranei all'Amministrazione e docenti universitari.

L'opera, portata a termine nel febbraio 1949, venne sottoposta, nel marzo successivo, alle regolamentari prove di carico alla presenza, oltre che della Direzione lavori, del Centro studi sui ponti in cemento armato dell'Istituto di scienze delle costruzioni dell'università di Roma, che già aveva eseguito le prove delle precedenti opere dello stesso sistema.

L'esito delle prove non diede luogo a rilievi di sorta.

Solo successivamente si manifestarono varie incrinature a carattere capillare che furono prese tutte in accurato e continuo esame pur riconoscendosi che quasi tutte, per la loro disposizione, normale alle sollecitazioni di compressione, non potevano avere alcun riflesso statico come ebbe ad affermare anche un illustre docente (il prof. Danusso del Politecnico di Torino).

Tuttavia tale circostanza ha dato luogo a diffusione di notizie più o meno inesatte e allarmistiche sulla stampa quotidiana, in conseguenza di che fu nominata, anziché un normale collaudatore, una Commissione collaudatrice composta dall'ex Provveditore alle opere pubbliche per la Toscana, e già presidente di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, da un docente universitario e da un tecnico dell'Azienda specializzato in materia di ponti e di cemento armato.

Detta Commissione, dopo un prolungato esame e prove varie, dispose nelle sue conclusioni nei riguardi delle strutture principali la impermeabilizzazione delle superfici particolarmente esposte all'azione del salmastro marino, provvedimento che già l'Azienda ha precauzionalmente adottato per altri ponti particolarmente soggetti all'azione del salmastro marino di cui uno sulla stessa strada Aurelia, e che non aveva iniziato nel ponte del Calafuria in attesa delle conclusioni del collaudo.

Essa rilevò poi che l'impalcato presentava difetti di esecuzione tali da non garantirne le necessarie condizioni di stabilità e di durata e prescrisse la sostituzione dell'impalcato stesso.

I lavori relativi, non essendo intervenuto il collaudo (in quanto le prove di carico costituiscono solo una fase preliminare prescritta prima di aprire al traffico un ponte e la Commissione collaudatrice non aveva, conseguentemente alle proprie conclusioni, dichiarato la collaudabilità dell'opera), si eseguono a carico dell'impresa, sicchè i residui crediti dell'Impresa stessa, costituiti a garanzia dell'adempimento dei patti contrattuali, rimangono vincolati a norma di legge.

In conseguenza, il 12 settembre 1951 si è iniziata, non la demolizione del ponte, come è stato erroneamente affermato dalla stampa alla quale si riferisce l'onorevole interrogante, ma solo quella dell'impalcato per effettuarne il rifacimento, come disposto dalla Commissione di collaudo, demolizione che, all'atto pratico, si riscontrò essere necessaria solo per una parte, sia pure notevole di tale struttura, pari circa al 25 per cento de totale della struttura stessa.

I lavori relativi, d'intesa con l'Impresa costruttrice, entrata in fase di liquidazione per la morte dell'ingegnere Andori (che aveva seguita l'esecuzione dei lavori per conto dell'Impresa stessa e in base al proprio progetto), vengono eseguiti direttamente dall'A.N.A.S. che si avvale per ciò di una delle primarie note ditte di costruzioni di opere in cemento armato.

Intanto per la buona riuscita dei lavori e per poter ultimare gli stessi nel più breve tempo possibile si è incanalato il traffico sulla vecchia deviazione della strada statale esistente in quel tratto, deviazione che sarà però di limitata durata.

La responsabilità della non perfetta esecuzione del calcestruzzo dell'impalcato non può che addebitarsi all'impresa che eseguì i lavori e si presume che lo stesso Andori che, con la collaborazione continua dell'ing. Claudio Foà, vigilò il lavoro per l'impresa durante tutta la sua esecuzione, possa essere stato frodato, in quanto una parte del cemento fatto giungere sul posto dalla ditta, sarebbe stato poi allontanato dal cantiere, per il che vi fu

denuncia ai carabinieri ed un intervento dell'Autorità giudiziaria che ritenne di nominare apposito perito.

Comunque anche se ciò può alleviare la responsabilità morale della ditta assuntrice non vengono tuttavia minimamente alterati i rapporti fra l'Amministrazione e l'appaltatore che, com'è noto — si concludono solo con la dichiarazione di completa collaudabilità dell'opera — la quale dichiarazione non è intervenuta. Il capo Compartimento e la Direzione dei lavori avrebbero potuto, forse, con una più assidua vigilanza ed una più accurata organizzazione evitare che l'inconveniente si verificasse, ma va tenuto presente che la rapida ricostruzione da parte dell'A.N.A.S. di una immensa entità di opere è stata possibile solo in una atmosfera di eccezionali prestazioni.

Si ritiene opportuno porre in evidenza che dei 3.000 ponti ricostruiti in Italia in brevissimo tempo dall'A.N.A.S. con sovraccarico enorme di lavoro anche per la vigilanza dei quali ben 646 ricadono in Toscana, un inconveniente quale quello lamentato, può considerarsi costituisca una percentuale irrilevante da porre al passivo contro l'enorme attivo conseguito in questo settore dalla ricostruzione.

A conclusione di quanto premesso si precisa che il ponte fu aperto al traffico solo dopo avere accertato le condizioni di sicurezza necessarie a mezzo di un organismo tecnico della massima serietà scientifica. Tali condizioni di sicurezza sono continuate a sussistere durante il periodo decorso dal luglio 1949 (apertura al transito) vale a dire per oltre due anni, periodo durante il quale il traffico è stato intenso e pesante. Non vi fu mai pericolo per il traffico stesso, ed i lavori di rifacimento che oggi si eseguono, deviando il traffico stesso per facilitare la esecuzione dei lavori, sono intesi a porre l'opera, in tutte le sue parti, in condizioni di piena efficienza, anche per il futuro, secondo gli obblighi assunti dall'impresa e giusta le indicazioni della Commissione collaudatrice.

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

RUSO. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere che cosa si sia fatto o s'intenda fare per affrettare la traslazione delle salme dei nostri caduti di Cefalonia (1891).

RISPOSTA. — Rispondo alla sua interrogazione diretta al Ministro della difesa.

La questione del trasporto in Patria delle salme dei Caduti italiani di Cefalonia è da tempo oggetto dell'attenzione di questo Ministero che inviò nel 1948 una Missione nell'isola al fine di studiare quale fosse la migliore sistemazione da dare alle salme. Sulla base del rapporto di tale Missione si presero accordi col Governo ellenico al fine di procedere al trasporto delle Salme in Italia. La questione è compresa nel problema generale del rimpatrio dei Caduti italiani dalla Grecia, rimpatrio la cui esecuzione è affidata al Ministero della difesa, e che potrà iniziarsi non appena saranno disponibili i necessari fondi.

Il Consiglio dei ministri nella seduta del 28 giugno 1951 ha già approvato uno schema di disegno di legge che prevede una prima spesa di lire 250.000.000. Ma lo stanziamento dei detti fondi deve essere ora autorizzato con legge.

*Il Presidente del Consiglio,
Ministro degli affari esteri*
DE GASPERI.

SALOMONE. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Se non creda di provvedere con la massima sollecitudine alla destinazione di un secondo cancelliere, giusta l'organico, alla pretura di Pizzo (Catanzaro) la quale non funziona da un mese e si prevede non potrà funzionare per tutto questo anno, a causa delle malattie dell'unico cancelliere.

L'urgenza del provvedimento è determinata dalle speciali condizioni dell'importante Pretura, in quanto, per la lunga assenza di un Pretore titolare, vi è un notevole arretrato di giudizi, penali e civili, pendenti da anni. (1919).

RISPOSTA. — Rispondo all'onorevole interrogante che il primo cancelliere Gaglianò Giuseppe, il quale ha fruito di aspettativa per motivi di salute dal 1° novembre 1949 al 15 feb-

braio 1950, risulta attualmente in servizio presso la Pretura di Pizzo Calabro.

Tuttavia è stato interessato il Presidente della Corte di Appello di Catanzaro perchè accerti le attuali condizioni di salute del Gaglianò e, nel caso di infermità del medesimo, indichi un funzionario di quel Distretto da applicare a detto ufficio.

Per quanto attiene poi, alla destinazione di un secondo cancelliere, debbo far presente che la nota deficienza numerica del personale e, soprattutto, la modesta mole del lavoro giudiziario da svolgere nella anzidetta Pretura, quale risulta dai dati statistici in possesso di questo Ministero, consigliano per il momento di soprassedere dal prendere iniziativa nei sensi richiesti dall'onorevole interrogante.

Il Sottosegretario di Stato
TOSATO.

TERRACINI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se sia stato provveduto, e come, per dare pratica realizzazione all'impegno del Ministro stesso assunto in sede parlamentare di provvedere all'ulteriore e definitivo finanziamento per il completamento della costruzione del Tempio-Ossario di Marzabotto, debito sacro della Nazione e del popolo italiano verso le vittime infelicissime ed eroiche della bestiale criminalità degli eserciti tedeschi invasori (1860).

RISPOSTA. — Per provvedere al completamento del Tempio-Ossario di Marzabotto si è dimostrato necessario un ulteriore finanziamento di ventisei milioni. A tale uopo è stato predisposto uno schema di disegno di legge sul quale è stato già raggiunto un accordo di massima con gli altri Ministeri interessati.

Questo Ministero provvederà a sottoporre il cennato schema di disegno di legge all'approvazione del Consiglio dei Ministri, appena in possesso delle definitive adesioni formali dei Ministeri concertanti in ordine allo schema stesso.

Il Ministro
PACCIARDI.

TIGNINO. — *Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere quale azione intendano esercitare affinchè i Consorzi di bonifica della Sicilia applichino il contratto collettivo nazionale firmato — presso il ministro Segni — il 20 aprile 1951 dai rappresentanti delle parti, onde disciplinare e regolare i rapporti di lavoro dei dipendenti di tali Consorzi; in modo speciale per quanto riguarda l'applicazione dell'articolo 29 del contratto stesso, il quale prevede — a decorrere dal 1° gennaio 1950 — un aumento del trattamento economico goduto al 31 dicembre 1949 non inferiore del 10 per cento se i dipendenti percepiscono la quattordicesima mensilità e del 15 per cento ove non godessero di tale mensilità (1849).

RISPOSTA. — Occorre premettere che la vigilanza e la tutela sui Consorzi di bonifica della Sicilia, in esse compresi l'esame e l'approvazione ai sensi dell'articolo 2 del regio decreto-legge 15 dicembre 1936 dei regolamenti per il personale consorziale e delle delibere sostitutive o modificative di essi, adottati dai singoli Enti nel loro potere normativo, sono ora devolute all'Assessorato dell'Agricoltura della regione Siciliana, in base allo Statuto della Regione e alle norme di attuazione relative.

Questo Ministero non può pertanto svolgere alcuna azione diretta presso i Consorzi di bonifica della Sicilia.

Circa — poi — lo specifico oggetto dell'intervento richiesto, devesi far presente che gli accordi, cui si allude nella interrogazione, non possono essere di per sè stessi operanti, dovendo i Consorzi per le singole questioni assumere deliberazioni che, per divenire esecutive, devono riportare il visto di approvazione ai sensi della legge sopraindicata.

Il contratto collettivo firmato il 20 aprile 1951 presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste non ha ancora trovato pratica applicazione, non essendosi ancora proceduto alla stipulazione dei relativi accordi integrativi.

Il fatto che le organizzazioni sindacali interessate non hanno ancora convenuto se debba procedersi alla stipulazione di accordi integrativi aziendali, provinciali o regionali, ha ritardato anche l'applicazione del contratto

nazionale per la parte che si riferisce all'articolo 29, per cui solo qualche Consorzio ha proceduto al pagamento in favore del personale dell'aumento previsto da detto articolo.

Per quanto riguarda la Sicilia risulta al Ministero del lavoro e della previdenza sociale che i rappresentanti delle categorie interessate invitati a riferire presso l'Ispettorato regionale del lavoro di Palermo, hanno assicurato di avere iniziato le trattative svolte a rendere possibile la invocata applicazione dell'accordo, ciò che, secondo le previsioni, dovrebbe avvenire in questo mese di novembre.

Per l'applicazione dell'articolo 29 è stato assicurato che al più presto possibile la questione sarà sottoposta agli organi deliberanti della circoscrizione.

Il Ministro
FANFANI.

VOCOLI. — *Ai Ministri del tesoro e della pubblica istruzione.* — Per conoscere se e quando si decideranno a proporre al Presidente della Repubblica la emanazione dei decreti concernenti le norme per l'attuazione dell'articolo 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1066 circa la estensione ai maestri elementari del trattamento di quiescenza vigente per gli altri impiegati statali e l'abolizione del Monte pensioni per gli insegnanti elementari, e per il passaggio ecc., come all'articolo 2 del suddetto decreto legislativo (1892).

RISPOSTA. — Effettivamente l'articolo 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1066 disponeva che con decreto del Presidente della

Repubblica venissero stabilite le norme per l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 1 dello stesso decreto, e cioè per la concessione agli insegnanti elementari cessati dal servizio dopo il 1° ottobre 1948 del trattamento di quiescenza previsto per gli impiegati civili dello Stato.

In esecuzione della delega contenuta nel suddetto articolo 2, questo Ministero predispose uno schema di decreto del Presidente della Repubblica che venne inviato alla Presidenza del Consiglio dei ministri il 22 febbraio 1949. In merito a tale schema la Presidenza del Consiglio ritenne peraltro necessario sentire il preventivo parere del Consiglio di Stato, parere nel quale vennero fra l'altro sollevate obiezioni pregiudiziali circa la legittimità della delega contenuta nel suddetto articolo 2 in quanto non conforme al precetto dell'articolo 76 della Costituzione.

Ciò stante si rese necessario dare corso al provvedimento nella forma di disegno di legge.

Tale disegno di legge venne presentato dal Governo al Senato della Repubblica il 22 marzo 1950 (Atto del Senato n. 935); la 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) del Senato approvò tale disegno di legge con emendamenti nella seduta dell'8 marzo 1951 e, presentemente, il disegno di legge stesso trovava ancora in esame presso la Commissione finanze e tesoro della Camera dei deputati (Atto n. 1902, della Camera).

Il Ministro
VANONI.

Dott. CARLO DE ALBERTI
Direttore generale dell'Ufficio Resoconti